

BPER:

Banca

società per azioni di diritto italiano con azioni ordinarie quotate sul Mercato regolamentato Euronext Milan e capogruppo del Gruppo BPER Banca, capitale sociale interamente versato e sottoscritto pari ad Euro 2.104.315.691,40, avente sede legale in Modena, via San Carlo, 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 01153230360, partita IVA unica di gruppo n. 03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

NOTA INFORMATIVA

relativa al programma di offerta di certificati denominati:

Certificati *Bonus*, Certificati *Cash Collect*, Certificati *Express*, Certificati *Protection*
di BPER Banca S.p.A.

La presente nota informativa (la “**Nota Informativa**”), unitamente al documento di registrazione relativo all'Emittente depositato presso la CONSOB in data 10 ottobre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0088884/23 del 9 ottobre 2023 (il “**Documento di Registrazione**”, nella cui definizione si intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati e aggiornati), come di volta in volta supplementati, costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ed è stato predisposto da BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”, l’“**Emittente**” ovvero la “**Banca**”) in conformità e ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato (il “**Regolamento Prospetto**”) ed è redatto in conformità all'Articolo 25 e agli allegati applicabili di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come successivamente modificato (“**Regolamento Delegato 980**”). La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l’obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta della Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le “**Condizioni Definitive**”).

La presente Nota Informativa è stata depositata presso la CONSOB in data 26 ottobre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0094465/23 del 25 ottobre 2023.

La presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetto. La CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetto. Tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa; gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l’idoneità dell’investimento nei titoli.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale dell'Emittente con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 e sono consultabili sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024> e sul sito degli eventuali Soggetti Incaricati del Collocamento (come di seguito definiti), nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del Collocamento (come di seguito definito) e dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la “Nota di Sintesi”).

INDICE

GLOSSARIO	5
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	23
1. RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	24
1.1. Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nella Nota Informativa.....	24
1.2. Dichiarazione delle persone responsabili della Nota Informativa.....	24
1.3. Dichiarazioni o relazioni di esperti.....	24
1.4. Informazioni provenienti da terzi	24
1.5. Dichiarazione dell'Emittente	24
2. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AI CERTIFICATI.....	25
2.1 RISCHI CONNESSI ALLA NATURA DEI TITOLI	25
2.1.1 Rischio correlato alla complessità dei Certificati	25
2.1.2 Rischio di perdita del capitale investito.....	25
2.1.3 Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione dei Certificati	26
2.1.4..... Rischio relativo alla Barriera nei Certificati <i>Bonus, Cash Collect</i> ed <i>Express</i> (con Barriera).....	26
2.1.5..... Rischio relativo alla Partecipazione, alla Partecipazione <i>Up</i> e alla Partecipazione <i>Down</i>	26
2.1.6 Rischio relativo al livello dello <i>Strike</i>	27
2.1.7..... Rischio relativo alla Partecipazione <i>Autocallable</i> inferiore al 100% (in caso di caratteristica <i>Autocallable</i> e nel caso dei Certificati <i>Express</i>)	27
2.1.8 Rischio relativo alla presenza del <i>Cap</i>	28
2.1.9 Rischio relativo al <i>Trigger Level</i>	28
2.1.10 Rischio di prezzo.....	28
2.1.11 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione.....	29
2.1.12 Rischio relativo all'Importo di Liquidazione dei Certificati <i>Cash Collect</i>	29
2.1.13 Rischio relativo al mancato pagamento degli Importi Addizionali Condizionati.....	29
2.1.14 Rischio relativo all'Importo Addizionale Condizionato	29
2.1.15..... Rischio legato alla Liquidazione Anticipata Automatica (in caso di caratteristica <i>Autocallable</i> e nel caso dei Certificati <i>Express</i>)	30
2.1.16 Rischio di estinzione anticipata e liquidazione	30
2.1.17..... Rischio relativo all'estinzione e liquidazione anticipata dei Certificati <i>Protection</i> in applicazione della disciplina MREL	31
2.1.18 Rischio di cambiamento del regime fiscale	31
2.1.19 Rischio di assenza di <i>rating</i> dei Certificate	32
2.2..... RISCHI RELATIVI AL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALL'EMITTENTE.....	32
2.2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore	32
2.2.2 Rischio connesso all'utilizzo del " <i>bail in</i> ".....	32
2.2.3 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente.....	33
2.2.4..... Rischio connesso ai vincoli regolamentari in relazione ad alcune tipologie di Certificati.....	33
2.3 RISCHI CONNESSI AL SOTTOSTANTE	33
2.3.1 Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante	34
2.3.2 Rischio relativo alla volatilità del Sottostante.....	34
2.3.3..... Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento.....	34

2.3.4	Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti.....	35
2.3.5	Rischio di correlazione tra i Componenti il Paniere	35
2.3.6	Rischio relativo ai Certificati su Fondi.....	35
2.3.7	Rischio relativo ai Certificati su <i>Exchange Traded Fund</i>	36
2.3.8	Rischio relativo al Sottostante Multiplo	36
2.3.9	Rischio relativo alla caratteristica <i>Rainbow</i>	37
2.3.10	Rischio relativo alla caratteristica <i>Worst of</i>	37
2.3.11	Rischi connessi a mercati emergenti.....	38
2.3.12	Rischio relativo all'assenza di interessi / dividendi	38
2.3.13.....	Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti	38
2.3.14	Rischio di Eventi Rilevanti e di estinzione anticipata dei Certificati.....	38
2.3.15	Rischio di Eventi di Turbativa di mercato	39
2.3.16.....	Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione	39
2.4.....	RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E ALL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE	39
2.4.1	Rischio di liquidità.....	39
2.4.2	Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione	39
2.4.3.....	Rischio relativo alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione.....	40
2.4.4	Rischio relativo alla presenza di commissioni di esercizio e/o di negoziazione ...	40
2.4.5	Rischio di conflitti di interessi	40
2.4.6	Rischio relativo alla revoca in corso di Offerta	41
2.4.7	Rischio di sostituzione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo	41
3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI	42
3.1.....	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione / Offerta dei Certificati.....	42
3.2.	Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi.....	42
4.....	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE – TERMINI E CONDIZIONI	43
4.1.	Descrizione del tipo e della classe dei Certificati	43
4.2.....	Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore delle attività sottostanti	44
4.3.....	Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati emessi. Risoluzione delle controversie.	45
4.4.	Forma e trasferimento dei Certificati	46
4.5.	Valuta di Emissione dei Certificati.....	46
4.6.	<i>Ranking</i> dei Certificati.....	46
4.7.	Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio.....	47
4.8.	Data di Scadenza e modalità di rimborso	51
4.9.	Delibere e Autorizzazioni	52
4.10.	Data di Emissione dei Certificati	52
4.11.	Restrizioni alla libera trasferibilità dei Certificati.....	52
4.12.	Regime Fiscale	53
4.13.	Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo.....	57
4.14.	Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante	91
4.15.	Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti.....	93
4.15.1.	Eventi di Turbativa relativi a Sottostanti diversi dai Tassi di Interesse	93
4.15.2.	Eventi Rilevanti relativi a Sottostanti diversi dai Tassi di Interesse	96

4.15.3.	Eventi di Turbativa relativi ai Tassi di Interesse e Panieri di Tassi di Interesse	106
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	108
5.1.	Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta	108
5.1.1.	Condizioni cui l'Offerta è subordinata	108
5.1.2.	Periodo di validità dell'Offerta durante il quale l'offerta sarà aperta e descrizione delle procedure di adesione.....	108
5.1.3.	Ammontare totale dell'Offerta.....	110
5.1.4.....	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione/di acquisto (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	110
5.1.5.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari .	110
5.1.6...	Descrizione completa delle modalità e della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici	110
5.2.	Piano di ripartizione ed assegnazione	110
5.2.1.	Categorie di potenziali investitori cui i titoli sono offerti	110
5.2.2.	Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo.....	111
5.3.	Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari.....	111
5.4.	Collocamento e sottoscrizione.....	112
5.4.1....	Nome e indirizzo dei Collocatori, del Responsabile del Collocamento e dell'Operatore Incaricato.....	112
5.4.2.	Agente depositario	112
5.4.3.	Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento	112
5.4.4.	Data di stipula degli accordi di sottoscrizione o di collocamento.....	112
5.4.5.	Agente per il Calcolo	112
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE....	113
6.1.	Negoziazione ed impegni dell'Emittente	113
6.2.	Altri mercati di quotazione	113
6.3.	Intermediari sul mercato secondario	113
6.4.	Prezzo di emissione dei titoli	113
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	114
7.1.	<i>Nominativi di consulenti esterni</i>	114
7.2.	<i>Rilievi da parte dei revisori legali dei conti</i>	114
7.3.	<i>Rating attribuiti ai titoli</i>	114
7.4.	<i>Informazioni successive all'emissione</i>	114
8.	[MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE.....	115
	[INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI].....	132
	[ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI]	132

GLOSSARIO

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

Agente per il Calcolo indica l'Emittente, oppure il soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva il diritto di nominare un nuovo soggetto che svolga le funzioni di Agente per il Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente per il Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

L'Agente per il Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente per il Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente per il Calcolo;

"Ammontare di Cessazione" indica l'ammontare che potrà essere corrisposto ai Portatori nel caso in cui si verifichino gli Eventi Rilevanti;

"Ammontare di Liquidazione Anticipata" indica, con riferimento ai Certificati con caratteristica *Autocallable* (caratteristica intrinseca e quindi sempre presente nel caso di Certificati *Express*), l'ammontare, pari o superiore al Prezzo di Emissione, specificato nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità ivi previste. L'Ammontare di Liquidazione Anticipata potrà, per tutte le tipologie di Certificati, essere un importo fisso (pari o superiore al Prezzo di Emissione), oppure, con riferimento ai soli Certificati *Bonus*, Certificati *Bonus Cap* e i Certificati *Bonus Plus*, Certificati *Cash Collect*, Certificati *Express*, Certificati *Protection* e Certificati *Protection con Cap*, un ammontare legato alla *performance* registrata dal Sottostante, come specificato al Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

"Ammontare Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive;

"Autocallable" indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, in cui è prevista la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica;

"Autorità di Risoluzione" indica la Banca d'Italia, ogni eventuale autorità che sostituisce o succede alla Banca d'Italia (ivi inclusa la Banca Centrale Europea), ovvero ogni altra autorità competente in materia di vigilanza prudenziale o di controllo sull'Emittente;

"Barriera" rappresenta il livello in relazione al quale è condizionato il verificarsi dell'Evento Barriera e indica, con riferimento a ciascuna Serie, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, come specificato al Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Nel caso di Certificati *Long*, il valore della Barriera, indicato nelle Condizioni Definitive, sarà sempre inferiore allo *Strike*, mentre, nel caso di Certificati *Short*, il valore della Barriera, indicato nelle Condizioni Definitive, sarà sempre superiore allo *Strike*;

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti livelli di Barriera ("**Barriera 1**" e "**Barriera 2**"), come specificato al Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

“**BPER Banca S.p.A.**” o l’“**Emittente**” o la “**Società**” indica “BPER Banca, società per azioni” con sede legale in Modena, via San Carlo, n. 8/20;

“**Best of**” indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati, da emettersi sulla base del Programma, che hanno come Sottostante un determinato numero di Sottostanti (maggiore di uno) della medesima tipologia e che al fine di rilevare il Valore di Riferimento del Sottostante considerano il Sottostante che abbia ottenuto la migliore *performance* in caso di Certificati *Long* o la peggiore *performance* in caso di Certificati *Short*;

“**Bonus**” indica, in relazione ai Certificati *Bonus*, ai Certificati *Bonus Cap*, ai Certificati *Short Bonus* e ai Certificati *Short Bonus Cap*, il valore percentuale, almeno pari al 100%, specificato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti livelli di *Bonus* (“**Bonus 1**” e “**Bonus 2**”). Il *Bonus 1* sarà sempre maggiore del *Bonus 2*.

Nel caso di Certificati *Bonus Cap* con Barriera Europea, con il *Bonus* uguale al *Cap*, i Certificati saranno denominati Certificati *Top Bonus*;

“**Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati**” indica la borsa sulla quale sono negoziati derivati aventi il medesimo Sottostante (i “**Derivati**”), come determinata dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tali Derivati e come indicato nelle Condizioni Definitive;

“**Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti Derivati**” indica la borsa indicata dall'Agente per il Calcolo in caso di cambiamento sostanziale nelle condizioni di mercato della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;

“**Borsa Rilevante**” indica la borsa nella quale il Sottostante (singolo o Componente il Paniere) è negoziato, come determinata dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tale Sottostante e come indicato nelle Condizioni Definitive;

“**Business Centre**” indica il centro finanziario specificato nelle Condizioni Definitive;

“**Cap**” indica, con riferimento ai Certificati per cui sia previsto un *Cap*, il valore percentuale massimo specificato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti livelli di *Cap* (“**Cap 1**” e “**Cap 2**”). Il *Cap 1* sarà sempre maggiore del *Cap 2*;

“**Certificati**” indica i Certificati *Bonus*, Certificati *Bonus Cap*, Certificati *Bonus Plus*, Certificati *Short Bonus*, Certificati *Short Bonus Plus*, Certificati *Cash Collect*, Certificati *Short Cash Collect*, Certificati *Express*, Certificati *Short Express*, Certificati *Protection*, Certificati *Protection con Cap*, Certificati *Short Protection* e Certificati *Short Protection con Cap* che saranno di volta in volta offerti ai sensi del Programma;

“**Certificati Bonus**” indica i Certificati *Bonus*, i Certificati *Bonus Cap*, i Certificati *Bonus Plus*, i Certificati *Short Bonus*, i Certificati *Short Bonus Cap* e i Certificati *Short Bonus Plus*;

“**Certificati Cash Collect**” indica i Certificati *Cash Collect* e i Certificati *Short Cash Collect*;

“**Certificati Express**” indica i Certificati *Express* e i Certificati *Short Express*;

“**Certificati Protection**” indica i Certificati *Protection*, i Certificati *Protection con Cap*, i Certificati *Short Protection* e i Certificati *Short Protection con Cap*;

“**Certificati Long**” indica i Certificati che permettono all’investitore di trarre vantaggio dall’investimento in caso di crescita del valore del Sottostante, e pertanto i Certificati *Bonus*, i Certificati *Bonus Cap*, i Certificati *Bonus Plus*, i Certificati *Cash Collect*, i Certificati *Express*, i Certificati *Protection* e i Certificati *Protection con Cap*;

“**Certificati Short**” indica i Certificati che permettono all’investitore di trarre vantaggio dall’investimento in caso di diminuzione del valore del Sottostante, e pertanto i Certificati *Short Bonus*, i Certificati *Short Bonus Cap*, i Certificati *Short Bonus Plus*, i Certificati *Short Cash Collect*, i Certificati *Short Express*, i Certificati *Short Protection* e i Certificati *Short Protection con Cap*;

“Clearing System” o **“Sistema di Gestione Accentrata”** indica il relativo *clearing system* o sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive, come specificato nel Paragrafo 4.4 (*Forma e trasferimento dei Certificati*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

“Collocatori” indica le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati dell'attività di collocamento dei Certificati;

“Componenti il Paniere” indica due o più Sottostanti che compongono il Paniere. I Componenti il Paniere potranno appartenere (i) alla medesima tipologia di Sottostante rappresentato da Azioni, Indici, Commodities, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi e ETF ovvero (ii) a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari, Fondi e ETF;

“Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica” indica, con riferimento ai Certificati con caratteristica *Autocallable* e ai Certificati *Express*, il verificarsi alla relativa Data di Osservazione dell'evento a seguito del quale i Certificati saranno liquidati anticipatamente e indicato al Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

“Condizioni Definitive” indica le condizioni definitive relative all'Offerta dei Certificati. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ogni singola Offerta, non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'Offerta e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, dall'Emittente;

“CONSOB” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

“Controparte di Copertura” indica le banche o società finanziarie con cui l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere contratti di copertura, le quali possono coincidere con il, o essere selezionati dal, Responsabile del Collocamento ovvero dal Collocatore.

“Data/e di Determinazione” indica la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato come valore puntuale ovvero calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo, il valore del Sottostante singolo ai fini della determinazione dello *Strike*, del Livello di Liquidazione Anticipata (ove rilevante), del Livello Importo Addizionale (ove rilevante), della Barriera (ove rilevante) o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Iniziale dei singoli Componenti il Paniere, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.15 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora una o più date non coincidessero con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo;

“Data di Emissione” indica, per ciascuna emissione di Certificati, la data indicata nelle Condizioni Definitive. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

“Data/e di Liquidazione Anticipata” indica, con riferimento ai Certificati con caratteristica *Autocallable* e ai Certificati *Express*, la/e data/e specificata/e nelle Condizioni Definitive nella/e quale/i l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sarà liquidato, nel caso in cui si sia verificata la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

“Data/e di Osservazione” indica, con riferimento ai Certificati con caratteristica *Autocallable* e ai Certificati *Express*, la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato come valore puntuale ovvero calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo il Valore di Riferimento del Sottostante o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale dei singoli Componenti il Paniere, ai fini della Liquidazione Anticipata Automatica, come indicata/e nelle Condizioni Definitive, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.15 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli*

strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni) della presente Nota Informativa.

Qualora una o più date non coincidessero con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo;

“Data/e di Osservazione della Barriera Storica” indica, nel caso di Certificati aventi la Barriera Storica, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato come valore puntuale da parte dell'Agente per il Calcolo il Valore di Riferimento ai fini della valutazione dell'Evento Barriera, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.15 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

“Data di Pagamento” indica, con riferimento ad ogni Serie, la data indicata nelle Condizioni Definitive, in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

“Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Aggiuntionale/i Condizionato/i” indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, la/e data/e, indicata/e nelle Condizioni Definitive, in cui sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori dei Certificati l'/gli Importo/i Aggiuntionale/i Condizionato/i o, nel caso in cui siano previsti, l'/gli Importo/i Aggiuntionale/i Condizionato/i 1, l'/gli Importo/i Aggiuntionale/i Condizionato/i 2 e/o l'/gli Importo/i Aggiuntionale/i Condizionato/i 3, l'/gli Importo/i Aggiuntionale/i Condizionato/i *Accrual* ovvero l'/gli Importo/i Aggiuntionale/i Condizionato/i *Range Accrual*, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Aggiuntionale Condizionato o l'Evento Importo Aggiuntionale Condizionato 1, l'Evento Importo Aggiuntionale Condizionato 2 e/o l'Evento Importo Aggiuntionale Condizionato 3. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

“Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Aggiuntionale/i Incondizionato/i” indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, la/e data/e, indicata/e nelle Condizioni Definitive, in cui sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori dei Certificati l'/gli Importo/i Aggiuntionale/i. Incondizionato/i. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

“Data di Regolamento” indica la data in cui i Certificati sono accreditati sui conti dei Portatori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione/acquisto dei Certificati medesimi, specificata nelle Condizioni Definitive. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

“Data di Scadenza” indica, per ciascuna Serie, il giorno indicato nelle Condizioni Definitive in cui scadono i Certificati;

“Data/e di Valutazione” indica, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato come valore puntuale ovvero calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo il Valore di Riferimento o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale dei singoli Componenti il Paniere ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.15 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

“Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Aggiuntionale/i Condizionato/i” indica, con riferimento ad ogni Serie di Certificati, la/e data/e ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato come valore puntuale ovvero calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo, il Valore di Riferimento o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come

Sottostante, il Valore Finale dei singoli Componenti il Paniere ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o, nel caso in cui siano previsti, ai fini del pagamento degli Importi Addizionali Condizionati 1, degli Importi Addizionali Condizionati 2 e/o degli Importi Addizionali Condizionati 3, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.15 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora una data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

“Decreti BRRD” indica i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 come di volta in volta modificati ed integrati, che recepiscono nell’ordinamento italiano la Direttiva BRRD;

“Direttiva BRRD” indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*), come di volta in volta modificata e integrata;

“Effetto Consolidamento” indica, se previsto nelle Condizioni Definitive con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati, l'effetto descritto al Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

“Effetto Memoria” indica, se previsto nelle Condizioni Definitive con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati, l'effetto descritto al Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

“Evento Barriera” indica, se prevista la Barriera, il verificarsi dell’evento specificato al Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

Nel caso di Barriera Americana, l'Evento Barriera verrà tempestivamente comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui alla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

“Evento che Esclude il Rispetto dei Requisiti MREL” indica, con riferimento ai Certificati emessi ai fini di soddisfare quanto previsto dalla Legislazione sui Requisiti MREL, il verificarsi dell’evento specificato al Paragrafo 4.8 (Data di Scadenza e modalità di rimborso) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

“Evento Importo Addizionale Condizionato” indica, se previsto nelle Condizioni Definitive:

(i) nel caso di Certificati *Long*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i ovvero dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i *Accrual* - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore oppure superiore o uguale al Livello Importo Addizionale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive,

(ii) nel caso di Certificati *Short*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i ovvero dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i *Accrual* - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i

Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti inferiore oppure inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive,

- (iii) nel caso di Certificati in cui sia previsto il Livello Importo Addizionale *Range*:

il verificarsi della circostanza in cui, ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i ovvero dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i *Range Accrual* - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i - il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti ricompreso tra ovvero ricompreso tra o uguale ai valori del Livello Importo Addizionale *Range*, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati, gli Importi Addizionali Condizionati *Accrual* ovvero gli Importi Addizionali Condizionati *Range Accrual* alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno prevedere un solo Evento Importo Addizionale Condizionato (e Livello Importo Addizionale e/o Livello Importo Addizionale *Range*) o più Eventi Importo Addizionale Condizionato.

Le Condizioni Definitive potranno inoltre prevedere, nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, un Evento Importo Addizionale Condizionato 1 e un Evento Importo Addizionale Condizionato 2 e/o un Evento Importo Addizionale Condizionato 3.

Ai fini della presente Nota Informativa devono ritenersi incluse nella definizione di "Evento Importo Addizionale Condizionato", ove non diversamente indicato, anche l'Evento Importo Addizionale Condizionato 1, l'Evento Importo Addizionale Condizionato 2 e/o l'Evento Importo Addizionale Condizionato 3;

“Evento Importo Addizionale Condizionato 1” indica, se previsto nelle Condizioni Definitive,

- (i) nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 1 - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore o uguale al Livello Importo Addizionale 1, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

- (ii) nel caso di Certificati *Short Cash Collect* e *Short Protection*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 1 - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale 1, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 1, non potranno verificarsi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 2 e/o l'Evento Importo Addizionale Condizionato 3 alla medesima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del medesimo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato. Pertanto, alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto l'Importo Addizionale Condizionato 1 ma non

l'Importo Addizionale Condizionato 2 e/o l'Importo Addizionale Condizionato 3.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 1 ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati 1 alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 1.

“Evento Importo Addizionale Condizionato 2” indica, se previsto nelle Condizioni Definitive,

(i) nel caso di Certificati *Cash Collect e Protection*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 2 - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti inferiore al Livello Importo Addizionale 1 e superiore o uguale al Livello Importo Addizionale 2, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

(ii) nel caso di Certificati *Short Cash Collect e Short Protection*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 2 - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore al Livello Importo Addizionale 1 e inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale 2, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 2, non potranno verificarsi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 1 e/o l'Evento Importo Addizionale Condizionato 3 alla medesima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del medesimo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato. Pertanto, alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto l'Importo Addizionale Condizionato 2 ma non l'Importo Addizionale Condizionato 1 e/o l'Importo Addizionale Condizionato 3.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 2 ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati 2 alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 2.

“Evento Importo Addizionale Condizionato 3” indica, se previsto nelle Condizioni Definitive,

(i) nel caso di Certificati *Cash Collect e Protection*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 3 - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti inferiore al Livello Importo Addizionale 2 e superiore o uguale al Livello Importo Addizionale 3, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

(ii) nel caso di Certificati *Short Cash Collect e Short Protection*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 3 - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle

Condizioni Definitive, risulti superiore al Livello Importo Addizionale 2 e inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale 3, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 3, non potranno verificarsi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 1 e/o l'Evento Importo Addizionale Condizionato 2 alla medesima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del medesimo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

Pertanto, alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto l'Importo Addizionale Condizionato 3 ma non l'Importo Addizionale Condizionato 1 e/o l'Importo Addizionale Condizionato 2.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 3 ad una Data di Valutazione dell'Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati 3 alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 3;

“Evento di Turbativa di Mercato o Evento di Turbativa” indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 4.15 (Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa costituisce un Evento di Turbativa di Mercato;

“Eventi Rilevanti” indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 4.15 (Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa costituisce un Evento Rilevante;

“Fattore Incrementale” indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, il valore riportato nelle Condizioni Definitive. Il Fattore Incrementale può essere pari o superiore a 1.

Si precisa che, laddove il Fattore Incrementale sia pari a 1, la rilevante formula ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non riporterà tale parametro;

“Giorno di Negoziazione” indica:

- (i) nel caso in cui i Certificati abbiano un unico Sottostante:
 - se il Sottostante è un'Azione o una *Commodity* o un ETF un giorno considerato giorno di negoziazione dal relativo mercato di quotazione (Borsa Rilevante);
 - se il Sottostante è un Indice, un giorno in cui è previsto che lo *Sponsor* dell'Indice calcoli e/o pubblichi il relativo valore;
 - se il Sottostante è un tasso di interesse o un tasso di cambio, un giorno in cui è prevista la determinazione e/o pubblicazione dall'autorità, dall'ente o da altro soggetto competente indicato nelle Condizioni Definitive, del relativo valore;
 - se il Sottostante è un Fondo, un giorno in cui è previsto il calcolo del NAV (*Net Asset Value*) da parte della società di gestione o del gestore del fondo;
- (ii) nel caso in cui i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, un giorno che sia Giorno di Negoziazione per ciascun Componente il Paniere;

“Giorno Lavorativo o Giorno Bancario” indica qualsiasi giorno di calendario che non sia Sabato o Domenica, in cui il rilevante *Clearing System* e in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer-System* o TARGET2) siano operativi ed effettuino pagamenti. Le Condizioni Definitive potranno, inoltre, indicare ulteriori *Business Centers* rilevanti;

“Importo/i Addizionale/i Condizionato/i” indica, se previsto/i nelle Condizioni Definitive,

l'importo/gli importi da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. L'/Gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i potrà/potranno essere rappresentato/i, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, da:

- o un importo predeterminato, espresso come valore assoluto o in percentuale rispetto al Prezzo di Emissione, indicato nelle Condizioni Definitive; oppure
- o solo nel caso di Certificati *Long*, un importo variabile, calcolato secondo una delle seguenti formule, specificata nelle Condizioni Definitive:

- $\text{Prezzo di Emissione} * \text{Max} [\text{Coupon FloorT}; \text{PartecipazioneT} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike} - 1)]$

oppure

- $\text{Prezzo di Emissione} * \text{Max} \{ \text{Coupon FloorT}; \text{Min} [\text{Coupon CAPT}; \text{PartecipazioneT} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike} - 1)] \}$

oppure (solo per Azioni, Indici azionari e Fondi)

- $\text{Prezzo di Emissione} * \text{Max} [\text{Coupon FloorT}; \text{PartecipazioneT} * ((\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})^{(1/T)} - 1)]$

oppure, nel caso dei soli Certificati *Cash Collect*

- $\text{Prezzo di Emissione} * [\text{Max} [0\%; \text{PartecipazioneT} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike} - 1) - \text{somma degli importi addizionali già pagati}]$

dove:

“**Coupon CAPT**”: indica, se applicabile, la percentuale massima (maggiore di zero) alla/e T-iesima/e Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato;

“**Coupon FloorT**”: indica la percentuale minima (maggiore o pari a zero) alla/e T-iesima/e Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato;

“**T**”= 1,2 ...n: indica ogni Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato;

“**Partecipazione T**”: indica la percentuale (maggiore, minore o pari a zero) alla/e T-iesima/e Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive.

“**Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato**”: indica, con riferimento ad ogni Serie di Certificati, la/le data/e ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato come valore puntuale ovvero calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo, il Valore di Riferimento ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.15 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora una data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

Resta inteso che se non si verifica l'Evento Importo Addizionale Condizionato, nessun Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto.

Inoltre, si precisa che le Condizioni Definitive potranno prevedere un solo Importo Addizionale Condizionato (Livello Importo Addizionale e/o Livello Importo Addizionale *Range*) o più Importi Addizionali Condizionati.

Le Condizioni Definitive potranno indicare, nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, tre differenti livelli di Importo Addizionale Condizionato (“**Importo Addizionale Condizionato 1**”,

"**Importo Addizionale Condizionato 2**" e "**Importo Addizionale Condizionato 3**"). Ai fini della presente Nota Informativa devono ritenersi incluse nella definizione di "Importo/i Addizionale/i Condizionato/i", ove non diversamente indicato, anche il/gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 1, Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 2 e/o Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 3;

"**Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 1**" indica, nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'importo/gli importi, indicato/i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento del/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 1. L'Importo Addizionale Condizionato 1 sarà maggiore dell'Importo Addizionale Condizionato 2 e dell'Importo Addizionale Condizionato 3;

"**Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 2**" indica, nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'importo/gli importi, indicato/i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento del/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 2. L'Importo Addizionale Condizionato 2 sarà minore dell'Importo Addizionale Condizionato 1 e maggiore dell'Importo Addizionale Condizionato 3;

"**Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 3**" indica, nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'importo/gli importi, indicato/i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento del/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 3. L'Importo Addizionale Condizionato 3 sarà minore dell'Importo Addizionale Condizionato 1 e dell'Importo Addizionale Condizionato 2;

"**Importo/i Addizionale/i Condizionato/i Accrual**" indica, nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'Importo/gli Importi Addizionale/i Condizionato/i come sopra definiti/i (predeterminati o, nel caso di Certificati *Long*, variabili) da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, espressi in funzione del numero dei giorni del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui si realizza quanto specificato al Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

"**Importo/i Addizionale/i Condizionato/i Range Accrual**" indica, nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'Importo/gli Importi Addizionale/i Condizionato/i come sopra definiti/i (predeterminati o, nel caso di Certificati *Long*, variabili) da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, espressi in funzione del numero dei giorni del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui si realizza quanto specificato al Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

"**Importo Addizionale Finale**" indica l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo dell'Importo di Liquidazione ove alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento, in caso di Certificati *Express*, sia pari o superiore al *Trigger Level* oppure, in caso di Certificati *Short Express*, sia pari o inferiore al *Trigger Level*;

"**Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i**" indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, l'importo/gli importi da riconoscere al Portatore indipendentemente dall'andamento del Sottostante, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. L'/Gli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i potrà/potranno essere rappresentato/i da:

- importo/i predeterminato/i, espresso/i come valore assoluto o in percentuale rispetto al Prezzo di Emissione, indicato/i nelle Condizioni Definitive; oppure
- solo nel caso di Certificati *Long*, importo/i variabile/i, calcolato/i secondo la seguente formula:

$\text{Prezzo di Emissione} * \text{Max} [\text{Coupon FloorT}; \text{Min} (\text{Coupon CAPT}; \text{Valore di Riferimento dell'Importo Addizionale Incondizionato} + \text{MargineT})]$

dove:

“Valore di Riferimento dell'Importo Addizionale Incondizionato”: indica, salvo quanto riportato al Paragrafo 4.15 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa, il valore dell'Attività Importo Addizionale Incondizionato, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla/e Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Incondizionato;

“Coupon CAPT”: indica la percentuale massima (maggiore di zero) alla/e T- iesima Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Incondizionato;

“Coupon FloorT”: indica la percentuale minima (maggiore o pari a zero) alla/e T- iesima/e Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Incondizionato;

T= 1,2 ...n: indica ogni Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Incondizionato;

“Attività Importo Addizionale Incondizionato”: indica il Tasso di Interesse indicato nelle Condizioni Definitive;

“Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Incondizionato”: indica, con riferimento ad ogni Serie di Certificati, la/le data/e ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato ovvero calcolato da parte dell'Agente per il Calcolo, il Valore di Riferimento dell'Importo Addizionale Incondizionato ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.15 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Qualora una data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

“MargineT”: indica la percentuale (maggiore, minore o pari a zero) alla/e T- iesima/e Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Incondizionato indicata nelle Condizioni Definitive;

“Importo di Liquidazione” indica, ove non si sia verificata la Liquidazione Anticipata Automatica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto alla Data di Scadenza, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo quanto specificato al Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

“Importo di Liquidazione Anticipata” indica l'ammontare che sarà corrisposto qualora sia esercitata la facoltà di estinzione di liquidazione anticipata dei Certificati Protection ove prevista nelle Condizioni Definitive, al verificarsi di un Evento che Esclude il Rispetto dei Requisiti MREL pari al valore di mercato determinato dall'Agente di Calcolo secondo le modalità descritte nel paragrafo 4.8 della Nota Informativa;

“Investitori Qualificati” indica gli investitori qualificati come definiti dall'articolo 2, lettera (e) del Regolamento Prospetto;

“Legislazione sui Requisiti MREL” indica ogni legge, regolamento, requisito, linea guida, standard e

policy *pro tempore* vigenti e relativi ai requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili previsti, emanati o adottati dalla Repubblica Italiana, dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale Europea, dall'Autorità di Risoluzione, dall'Autorità Unica di Risoluzione, dal Financial Stability Board e/o dal Parlamento Europeo o dal Consiglio dell'Unione Europea e vigenti nella Repubblica Italiana, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo la Direttiva BRRD, gli atti delegati o di attuazione (quali gli standard tecnici di natura regolamentare (*regulatory technical standards*) adottati dalla Commissione Europea applicabili in generale o nello specifico all'Emittente o al Gruppo BPER, nonché ogni legge, regolamento, requisito, linea guida, standard e policy *pro tempore* vigenti relativi ai requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili previsti, emanati o adottati da qualsiasi autorità competente e/o autorità di risoluzione (sia che tale legge, regolamento, requisito, linea guida, standard o policy abbia un ambito applicativo generale sia che si applichi specificamente nei confronti dell'Emittente o del Gruppo BPER);

“Liquidazione Anticipata Automatica” indica il verificarsi dell'evento specificato al Paragrafo 4.13 (Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire – Termini e condizioni) della presente Nota Informativa, in base al quale i Certificati con caratteristica *Autocallable* e i Certificati Express saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata, come indicato al Paragrafo 4.1 (*Descrizione del tipo e della classe dei Certificati*) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire – Termini e condizioni) della presente Nota Informativa;

“Liquidity Provider” indica il soggetto abilitato ad operare in via continuativa, solo in acquisto e su base volontaria, su alcuni strumenti da lui stesso selezionati;

“Livello di Liquidazione Anticipata” indica, per ogni Serie con riferimento ai Certificati con caratteristica *Autocallable* e ai Certificati Express, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, espresso (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come specificato nelle Condizioni Definitive. Resta inteso che possono essere previsti diversi Livelli di Liquidazione Anticipata alle diverse Date di Osservazione;

“Livello Importo Aggiuntivo” indica per ogni Serie, se previsto nelle Condizioni Definitive, in relazione a ciascuna Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Aggiuntivo/i Condizionato/i o nel corso del Periodo di Osservazione dell'/degli Importo/i Aggiuntivo/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive al fine di valutare il verificarsi dell'Evento Importo Aggiuntivo Condizionato, espresso (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come specificato nelle Condizioni Definitive;

“Livello Importo Aggiuntivo 1” indica per ogni Serie di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, se previsto nelle Condizioni Definitive, in relazione a ciascuna Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Aggiuntivo/i Condizionato/i o nel corso del Periodo di Osservazione dell'/degli Importo/i Aggiuntivo/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive al fine di valutare il verificarsi dell'Evento Importo Aggiuntivo Condizionato 1, espresso (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Importo Aggiuntivo 1 sarà, nel caso di Certificati *Long*, maggiore del Livello Importo Aggiuntivo 2 e del Livello Importo Aggiuntivo 3 ovvero, nel caso di Certificati *Short*, minore del Livello Importo Aggiuntivo 2 e del Livello Importo Aggiuntivo 3;

“Livello Importo Aggiuntivo 2” indica per ogni Serie di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, se previsto nelle Condizioni Definitive, in relazione a ciascuna Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Aggiuntivo/i Condizionato/i o nel corso del Periodo di Osservazione dell'/degli Importo/i

Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive al fine di valutare il verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 2, espresso (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Importo Addizionale 2 sarà, nel caso di Certificati *Long*, minore del Livello Importo Addizionale 1 e maggiore del Livello Importo Addizionale 3 ovvero, nel caso di Certificati *Short* e, maggiore del Livello Importo Addizionale 2 e minore del Livello Importo Addizionale 3;

“Livello Importo Addizionale 3” indica per ogni Serie di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, se previsto nelle Condizioni Definitive, in relazione a ciascuna Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del Periodo di Osservazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive al fine di valutare il verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 3, espresso (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Importo Addizionale 3 sarà, nel caso di Certificati *Long*, minore del Livello Importo Addizionale 2 e del Livello Importo Addizionale 3 ovvero, nel caso di Certificati *Short*, maggiore del Livello Importo Addizionale 2 e del Livello Importo Addizionale 3.

Si precisa che le Condizioni Definitive potranno prevedere anche solo due differenti livelli di Livello di Importo Addizionale. In tale caso, il Livello Importo Addizionale 1 e il Livello Importo Addizionale 2.

Ai fini della presente Nota Informativa devono ritenersi incluse nella definizione di “Livello Importo Addizionale”, ove non diversamente indicato, anche il Livello Importo Addizionale 1, Livello Importo Addizionale 2 e Livello Importo Addizionale 3;

“Livello Importo Addizionale Range” indica per ogni Serie, se previsto nelle Condizioni Definitive, in relazione a ciascuna Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del Periodo di Osservazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, i due valori del Sottostante, indicati nelle Condizioni Definitive, individuati al fine di valutare il verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, espressi come livelli del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike*, oppure le percentuali del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come specificato nelle Condizioni Definitive;

“Lotto Massimo” indica, ove previsto, l'ammontare massimo di richieste per sottoscrivere/acquistare la Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive;

“Lotto Minimo di Esercizio” indica il numero di Certificati indicato nelle Condizioni Definitive;

“Lotto Minimo” indica, ove previsto, l'ammontare minimo di richieste per sottoscrivere/acquistare la Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive;

“Modulo di Sottoscrizione” indica il modulo da utilizzarsi ai fini dell'adesione alle Singole Offerte;

“Nota di Sintesi” indica la nota di sintesi relativa alla singola emissione allegata alle relative Condizioni Definitive;

“Nuova Normativa Europea In Materia Bancaria” indica Direttiva BRRD II, del Regolamento SRM II, della Direttiva CRD V e del Regolamento CRR II;

“Paniere” indica l'insieme dei Componenti il Paniere. Il Paniere, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, sarà composto (i) da Sottostanti appartenenti alla medesima tipologia e, pertanto, potrà essere uno tra i seguenti: Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di *Commodities*, Paniere di Tassi di Cambio, Paniere di Tassi di Interesse, Paniere di Fondi e Paniere di ETF, ovvero (ii) da Sottostanti appartenenti a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari, Fondi ed ETF;

“Partecipazione” indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle

Condizioni Definitive. La Partecipazione può essere superiore, pari o inferiore al 100% e non potrà mai assumere un valore pari a 0%;

“Partecipazione Down” indica, ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione *Down* può essere superiore, pari o inferiore al 100% e non potrà mai assumere un valore pari a 0%;

“Partecipazione Up” indica, ai fini del calcolo dell’Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione *Up* può essere superiore, pari o inferiore al 100% e non potrà mai assumere un valore pari a 0%;

“Periodo d’Offerta” indica il periodo in cui è possibile aderire alle Singole Offerte, come specificato nelle Condizioni Definitive;

“Periodo di Osservazione” indica, ai fini dell’Evento Barriera, il periodo o le date predeterminate indicate nelle Condizioni Definitive;

“Periodo di Osservazione per il Pagamento dell’Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i” indica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, il periodo indicato nelle Condizioni Definitive rilevante ai fini dell’osservazione del Valore di Riferimento per la determinazione del verificarsi dell’Evento Importo Addizionale Condizionato o, nel caso in cui siano previsti, dell’Evento Importo Addizionale Condizionato 1, dell’Evento Importo Addizionale Condizionato 2 e/o dell’Evento Importo Addizionale Condizionato 3, o ai fini della determinazione dell’Importo Addizionale Condizionato *Accrual* o dell’Importo Addizionale Condizionato *Range Accrual*;

“Periodo di Tempo” indica, con riferimento agli eventi di turbativa – salvo diversamente indicato nelle Condizioni Definitive – il periodo, non inferiore ad un giorno, compreso tra la Data di Determinazione e la Data di Emissione (inclusa). Le Condizioni Definitive potranno indicare un diverso Periodo di Tempo, che non potrà comunque essere superiore a 8 (otto) Giorni Bancari;

“Portatore” indica l’investitore nei Certificati;

“Premio” indica, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l’ammontare utilizzato per il calcolo dell’Importo di Liquidazione dei Certificati *Express*, ove il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* e non si sia verificato un Evento Barriera;

“Prezzo di Emissione” indica, con riferimento ad ogni Serie, il prezzo dei Certificati, come determinato dall’Emittente alla Data di Emissione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Potranno essere previsti commissioni di collocamento e altri oneri a carico dell’investitore inclusi nel Prezzo di Emissione;

“Prezzo di Rimborso” indica la percentuale, pari o superiore al 100%, del Prezzo di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive o il valore predefinito indicato nelle Condizioni Definitive, comunque pari o superiore al Prezzo di Emissione;

“Programma” indica il presente programma di offerta di “Certificati a capitale parzialmente o totalmente protetto”;

“Protezione” indica la protezione indicata, sotto forma di percentuale, nelle Condizioni Definitive. In particolare, la protezione corrisponde alla percentuale minima (che potrà essere pari o inferiore al 100%, e sempre superiore allo 0% per i Certificati *Protection*) che, moltiplicato per il Prezzo di Rimborso, determina l’importo di Liquidazione minimo che l’investitore potrà percepire alla scadenza;

“Quantitativo Offerto Minimo” indica, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il quantitativo minimo dell’Offerta. Ove previsto, e nel caso non sia raggiunto, l’Emittente si riserva di ritirare l’Offerta;

“Rainbow” indica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, che hanno come Sottostante un Paniere e che, al fine di rilevare il Valore di Riferimento del Sottostante, ad ogni Componente il Paniere, viene attribuito un peso percentuale (wk), definito all’emissione e indicato nelle Condizioni Definitive. Tale peso percentuale (wk) viene attribuito

in funzione della *performance* registrata da ciascun Componente il Paniere rispetto a quella degli altri Componenti il Paniere, secondo quanto meglio specificato nel seguito nella definizione di Valore di Riferimento e secondo quanto specificato nel Paragrafo 4.13 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire – Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

“Record Date” indica il giorno lavorativo in cui l’investitore che risulta Portatore dei Certificati ha diritto a ricevere il pagamento del relativo Importo Addizionale Condizionato o del relativo Importo Addizionale Incondizionato alla/e relativa/e Data/e di Pagamento dell’/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o Data di Pagamento dell’/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. Tale giorno cade precedentemente a ciascuna Data di Pagamento dell’/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o Data di Pagamento dell’/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. La Record Date, ove applicabile, è specificata nelle Condizioni Definitive;

“Regolamento Emittenti” indica il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato ed integrato;

“Responsabile del Collocamento” indica il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che coordina il collocamento;

“Serie” indica ciascuna serie di Certificati offerta ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

“Singola Offerta” o **“Offerta”** indica l’offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive;

“Soggetti Incaricati del Collocamento” indica i soggetti, indicati nelle Condizioni Definitive.

“Sottostante” indica, per ciascuna Serie, il sottostante indicato nelle Condizioni Definitive come specificato al Paragrafo 4.14 (*Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire – Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa. Si precisa che il sottostante non avrà come riferimento criptovalute;

“Sottostante Multiplo” indica l’insieme di due o più Sottostanti non rappresentati da un Paniere (i) ricompresi in una delle seguenti tipologie: Azioni, Indici, *Commodities*, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, ETF; ovvero (ii) appartenenti ad una sola delle tipologie indicate;

“Sottostante Best of” indica, in caso di caratteristica *Best of*, il Sottostante, tra i diversi Sottostanti indicati nelle Condizioni Definitive, che abbia alla rilevante data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione (i) nel caso dei Certificati *Long*, la migliore *performance*, e (ii) nel caso dei Certificati *Short*, la peggiore *performance*, secondo quanto meglio specificato nel seguito nella definizione di Valore di Riferimento.

La *performance* di ciascun Sottostante sarà valutata confrontando il valore di tale Sottostante alla relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione rispetto al valore del medesimo Sottostante alla Data di Determinazione. Pertanto, la *performance* migliore sarà quella del Sottostante per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà maggiore rispetto agli altri Sottostanti, mentre la *performance* peggiore sarà quella del Sottostante per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà minore rispetto agli altri Sottostanti;

“Sottostante Worst of” indica, in caso di caratteristica *Worst of*, il Sottostante, tra i diversi Sottostanti indicati nelle Condizioni Definitive, che abbia alla rilevante data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione (i) nel caso dei Certificati *Long*, la peggiore *performance*, e (ii) nel caso dei Certificati *Short*, la migliore *performance*, secondo quanto meglio specificato nel seguito nella definizione di Valore di Riferimento.

La *performance* di ciascun Sottostante sarà valutata confrontando il valore di tale Sottostante alla

relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione rispetto al valore del medesimo Sottostante alla Data di Determinazione. Pertanto, la *performance* migliore sarà quella del Sottostante per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà maggiore rispetto agli altri Sottostanti, mentre la *performance* peggiore sarà quella del Sottostante per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione o durante il rilevante periodo di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà minore rispetto agli altri Sottostanti;

“**Strike**” indica (i) il valore specificato nelle Condizioni Definitive ovvero (ii) la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell’Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, lo *Strike* è il valore convenzionale specificato nelle Condizioni Definitive;

Si rappresenta inoltre che, ove il valore dello *Strike* non sia stato indicato nelle Condizioni Definitive, il valore definitivo del medesimo verrà comunicato secondo le modalità compatibili con il rilevante Sistema multilaterale di Negoziazione (“**MTF**”) sul quale sono negoziati i Certificati;

“**Termini e Condizioni**” indica il Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire – Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa;

“**Testo Unico**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e integrato;

“**Trigger Level**” indica per ogni Serie di Certificati *Express*, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive al fine di determinare l’Importo di Liquidazione, espresso (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*;

“**Valore di Riferimento**” indica, salvo quanto riportato al Paragrafo 4.15 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire – Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa,

- (i) **Nel caso in cui i Certificati abbiano un unico Sottostante**, il valore del Sottostante, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato come valore puntuale alla Data di Valutazione o alla Data di Osservazione (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante) o alla Data di Osservazione della Barriera Storica (ove rilevante) o alla/e Data/e di Valutazione dell’/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell’Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante), o nel Periodo di Osservazione della (ove rilevante), ovvero, in caso di più Date di Valutazione o Date di Osservazione (ove rilevante) o Date di Osservazione della Barriera Storica (ove rilevante) o Date di Valutazione dell’/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante), calcolato come media aritmetica dall’Agente per il Calcolo senza prendere in considerazione cambi pubblicati successivamente;
- (ii) **Nel caso in cui i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante**, in cui ogni Componente il Paniere ha il relativo peso predefinito all’emissione, il valore determinato come media ponderata delle *performance* registrate dai singoli Componenti il Paniere. Tali *performance* sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla Data di Osservazione della Barriera Storica, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell’/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell’Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante), e il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla/e Data/e di Determinazione. In formula:

$$\sum_{i=1}^n w_i \frac{Si,T}{Si,0}$$

Dove

n : indica il numero dei Componenti il Paniere

w_i : indica il peso percentuale dell' i -esimo Componente il Paniere

$S_{i,T}$: indica il valore finale dell' i -esimo Componente il Paniere

$S_{i,0}$: indica il valore iniziale dell' i -esimo Componente il Paniere rilevato alla/e Data/e di Determinazione;

- (iii) **Nel caso di Certificati con caratteristica *Rainbow* (il Sottostante è sempre un Paniere)**, il valore determinato come media ponderata delle *performance* registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito, dove il relativo peso attribuito ad ogni Componente il Paniere dipende dalla *performance* registrata dai singoli componenti il Paniere gli uni rispetto agli altri. Tali *performance* sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla Data di Osservazione della Barriera Storica, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i e il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato come valore puntuale alla/e Data/e di Determinazione o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante);
- (iv) **Nel caso di Certificati con caratteristica *Best of***, il valore del Sottostante *Best of*, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato come valore puntuale alla Data di Valutazione o alla Data di Osservazione (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante) o alla Data di Osservazione della Barriera Storica (ove rilevante) o alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante);
- (v) **Nel caso di Certificati con caratteristica *Worst of***, il valore del Sottostante *Worst of*, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato come valore puntuale alla Data di Valutazione o alla Data di Osservazione (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante) o alla Data di Osservazione della Barriera Storica (ove rilevante) o alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i (ove rilevante) o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante);

“Valore di Riferimento Iniziale” indica, per ciascuna Serie di Certificati, il valore del Sottostante indicato nelle Condizioni Definitive in percentuale rispetto allo *Strike*.

Nel caso di Certificati *Protection* con Sottostante Multiplo, Valore di Riferimento Iniziale⁽ⁱ⁾ indica il valore di ciascun Sottostante⁽ⁱ⁾ indicato nelle Condizioni Definitive in percentuale rispetto allo *Strike*⁽ⁱ⁾.

Ai fini del calcolo dell'Importo Addizionale Condizionato, il Valore di Riferimento Iniziale potrà assumere valori percentuali diversi durante la vita dei Certificati;

Valore Finale indica, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il valore dei singoli Componenti il Paniere rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica alla/e Data/e di Valutazione o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla Data di Osservazione della Barriera Storica, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel Periodo di Osservazione (ove rilevante);

“Valore Iniziale” indica, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il valore dei singoli Componenti il Paniere rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica alla/e Data/e di Determinazione;

“Valuta di Emissione” indica l'Euro o la diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive;

“Valuta di Riferimento del Sottostante” indica la valuta di riferimento del Sottostante specificata nelle Condizioni Definitive.

“Worst of” indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, che hanno come Sottostante un determinato numero di Sottostanti (maggiore di uno) della medesima tipologia e che al fine di rilevare il Valore di Riferimento del Sottostante considerano il Sottostante che abbia ottenuto la peggiore *performance* in caso di Certificati *Long* o la migliore *performance* in caso di Certificati *Short*.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Il programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto concerne l'offerta al pubblico di Certificati – del tipo *investment certificates* – denominati Certificati *Bonus* (Certificati *Bonus*, Certificati *Bonus Cap*, Certificati *Bonus Plus*, Certificati *Short Bonus*, Certificati *Short Bonus Cap*, Certificati *Short Bonus Plus*), Certificati *Cash Collect* (Certificati *Cash Collect* e Certificati *Short Cash Collect*), Certificati *Express* (Certificati *Express* e Certificati *Short Express*) e Certificati *Protection* (Certificati *Protection*, Certificati *Protection con Cap*, Certificati *Short Protection* e Certificati *Short Protection con Cap*).

La seguente descrizione generale deve essere letta come un'introduzione alla Nota Informativa e costituisce una descrizione generale del Programma di offerta dei Certificati descritti nella presente Nota Informativa, in conformità all'articolo 25 del Regolamento Delegato 980. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e nei documenti inclusi mediante riferimento, e, con specifico riferimento a ciascun Certificato, nelle relative condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”).

La Nota Informativa è redatta in conformità al Regolamento Delegato 980 e al Regolamento Emittenti.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti inclusi mediante riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Modena, via San Carlo, 8/20 e sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-conclude-2023/2024>. Ciascun potenziale investitore può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell'ambito del Programma descritto nella presente Nota Informativa, BPER potrà offrire in una o più emissioni (ciascuna un'“**Offerta**”), Certificati aventi le caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa. In occasione di ciascuna Offerta, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive dei Certificati e delle condizioni dell'Offerta, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'Offerta. Alle singole Condizioni Definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi della specifica emissione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento Prospetti e dal Regolamento Delegato 980 (la “**Nota di Sintesi**”).

I termini di seguito utilizzati, ove non diversamente previsto, hanno lo stesso significato loro attribuito nel Glossario.

1. RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1.1. Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nella Nota Informativa

BPER Banca S.p.A. avente sede legale in Modena, via San Carlo, 8/20, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati, delle informazioni e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

1.2. Dichiarazione delle persone responsabili della Nota Informativa

BPER Banca S.p.A., avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, dichiara che le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3. Dichiarazioni o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti.

1.4. Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

1.5. Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB, in qualità di autorità competente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- b) la CONSOB approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

2. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AI CERTIFICATI

2.1 RISCHI CONNESSI ALLA NATURA DEI TITOLI

2.1.1 Rischio correlato alla complessità dei Certificati

I Certificati, in quanto strumenti finanziari che incorporano una componente derivata, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

2.1.2 Rischio di perdita del capitale investito

I certificati potrebbero prevedere, nelle condizioni definitive, una protezione pari o inferiore al 100%, fermo restando che per i certificati *protection* tale protezione sarà sempre fissata in misura maggiore dello 0%.

Si segnala che l'investimento nei Certificati, ove sia prevista una Protezione inferiore al 100%, è soggetto al rischio di perdita anche totale delle somme investite.

In particolare, con riferimento ai Certificati *Bonus*, *Cash Collect* ed *Express* (con Barriera), gli investitori potrebbero subire una perdita anche totale del capitale investito, nel rispetto dell'eventuale protezione prevista, qualora si verifichi l'Evento Barriera, ossia al raggiungimento o al superamento (ovvero esclusivamente al superamento) da parte del Sottostante di una determinata percentuale (Barriera) del Valore Iniziale del Sottostante medesimo. Pertanto, qualora si verifichi tale evento, l'investitore potrebbe subire una perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

I Certificati *Protection* prevedono una protezione parziale o totale del capitale investito. Questi consentono di proteggere solo la quota di capitale investito pari alla Protezione che sarà fissata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione e che potrà essere pari o inferiore al 100%, ma sarà sempre superiore allo 0%.

Pertanto, con riferimento ai Certificati *Protection*, gli investitori potrebbero incorrere, qualora la protezione sia fissata in misura inferiore al 100%, in una perdita parziale del capitale investito pari alla differenza tra la Protezione prevista ed il 100%.

Al riguardo, si evidenzia che nel caso dei Certificati *Protection* con doppio scenario, l'investitore subirà una perdita parziale del capitale investito, qualora il valore finale del Sottostante nello scenario sfavorevole risultasse anche inferiore allo *Strike* (Certificati *Protection Long*) ovvero superiore al medesimo (Certificati *Protection Short*).

Inoltre, con riferimento ai Certificati *Protection* con scenario unico, l'investitore potrebbe subire una perdita parziale del capitale investito qualora la performance del Sottostante, rapportata allo *Strike*, risultasse inferiore alla percentuale non protetta del capitale investito. Al riguardo, si evidenzia che potrebbe determinarsi una perdita del capitale investito anche in presenza di una *performance* favorevole del Sottostante, per effetto della partecipazione che sarà applicata alla medesima (Partecipazione *Up* ovvero Partecipazione *Down*).

Da ultimo, si segnala che qualora la Valuta di Emissione dei Certificati sia diversa da quella di riferimento per l'investitore, un deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore potrebbe comportare una perdita, anche totale, del capitale

investito anche in presenza di un andamento favorevole del Sottostante, ovvero un'accentuazione della perdita del capitale investito in caso di andamento sfavorevole del Sottostante e nonostante la presenza di una Protezione.

2.1.3 Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione dei Certificati

Tutti i pagamenti saranno effettuati nella Valuta di Emissione dei Certificati, la quale potrà anche essere diversa dall'Euro e scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti. Pertanto, qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), questi, pur in presenza di una Protezione totale o parziale del capitale investito, sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto.

Si segnala che il deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore potrebbe comportare una perdita, anche totale, del capitale investito anche in presenza di un andamento favorevole del Sottostante, ovvero un'accentuazione della perdita del capitale investito in caso di simultaneo andamento sfavorevole del Sottostante e nonostante la presenza di una Protezione. Tale perdita di capitale potrebbe essere anche maggiore rispetto al livello della protezione comportando pertanto la corresponsione di un Importo di Liquidazione inferiore al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione.

2.1.4 Rischio relativo alla Barriera nei Certificati *Bonus*, *Cash Collect* ed *Express* (con Barriera)

I Certificati *Bonus*, i Certificati *Cash Collect* e i Certificati *Express* (con Barriera) prevedono una percentuale predeterminata (la Barriera) che, moltiplicata per il Valore Iniziale del Sottostante, identifica un livello del Sottostante medesimo (Livello Barriera). In particolare, i suddetti Certificati permettono all'investitore di ottenere, a scadenza, differenti Importi di Liquidazione, al verificarsi o meno dell'Evento Barriera. Il verificarsi di tale Evento Barriera dipenderà, tra l'altro, dal valore a cui l'Emittente fisserà tale Barriera rispetto allo *Strike*. Se il livello della Barriera è fissato in prossimità dello *Strike*, risulta essere maggiore la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione dipenderà dalla *performance* del Sottostante ovvero sarà equivalente al prodotto tra la Protezione e il Prezzo di Rimborso e pertanto l'investitore sarà esposto alla perdita anche totale del capitale investito, qualora la Protezione sia stata fissata pari a zero. Si rinvia al Paragrafo 2.1.2 (*Rischio di perdita del capitale investito*).

Nel caso di Certificati *Long*, il valore della Barriera sarà sempre inferiore allo *Strike*, mentre, nel caso di Certificati *Short*, il valore della Barriera sarà sempre superiore allo *Strike*.

L'investitore deve, inoltre, considerare che, a parità di condizioni, la probabilità che l'Evento Barriera si verifichi è tanto maggiore quanto più alta è la volatilità del Sottostante.

Inoltre, l'estensione del periodo di osservazione della Barriera può incidere sulla rischiosità dei Certificati. Infatti, maggiore è il numero delle date comprese in tale periodo di osservazione dell'Evento Barriera, maggiore è la probabilità che si verifichi un Evento Barriera. Al riguardo, si evidenzia che la rischiosità che si verifichi l'Evento Barriera sarà più elevata nel caso in cui l'osservazione di tale evento avvenga nel continuo per tutto il Periodo di Osservazione.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera (o l'Evento Barriera 1 e l'Evento Barriera 2), i Portatori ne saranno informati mediante avviso riportato sul sito web dell'Emittente.

2.1.5 Rischio relativo alla Partecipazione, alla Partecipazione *Up* e alla Partecipazione *Down*

La Partecipazione contribuisce a determinare l'Importo di Liquidazione e quindi l'entità del rendimento a scadenza dei Certificati.

Con riferimento ai Certificati *Protection* (di tipo *long*), sia con scenario unico che con scenario doppio, qualora sia prevista l'applicazione alla *performance* di una Partecipazione *Up* inferiore al 100%, soltanto una frazione della *performance* in aumento del Sottostante, nella misura della partecipazione prevista, parteciperà alla determinazione dell'Importo di Liquidazione. Pertanto, una partecipazione inferiore al 100% significa che l'entità del rendimento del certificato non sarà uguale

a quella del sottostante. Pertanto, in tal caso, il rendimento del Certificato *Protection* sarà inferiore a quello del sottostante del medesimo.

Analogamente, con riferimento ai Certificati *Short Protection*, sia con scenario unico che con scenario doppio, una Partecipazione *Down* alla *performance* del Sottostante inferiore al 100% determina, soltanto una frazione della *performance* in diminuzione del Sottostante, nella misura della partecipazione prevista, parteciperà alla determinazione dell'Importo di Liquidazione. Pertanto, anche in tal caso, il rendimento dei Certificati *Short Protection* sarà inferiore a quello del sottostante del medesimo.

Inoltre, si segnala che la previsione di una Partecipazione maggiore del 100% con riferimento ai Certificati *Short Bonus*, *Short Cash Collect*, *Short Express* e *Short Protection* con doppio scenario, determinerebbe una maggiore probabilità che gli investitori subiscano una perdita del capitale investito qualora il valore finale sottostante risultasse maggiore dello Strike e la protezione sia stata fissata in misura inferiore al 100%.

Infine, qualora le partecipazioni siano fissate con le modalità sopra descritte, ciò avrebbe anche l'effetto di accrescere il rendimento negativo dei Certificati rispetto al Sottostante in caso di *performance* sfavorevole del medesimo.

2.1.6 Rischio relativo al livello dello Strike

Il valore e il rendimento dei Certificati dipendono anche dal valore dello Strike.

Infatti, il posizionamento dello Strike, al momento dell'emissione, rispetto al valore dell'attività sottostante influenza il rendimento potenziale dei Certificati. In particolare, nel caso dei Certificati *Long*, ove lo Strike sia fissato in misura superiore al valore iniziale del Sottostante, la *performance* favorevole per l'investitore del Sottostante sarà solo parzialmente valorizzata nel calcolo dell'Importo di Liquidazione, in quanto quest'ultimo rifletterà la *performance* del Sottostante solo in parte, non tenendo conto della differenza tra lo Strike e il valore iniziale del Sottostante. Viceversa, in caso di *performance* sfavorevole per l'investitore, questi potrebbe essere esposto ad una maggiore perdita rispetto a quella a cui sarebbe esposto ove lo Strike fosse fissato in misura pari al valore iniziale del Sottostante, in quanto si determinerà una perdita che sarà correlata ad una *performance* negativa che darà conto non solo dell'effettiva riduzione di valore del Sottostante rispetto al suo valore iniziale ma anche dell'ulteriore differenza tra il valore iniziale del Sottostante e lo Strike.

Nel caso dei Certificati *Short*, ove lo Strike sia fissato in misura inferiore al valore iniziale del Sottostante, la *performance* favorevole per l'investitore del Sottostante sarà solo parzialmente valorizzata nel calcolo dell'Importo di Liquidazione, in quanto quest'ultimo rifletterà la *performance* del Sottostante solo in parte, non tenendo conto della differenza tra il valore iniziale del Sottostante e lo Strike. Viceversa, in caso di *performance* sfavorevole del Sottostante per l'investitore, questi potrebbe essere esposto ad una maggiore perdita rispetto a quella a cui sarebbe esposto ove lo Strike fosse fissato in misura pari al valore iniziale del Sottostante, in quanto si determinerà una perdita che sarà correlata alla *performance* positiva che darà conto non solo dell'effettiva crescita di valore del Sottostante rispetto al suo valore iniziale ma anche dell'ulteriore differenza tra il valore iniziale del Sottostante e lo Strike.

L'investitore deve tenere presente che lo Strike potrà essere rappresentato, oltre che da un valore fisso predeterminato anche da una percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica alla Data di Determinazione. In tali ultimi casi, all'investitore pertanto potrebbe essere noto il valore dello Strike successivamente a quando viene effettuato l'investimento.

2.1.7 Rischio relativo alla Partecipazione Autocallable inferiore al 100% (in caso di caratteristica Autocallable e nel caso dei Certificati Express)

Nel caso di Certificati *Long* con caratteristica *Autocallable* e nel caso di Certificati *Express* (che prevedono sempre tale caratteristica), ove sia previsto un Ammontare di Liquidazione Anticipata variabile, il rendimento dei Certificati dipenderà, oltre che dai fattori tipici dei Certificati, anche da

un fattore di partecipazione, indicato nelle Condizioni Definitive, che verrà applicato alla *performance* registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike* ai fini della determinazione dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. In particolare, qualora le Condizioni Definitive prevedano un fattore di partecipazione inferiore al 100%, l'investitore potrà beneficiare solo parzialmente dell'eventuale *performance* positiva del Sottostante maturata alla data di osservazione della Condizione di Liquidazione Anticipata.

Un livello di *autocallability* inferiore a 100% rispetto al valore iniziale del Sottostante implica una maggiore probabilità di richiamo automatico del certificato.

Si segnala altresì che in caso di Liquidazione Anticipata Automatica, sussiste il rischio di reinvestimento: qualora le condizioni di mercato nel momento in cui si verifica tale condizione non fossero così vantaggiose rispetto a quelle esistenti nel momento in cui si è investito in tale prodotto, il detentore perderebbe tutti i potenziali futuri proventi del prodotto (ad esempio gli importi addizionali e alla partecipazione finale del sottostante).

2.1.8 Rischio relativo alla presenza del *Cap*

Nel caso di Certificati che prevedano un *Cap* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, l'investitore deve tener presente che in tal caso l'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che potrà conseguire sarà pari al prodotto tra il prezzo di rimborso e la percentuale relativa al *Cap*. Nel caso in cui sia previsto un *Cap 1* e un *Cap 2*, l'Importo di Liquidazione massimo che l'investitore potrà conseguire in tal caso sarà pari al prodotto tra il prezzo di rimborso e il *Cap 1*.

Pertanto, in presenza di un *Cap*, l'investitore non potrà beneficiare della *performance* eventualmente più favorevole del sottostante ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione e il rendimento del Certificato sarà inferiore a quello che avrebbe ottenuto con l'investimento diretto sul Sottostante.

Inoltre, si segnala che con riferimento ai Certificati *Bonus Cap* e ai Certificati *Short Bonus Cap*, nel caso in cui il *Cap* sia pari al *Bonus*, l'investitore potrà conseguire come ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione il prodotto tra il Prezzo di Rimborso ed il *Cap*.

2.1.9 Rischio relativo al *Trigger Level*

Salvo ove si sia verificata la Condizione di Liquidazione Anticipata, i Certificati *Express* e i Certificati *Short Express* permettono all'investitore di ricevere a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, (i) nel caso di Certificati *Express*, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o superiore rispetto al *Trigger Level*, (ii) nel caso di Certificati *Short Express*, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o inferiore rispetto al *Trigger Level*.

In tal senso, l'Importo di Liquidazione che sarà pagato ai Portatori a scadenza, dipenderà dal valore a cui l'Emittente ha fissato tale *Trigger Level*. Si segnala che l'Emittente, nella sua discrezionalità, potrebbe fissare in relazione ai Certificati da emettersi un valore del *Trigger Level* distante rispetto al valore iniziale del relativo Sottostante.

In particolare, più alto verrà fissato il *Trigger Level*, in caso di Certificati *Express*, o più basso in caso di Certificati *Short Express* rispetto al valore iniziale del sottostante, più alto sarà il rischio che l'investitore si trovi a scadenza in uno scenario sfavorevole che potrebbe comportare la perdita anche totale del capitale investito nonché di non percepire l'Importo a scadenza Addizionale Finale.

2.1.10 Rischio di prezzo

Durante la vita dei Certificati, il prezzo dei Certificati dipende in misura significativa dall'andamento del Sottostante al quale i Certificati sono correlati, nonché da altri fattori, quali, in particolare, la volatilità del Sottostante, il valore della Barriera, il valore della Barriera 1 e della Barriera 2, del *Trigger Level*, la durata residua dei Certificati, il livello dei tassi di interesse del mercato monetario, i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari).

Si precisa inoltre che in caso di Protezione inferiore al 100%, tale circostanza potrà influenzare il prezzo dei Certificati.

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione dei Certificati potrà comprendere commissioni di

collocamento e/o altri oneri. Al riguardo, si rinvia al Paragrafo 2.4.3 (*Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione*).

2.1.11 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione

Nel corso del 2022, lo scoppio e il perdurare della crisi russo-ucraina ed il conseguente acuirsi della crisi energetica e del gas hanno provocato, insieme ad altri fattori, un aumento dell'inflazione in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea. In particolare, l'economia italiana ha subito, in misura relativamente maggiore rispetto ad altre economie dell'area Euro, il mutamento economico derivante dall'aumento dei prezzi di energia e beni di prima necessità: infatti, i consumi delle famiglie, dopo una crescita sostenuta nei trimestri centrali del 2022, sono diminuiti nella parte finale dell'anno, risentendo dell'impatto del marcato aumento dei prezzi al consumo sul reddito disponibile.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, gli investitori devono considerare che gli sviluppi di tale fenomeno inflattivo, non prevedibile dall'Emittente alla data della Nota Informativa, potrebbe avere un impatto negativo sul rendimento reale dei Certificati, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione. In particolare, anche ove i Certificati prevedano un meccanismo di capitale totalmente o parzialmente protetto, questo non determinerà una protezione dagli effetti dell'inflazione tale per cui il relativo rendimento reale, rivalutato sulla base dell'andamento dell'inflazione, potrebbe anche risultare negativo.

2.1.12 Rischio relativo all'Importo di Liquidazione dei Certificati *Cash Collect*

L'investitore deve tenere presente che, con riferimento ai Certificati *Cash Collect*, nello scenario in cui non si sia verificato l'Evento Barriera, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione predeterminato pari al Prezzo di Rimborso e non parteciperà ad eventuali apprezzamenti (Certificati *Long*) o deprezzamenti (Certificati *Short*) di valore del Sottostante che potrebbero essere favorevoli per l'investitore.

2.1.13 Rischio relativo al mancato pagamento degli Importi Addizionali Condizionati

L'investitore deve tenere presente che i Certificati non assicurano, ove sia previsto, il pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato (nonché degli Importi Addizionali Condizionati 1, 2 e 3, ove previsti), poiché il relativo pagamento è subordinato al verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato (ovvero agli eventi previsti per gli eventuali ulteriori Importi Addizionali Condizionati 1, 2 e 3).

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato. Tale possibilità potrà essere altresì prevista per l'Importo Addizionale Condizionato 1, l'Importo Addizionale Condizionato 2, l'Importo Addizionale Condizionato 3, l'Importo Addizionale Condizionato *Accrual* e l'Importo Addizionale Condizionato *Range Accrual*.

Infine, l'investitore deve tenere presente che, ove l'Importo Addizionale Condizionato sia rappresentato da un importo variabile, calcolato secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, subordinatamente al verificarsi della condizione prevista, l'Importo Addizionale Condizionato non potrà comunque superare la percentuale relativa al *Coupon CAPT* prevista alla relativa Data di Pagamento moltiplicata per il prezzo di rimborso.

2.1.14 Rischio relativo all'Importo Addizionale Condizionato

I Certificati *Long* prevedono con riferimento all'Importo Addizionale Condizionato che qualora sia di tipo variabile (nonché degli Importi Addizionali Condizionati 1, 2 e 3, ove previsti) maturerà il diritto al pagamento del medesimo, sebbene si sia verificato il relativo Evento Importo Addizionale Condizionato, qualora il valore del Sottostante (il "valore di riferimento") risultasse maggiore dello *Strike*.

Al verificarsi di tale circostanza, l'Importo Condizionato Variabile (nonché degli Importi Addizionali Condizionati 1, 2 e 3, ove previsti) dipenderà dalla partecipazione prevista (Partecipazione T) all'entità dell'aumento del Sottostante rispetto allo *Strike* rilevato alla relativa data di valutazione.

Al riguardo, si segnala che potrà essere prevista una percentuale minima e/o massima per l'Importo Addizionale Condizionato Variabile (*Coupon FloorT* e/o *Coupon CAPT*) applicabile al prezzo di emissione ai fini della determinazione dell'Importo Addizionale Condizionato.

Nel caso in cui sia prevista una Partecipazione T pari a 0, la determinazione dell'Importo Addizionale Condizionato Variabile corrisponderà al minimo previsto del *couponT* ovvero a 0 nel caso dei Certificati *Cash Collect*.

2.1.15 Rischio legato alla Liquidazione Anticipata Automatica (in caso di caratteristica Autocallable e nel caso dei Certificati Express)

Qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, i Certificati saranno soggetti alla Liquidazione Anticipata Automatica nel caso in cui il valore del Sottostante, ad una delle date previste, dovesse raggiungere una percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante (la "**Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica**"). Nel caso si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata. Tale Ammontare di Liquidazione Anticipata potrà, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, essere un importo fisso (pari o superiore al Prezzo di Emissione), oppure, con riferimento ai soli Certificati *Long*, un ammontare variabile legato alla *performance* registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike* alla Data di Osservazione.

Pertanto, in caso di Liquidazione Anticipata, l'investitore potrebbe non essere in grado di reinvestire i proventi della liquidazione ottenendo un rendimento effettivo pari a quello applicato ai Certificati liquidati. I potenziali investitori devono valutare il rischio di reinvestimento alla luce delle alternative d'investimento disponibili in quel momento sul mercato.

Si rappresenta, inoltre, come, nel caso si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata, il Portatore perderebbe, ove previsti, il diritto al percepimento degli Importi Addizionali Condizionati ovvero degli Importi Addizionali Condizionati 1, degli Importi Addizionali Condizionati 2 e/o degli Importi Addizionali Condizionati 3 nonché degli Importi Addizionali Incondizionati e dell'Importo di Liquidazione alla scadenza.

Infine, si precisa che l'Ammontare di Liquidazione Anticipata potrebbe non riflettere in caso di importo prefissato ovvero, riflettere solo parzialmente, in caso di importo variabile (per effetto della percentuale massima prevista del *CapT* cui sarà soggetto) la *performance* più favorevole del Sottostante che dovesse maturare alla data di osservazione dell'evento.

2.1.16 Rischio di estinzione anticipata e liquidazione

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute modifiche legislative, regolamentari o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, l'Emittente stesso potrà, a sua ragionevole discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati, inviando una comunicazione ai Portatori secondo le modalità indicate al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) della Nota Informativa.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato degli stessi, come determinato dall'Agente per il Calcolo. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità indicate al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) della Nota Informativa.

Inoltre, nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati, il Portatore perderebbe il diritto al percepimento degli Importi Addizionali Condizionati ovvero degli Importi Addizionali Condizionati 1, degli Importi Addizionali Condizionati 2 e/o degli Importi Addizionali Condizionati

3, ove previsti, e degli Importi Addizionali Incondizionati, ove previsti, e dell'Importo di Liquidazione alla scadenza, il cui pagamento è eventualmente previsto successivamente alla data di estinzione anticipata.

2.1.17 Rischio relativo all'estinzione e liquidazione anticipata dei Certificati *Protection* in applicazione della disciplina MREL

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà a favore dell'Emittente di rimborsare anticipatamente i Certificati *Protection* al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente i Certificati nelle modalità indicate nelle Condizioni Definitive, nei limiti delle leggi applicabili, corrispondendo, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo pari al valore di mercato degli stessi, determinato dall'Agente di Calcolo che potrà essere anche inferiore al Prezzo di Emissione dei Certificati *Protection*. Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i criteri di determinazione del valore di mercato in relazione alla predetta ipotesi di estinzione anticipata dei Certificati.

In particolare tale evento si verifica ove tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una Serie di Certificati sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, fatta eccezione per taluni casi di limitazione del verificarsi di tale evento descritti nel Capitolo 4, Paragrafo 4.8 della Nota Informativa.

L'applicabilità dei requisiti minimi per le passività ammissibili è soggetta all'applicazione nell'Unione Europea e in Italia della Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria.

Ove i Certificati debbano essere rimborsati anticipatamente, non vi sarà alcuna garanzia che i portatori dei Certificati saranno in grado di reinvestire i ricavi del rimborso ad un tasso di interesse significativo quanto più alto è il tasso di interesse dei Certificati rimborsati. I potenziali investitori dovrebbero tenere in considerazione il rischio di reinvestimento rispetto ad altri investimenti disponibili in quel determinato momento. Inoltre, un Evento che Esclude la Qualificazione MREL potrebbe determinare la riduzione del prezzo di mercato dei Certificati.

2.1.18 Rischio di cambiamento del regime fiscale

Il rischio di cambiamento del regime fiscale è connesso al fatto che i valori netti relativi alla corresponsione dell'Importo di Liquidazione sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data delle Condizioni Definitive.

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi dei Certificati sono ad esclusivo carico dell'investitore ed i valori lordi e netti relativi alla corresponsione dell'Importo di Liquidazione ovvero dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, ove previsto nelle Condizioni Definitive, sono indicati nelle Condizioni Definitive e calcolati sulla base del regime fiscale applicabile in vigore in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive.

Non è possibile prevedere se il regime fiscale sulla base del quale i valori netti relativi alla corresponsione dell'Importo di Liquidazione, vigente alla data di pubblicazione delle specifiche Condizioni Definitive, potrà subire eventuali modifiche durante la vita dei Certificati né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento ai Certificati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili ai Certificati a scadenza.

A tale proposito, il Capitolo 4, Paragrafo 4.12 (*Regime fiscale*) della Nota Informativa riporta una breve descrizione del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e cessione dei Certificati per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

In aggiunta, si segnala che eventuali maggiori prelievi fiscali sui Certificati, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento dei Certificati al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore

prelievo fiscale.

2.1.19 Rischio di assenza di *rating* dei Certificate

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa siano oggetto di *rating*. Tale *rating*, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Non vi è quindi disponibilità immediata dell'indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità dei Certificati.

2.2 RISCHI RELATIVI AL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALL'EMITTENTE

2.2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

L'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi ai Certificati. Al sottoscrittore, quindi, potrebbero non venire corrisposti i flussi di pagamento anche al verificarsi delle condizioni che li determinerebbero.

Per la corresponsione degli importi dovuti in relazione ai Certificati risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di alcuna garanzia per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

Sottoscrivendo o acquistando i Certificati oggetto della presente Nota Informativa, il sottoscrittore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento delle eventuali cedole nel corso della vita del Certificato e per il pagamento dell'Importo di Liquidazione a scadenza.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 comma 1 *bis* del Testo Unico Bancario prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi e successivamente gli obbligazionisti senior e i portatori dei Certificati.

Pertanto, in caso di sottoposizione dell'Emittente alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza dello stesso, il sottoscrittore perderà il diritto a percepire gli eventuali importi residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

2.2.2 Rischio connesso all'utilizzo del “*bail in*”

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (“**BRRD**”)

Ai sensi della BBRD, qualora la Banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, coloro che hanno investito in obbligazioni sopporterebbero il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove le Autorità di Risoluzione, al verificarsi di talune condizioni, utilizzino lo strumento del “*bail-in*”, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di conversione delle stesse in titoli di capitale.

In particolare, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, a condizione che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti.

Nell'applicazione dello strumento del *bail-in*, le Autorità di Risoluzione dovranno procedere (i) alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, ovvero, (ii) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, tenendo conto della seguente gerarchia:

- strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (*Common equity Tier 1*);

- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- strumenti di capitale di classe 2 (*Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli elementi di classe 2;
- debiti chirografari di secondo livello (*Senior non-preferred bond*);
- restanti passività sottoponibili al *bail-in*, nell'ambito delle quali sono incluse anche le obbligazioni *senior* ed i depositi bancari di importo superiore a Euro 100.000.

Nell'ambito delle "restanti passività sottoponibili al *bail-in*", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

2.2.3 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente

I Certificati potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria, attuale o prospettica, dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso, espresso altresì da un peggioramento del *rating*, ovvero dell'*outlook*¹, relativo all'Emittente nonché da indicatori di mercato quali ad esempio i *Credit Default Swap* qualora presenti.

I *rating* attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Certificati. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di mercato dei Certificati stessi. Tuttavia, poiché il rendimento dei Certificati dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto ai Certificati, un miglioramento dei *rating* attribuiti all'Emittente non diminuirà gli altri rischi correlati ai Certificati.

2.2.4 Rischio connesso ai vincoli regolamentari in relazione ad alcune tipologie di Certificati

Per poter essere qualificabili come passività ammissibili, i Certificati sono soggetti a particolari restrizioni, tenuto conto delle disposizioni dettate in materia di requisiti MREL contenute nel Regolamento 2013/575/UE (come modificato dal Regolamento 2019/876/UE (il "CRR II")) e nella BRRD II. In particolare, ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL, i Certificati sono qualificabili come passività ammissibili e pertanto saranno soggetti, tra l'altro, alle seguenti restrizioni:

- 1) i diritti derivanti da tali Certificati non potranno essere oggetto di accordi di compensazione o di *netting* che possano compromettere la capacità di assorbire le perdite in caso di risoluzione dell'Emittente;
- 2) i diritti derivanti da tali Certificati non saranno protetti da, né oggetto di, una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che ne aumenti il *ranking* (*seniority*) da parte dell'Emittente o da altri soggetti legati all'Emittente;
- 3) ai Portatori non sarà concesso il diritto di accelerare i futuri pagamenti derivanti da tali Certificati, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente

Tali restrizioni sono riflesse all'interno dei termini e condizioni che regolano i Certificati emessi al fine di soddisfare la Legislazione sui Requisiti MREL.

La presenza di tali limitazioni ai diritti dei Portatori potrebbe esporre questi ultimi al rischio che il loro investimento possa avere un rendimento minore di quello atteso, anche in ragione dell'impossibilità di esercitare taluni dei sopra menzionati diritti.

2.3 RISCHI CONNESSI AL SOTTOSTANTE

¹ L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* attribuito all'Emittente. L'*outlook* può essere positivo, negativo o stabile; nel primo caso le società di *rating* prevedono un miglioramento del *rating* per l'emittente presa in esame (rispetto all'ultima valutazione assegnata), nel secondo caso un peggioramento, nel terzo una situazione di stabilità/mantenimento. In presenza di eventi o condizioni suscettibili di produrre un impatto sui *rating* di alcune emittenti, le agenzie di *rating* mettono "sotto osservazione" il *rating*, esplicitando se le implicazioni sono positive o negative. In tal modo, si indica l'alta probabilità di un miglioramento o di un deterioramento della valutazione dell'agenzia che, sulla base delle informazioni in quel momento disponibili, non può determinare subito il nuovo livello di *rating*.

2.3.1 Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei Certificati, un aumento del valore del Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei Certificati *Long* (e viceversa in caso di diminuzione) ovvero una diminuzione del prezzo nel caso dei Certificati *Short* (e viceversa in caso di aumento).

I Certificati forniscono una protezione all'investimento. In particolare, la Protezione moltiplicata per il Prezzo di Emissione determina l'importo minimo che l'investitore riceverà alla scadenza, specificato nelle Condizioni Definitive.

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori, incluse operazioni societarie, distribuzione di dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui la Borsa Rilevante del Sottostante sia localizzata in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. In tal senso, cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei Certificati, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

2.3.2 Rischio relativo alla volatilità del Sottostante

Il valore dei Certificati è legato all'andamento della volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei Certificati. Si segnala che l'impatto della volatilità del Sottostante non è generalizzabile (nel senso che non è possibile definire una direzione univoca dell'incidenza della volatilità del Sottostante rispetto al prezzo dei Certificati) a causa (i) dell'impatto sul valore teorico dei Certificati da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, o (iii) dello specifico Sottostante considerato.

Si segnala che il verificarsi dell'Evento Barriera ovvero della circostanza che il Valore di Riferimento sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (nel caso di Certificati *Protection* e Certificati *Protection con Cap*) ovvero che il Valore di Riferimento Iniziale sia inferiore al Valore di Riferimento (nel caso di Certificati *Short Protection* e Certificati *Short Protection con Cap*) dipende anche dalla volatilità del Sottostante: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi la Barriera e si realizzi quindi un Evento Barriera.

Qualora il Sottostante sia costituito da un Paniere, la maggiore o minore volatilità del Paniere dipenderà anche da una maggiore o minore correlazione tra i Componenti il Paniere. Per maggiori informazioni, si rimanda al successivo Paragrafo 2.3.5 (*Rischio di correlazione tra i Componenti il Paniere*).

2.3.3 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "*benchmark*", potrebbe influire negativamente sul valore dei Certificati ad essi collegati.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del *Benchmark Regulation*, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli Amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli Amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da Amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 28 del *Benchmark Regulation*, potrebbe determinarsi un impatto

significativo sul rendimento dei Certificati qualora dovessero verificarsi modifiche all'indice di riferimento utilizzato come sottostante, ovvero la cessazione del medesimo.

Inoltre, si rinvia al seguente Paragrafo 2.3.13 (*Rischio di Eventi Rilevanti e di estinzione anticipata dei Certificati*) e al Paragrafo 2.3.14 della presente Sezione (*Rischio di Eventi di Turbativa di mercato*).

Con particolare riferimento alla discontinuità del Libor e di altri tassi interbancari, si segnala che, in data 27 giugno 2017, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (la "**Financial Conduct Authority**" – FCA) ha annunciato che, a far data dal 2021, non intende più richiedere alle banche facenti parte del *panel* di continuare a fornire all'Amministratore del Libor i tassi necessari alla sua determinazione, con la conseguenza che l'operatività del Libor non sarà garantita dopo tale data. Pertanto, non è possibile prevedere se e per quanto tempo il Libor continuerà ad essere calcolato. Inoltre, tale circostanza potrebbe avere l'effetto di modificare la performance del Libor rispetto al passato con conseguenze non prevedibili.

Nell'ipotesi in cui il Libor non sia più determinato su base continuativa o non sia più disponibile, il Tasso di Interesse quale sottostante dei Certificati sarà determinato applicando le disposizioni degli Eventi di Turbativa relativi ai Tassi di Interesse descritte nel Capitolo 4, Paragrafo 4.15 della presente Nota Informativa.

In particolare, il tasso di interesse potrebbe dipendere dalla circostanza che le banche di riferimento forniscano quotazioni per il rilevante tasso interbancario che, tuttavia, sulla base delle condizioni di mercato potrebbero non essere disponibili alla data rilevante.

Alla data della presente Nota Informativa non può, infine, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione del tasso Euribor o di altri tassi interbancari.

Quanto sopra descritto potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità dei Certificati.

Alla luce di quanto sopra, gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad un Certificato collegato ad un *benchmark*, sono tenuti a consultare i propri consulenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dalla nuova normativa.

2.3.4 Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante dei Certificati sia costituita da un Paniere, il valore e il rendimento del Certificato dipendono dal valore di tali Componenti il Paniere, dalla ponderazione attribuita a ciascun Componente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che in caso di Paniere, una diversa ponderazione attribuita ai Componenti il Paniere comporta un valore maggiore o minore del Paniere stesso.

2.3.5 Rischio di correlazione tra i Componenti il Paniere

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante dei Certificati sia costituita da un Paniere, il Portatore deve tenere presente che il valore e il rendimento dei Certificati dipendono dalla correlazione esistente tra i vari Componenti il Paniere. In caso di correlazione negativa tra le attività finanziarie l'andamento di queste ultime tenderà a essere divergente, con l'effetto di attenuare l'aumento o la diminuzione del valore del paniere, mentre in caso di correlazione positiva le attività finanziarie tenderanno ad avere un andamento uniforme, con l'effetto di determinare una maggiore sensibilità del valore del paniere alla variazione delle attività componenti il medesimo. Quanto maggiore è la correlazione tra i valori i Componenti del Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere.

2.3.6 Rischio relativo ai Certificati su Fondi

Qualora l'attività sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un Fondo (sia inteso come singola attività finanziaria sia come Componente il Paniere) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale fondo e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Il valore di alcune quote di fondi o il valore complessivo dell'investimento in un fondo di

investimento, in determinate condizioni, può essere influenzato negativamente in misura non indifferente dalle commissioni di amministrazione o gestione addebitate dal fondo.

Dato che il prezzo delle singole quote rispecchia le flessioni o le perdite di valore dei titoli acquistati dal fondo di investimento o dei suoi altri investimenti, vi è il rischio di un ribasso dei prezzi delle quote. Anche nel caso di un'ampia ripartizione e una forte diversificazione degli investimenti del fondo vi è il rischio che l'andamento globale di determinati mercati o borse si ripercuota con un ribasso dei prezzi delle quote. Nei fondi azionari questo potenziale di rischio è sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari).

Per i fondi focalizzati su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), il profilo di rischio è generalmente più elevato rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza di determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Nella misura in cui le quote di fondi siano eventualmente anche espresse in una valuta estera, anche le oscillazioni dei tassi di cambio possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote del fondo.

2.3.7 Rischio relativo ai Certificati su *Exchange Traded Fund*

Qualora il Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un *Exchange Traded Fund* (ETF) (sia inteso come singola attività finanziaria sia come Componente il Paniere) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale ETF e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Negli ETF puramente azionari il potenziale di rischio di perdita di valore è da considerarsi sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari). I fondi con focus su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), di norma, a seconda del loro regolamento, hanno un maggiore potenziale di rischio rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza da determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Analoga considerazione vale per i fondi che concentrano i propri investimenti su determinate classi di investimento, come le materie prime, ecc.

Inoltre, il Portatore deve tenere in considerazione (i) il maggior rischio derivante dall'ipotesi in cui l'ETF concentri gli investimenti in alcuni paesi emergenti; (ii) il rischio di correlazione che si verifica nell'ipotesi in cui gli investimenti dell'ETF o gli investimenti e le quote del fondo siano espressi in una valuta diversa dalla valuta in cui viene calcolato il NAV (*net asset value*) o il prezzo dell'ETF; (iii) il rischio derivante dall'ipotesi in cui il *benchmark* è espresso in una valuta diversa da quella del fondo; nonché (iv) i rischi derivanti dalla circostanza che l'ETF a differenza degli altri fondi non si caratterizza per una gestione attiva.

Mutamenti politici, restrizioni alla conversione valutaria, controlli sui cambi, imposte, limitazioni agli investimenti di capitali esteri, riflussi di capitale ecc. possono ripercuotersi negativamente sul risultato dell'ETF e quindi sul valore delle quote del fondo.

2.3.8 Rischio relativo al Sottostante Multiplo

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante dei Certificati *Protection* sia costituita da un Sottostante Multiplo, il valore e il rendimento del Certificato dipendono dal valore dei Sottostanti che rappresentano il Sottostante Multiplo, dalla ponderazione attribuita a ciascun Sottostante e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che in caso di Sottostante Multiplo, una diversa ponderazione attribuita ai Sottostanti che rappresentano il Sottostante Multiplo comporta un valore maggiore o minore del Sottostante Multiplo.

Il Portatore deve altresì tenere presente che quanto maggiore è la correlazione positiva tra i Sottostanti che rappresentano il Sottostante Multiplo (cioè quanto più il valore delle stesse tende a muoversi nella stessa direzione) tanto maggiore è il rischio che un andamento negativo del settore di riferimento coinvolga tutte le attività finanziarie considerate.

A tal riguardo occorre considerare che per i Certificati con Sottostante Multiplo al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione, (i) nel caso di Certificati *Protection*, solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento positivo, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento negativo si utilizzerà un valore pari a zero, mentre (ii) nel caso di Certificati *Short Protection* e Certificati *Short Protection con Cap*, saranno considerati solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento negativo, mentre per quei singoli Sottostanti che abbiano registrato un andamento positivo si utilizzerà un valore pari a zero. Inoltre, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione (i) per i Certificati *Protection con Cap* con Sottostante Multiplo di tipo 1, saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento positivo, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento negativo si utilizzerà un valore pari a zero, mentre (ii) per i Certificati *Protection con Cap* con Sottostante Multiplo di tipo 2, sarà presa in considerazione la somma ponderata delle singole *performance*, ciascuna *performance* soggetta ad un *Cap*, qualora questa risulti positiva.

2.3.9 Rischio relativo alla caratteristica *Rainbow*

Si segnala che, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante con caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano i Componenti il Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente per il Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per il Componente il Paniere con *performance* migliore, il peso del 30% per il Componente il Paniere con la seconda miglior *performance* e il peso del 20% per il Componente il Paniere con *performance* peggiore). Le percentuali dei pesi attribuibili all'interno del Paniere e i criteri oggettivi di allocazione dei pesi resteranno sempre gli stessi e non varieranno durante tutta la vita dei Certificati.

La scelta di attribuire pesi differenti a un sottoinsieme di attività costituenti il *basket* potrebbe configurarsi come una scelta più rischiosa rispetto ad un paniere equipesato. Pertanto, l'utilizzo come Sottostante di un paniere con caratteristica *Rainbow* potrebbe impattare negativamente sul rendimento dei Certificati qualora fosse attribuito nelle Condizioni Definitive un peso maggiore alle *performance* che saranno maggiormente sfavorevoli.

Inoltre, qualora la scelta dei costituenti del paniere fosse caratterizzata da attività denominate in valute differenti, si aggiungerebbe come ulteriore fattore di rischio legato al tasso di cambio (in gergo tecnico noto come "effetto quanto").

Si segnala infine che una correlazione positiva tra le attività che costituiscono il paniere rende più volatile il paniere con la conseguenza di accentuare le variazioni in diminuzione o in aumento dello stesso.

2.3.10 Rischio relativo alla caratteristica *Worst of*

Nell'ipotesi in cui i Certificati siano emessi con caratteristica *Worst of*, occorre considerare che in tal caso il Sottostante è rappresentato da più Sottostanti e, ai fini dell'Evento Barriera, della Liquidazione Anticipata Automatica e del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, si considererà per i Certificati *Long* con caratteristica *Worst of* il Sottostante con la peggior *performance* (o con la migliore *performance* nel caso di Certificati *Short*) (Sottostante *Worst of*).

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono, in caso di Certificati *Long* con la caratteristica *Worst of*, dall'andamento del Sottostante con la peggior *performance* (o con la migliore *performance* nel caso di Certificati *Short*).

Inoltre, l'investitore deve tenere presente che il valore e il rendimento dei Certificati dipendono dalla correlazione esistente tra i vari Sottostanti. In particolare, in caso di Certificati con caratteristica *Worst of*, minore sarà la correlazione tra i Sottostanti e maggiori saranno le probabilità che si verifichi l'Evento Barriera, ovvero, nel caso di Certificati *Protection*, il Valore di Riferimento risulti minore del Valore di Riferimento Iniziale, mentre minori saranno le probabilità che si

verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato e/o la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, con conseguenze sulle condizioni di Liquidazione Anticipata Automatica e sull'Importo di Liquidazione.

Si segnala infine che, nel caso di un paniere *Worst of*, l'Evento Barriera si intende verificato anche qualora ciò avvenga anche per un solo componente del paniere.

2.3.11 Rischi connessi a mercati emergenti

Qualora il Sottostante sia legato a mercati emergenti, il Portatore deve tenere presente che tale investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di tali mercati, ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più genericamente alle condizioni di funzionamento e di supervisione dei mercati medesimi.

2.3.12 Rischio relativo all'assenza di interessi / dividendi

I Certificati non conferiscono al Portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere il pagamento delle eventuali cedole nel corso della vita del Certificato e il pagamento dell'Importo di Liquidazione a scadenza.

Parimenti, i Certificati non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento corrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari.

2.3.13 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti

Nel caso di Certificati *Long*, nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario, ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le date di valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato come valore puntuale alla Data di Valutazione del Sottostante (il “**Valore di Riferimento**”) o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla Data di Osservazione della Barriera Storica, alle Date di Osservazione e alle Date di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati o nel Periodo di Osservazione per il Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati potrà risultarne negativamente influenzato, fermo restando che l'investitore beneficerà in ogni caso di un Importo di Liquidazione minimo, indipendente dal livello del Valore di Riferimento, pari alla Protezione.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei Certificati, le Date di Valutazione o la data di termine del Periodo di Osservazione e, ove rilevante, la Data di Osservazione della Barriera Storica, le Date di Osservazione e le Date di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati o la data di termine del Periodo di Osservazione per il Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, saranno fissate in modo da evitare, per quanto possibile, che le stesse coincidano o siano in prossimità di una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

2.3.14 Rischio di Eventi Rilevanti e di estinzione anticipata dei Certificati

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti “Eventi Rilevanti” relativi al Sottostante (si veda, per maggiori dettagli, il Capitolo 4, Paragrafo 4.15 della Nota Informativa), l'Agente per il Calcolo procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Al verificarsi dei suddetti eventi, l'Agente per il Calcolo, come detto sopra, potrà rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati ovvero estinguerli anticipatamente, corrispondendo a ciascun Portatore, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato dei Certificati medesimi, come determinato dall'Agente per il Calcolo ai sensi del

Paragrafo 4.15 (*Eventi di Turbativa di mercato ed Eventi Rilevanti*). L'Agente per il Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile sul sito dell'Emittente e degli eventuali collocatori.

2.3.15 Rischio di Eventi di Turbativa di mercato

Al verificarsi di uno degli Eventi di Turbativa di Mercato che causino la turbativa della regolare rilevazione del Sottostante, con riferimento ai Certificati offerti ai sensi della presente Nota Informativa, potranno essere utilizzati criteri alternativi di determinazione del valore del Sottostante, i quali, sebbene improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato nonché volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, potrebbero incidere, in modo potenzialmente negativo, sui Certificati medesimi.

2.3.16 Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al Sottostante.

Le Condizioni Definitive contengono indicazioni sulle fonti ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet del relativo emittente o *Sponsor* (in caso di Indice) o del mercato in cui sono scambiati i Sottostanti nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Refinitiv* e *Bloomberg*.

Pertanto, il Portatore dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Tale ed eventuale assenza di informazioni o la difficoltà nel reperire le stesse potrebbe comportare conseguenze negative sull'investimento effettuato dal Portatore.

2.4 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E ALL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

2.4.1 Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con valore teorico, il quale potrebbe essere anche inferiore al Prezzo di Emissione.

Si precisa che i Certificati non saranno oggetto di ammissione alla negoziazione presso alcun mercato regolamentato.

L'Emittente si impegna a richiedere la negoziazione dei Certificati presso un sistema multilaterale di negoziazione nel quale opererà un *Liquidity Provider*.

Inoltre, con riferimento alla prevista ammissione alle negoziazioni in sistemi multilaterali di negoziazione dei Certificati, si evidenzia che potrebbe non formarsi un mercato liquido presso tale sede di negoziazione e il prezzo dei Certificati potrebbe essere negativamente condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Tali problemi potrebbero rendere difficoltoso o non conveniente per il Portatore rivendere i Certificati sul mercato prima della relativa scadenza naturale nonché, in tal caso, determinarne correttamente il valore.

Il Responsabile del Collocamento unitamente all'Emittente hanno la facoltà di chiudere anticipatamente, nel corso del Periodo di Offerta, la Singola Offerta. Una riduzione dell'ammontare complessivo dell'offerta può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati.

2.4.2 Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione dei Certificati potrà comprendere commissioni di collocamento e/o altri oneri.

La presenza di tali commissioni e oneri comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio) privi di tali commissioni e inoltre tali commissioni non partecipano alla determinazione del prezzo dei Certificati in caso di successiva negoziazione. Pertanto, se l'investitore vende i Certificati sul mercato secondario (vale a dire anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione), il prezzo di vendita potrà essere

scontato delle commissioni e/o oneri incorporati nel Prezzo di Emissione.

Le commissioni di collocamento potranno essere indicate nelle Condizioni Definitive anche all'interno di un *range* (cioè come percentuale minima e massima rispetto al Prezzo di Emissione) o come ammontare massimo. In tal caso il valore definitivo di tali commissioni di collocamento verrà comunicato al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024>, alla chiusura del Periodo di Offerta ovvero secondo le modalità di volta in volta individuate dall'Emittente e indicate nelle Condizioni Definitive.

2.4.3 Rischio relativo alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione

Ove così previsto nelle Condizioni Definitive, per ogni Serie di Certificati potrebbero essere previste, a carico dei sottoscrittori/acquirenti, commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione. L'importo di tali commissioni e/o spese incide – riducendo – sul rendimento dei Certificati.

2.4.4 Rischio relativo alla presenza di commissioni di esercizio e/o di negoziazione

Non è prevista l'applicazione di commissioni di esercizio e/o di negoziazione da parte dell'Emittente in proprio favore.

Gli investitori potrebbero dover sostenere oneri e/o commissioni anche in relazione alle successive eventuali operazioni di negoziazione o esercizio automatico dei Certificati. Tali oneri e/o commissioni saranno esclusivamente applicati dal rilevante intermediario.

Qualora, in sede di esercizio dei Certificati, gli oneri e/o commissioni siano superiori all'Importo di Liquidazione, l'investitore potrebbe essere esposto ad una perdita superiore alle somme investite per l'effetto di tali oneri e/o commissioni.

2.4.5 Rischio di conflitti di interessi

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

Rischio connesso al fatto che una società appartenente al Gruppo BPER possa avere un interesse proprio nell'operazione

Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente ("Gruppo BPER") possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Rischio di conflitto di interessi con i Collocatori e con il Responsabile del Collocamento

Qualora l'Emittente o una società del Gruppo BPER agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, *Strutturatore*, *Controparte del Contratto di Copertura*), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a BPER Banca o a società appartenenti al Gruppo BPER.

Rischio connesso al fatto che l'Emittente, ovvero una società appartenente al Gruppo BPER possa svolgere il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario

I Certificati saranno negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), e il ruolo di *Liquidity Provider* potrà essere svolto dall'Emittente ovvero da una società appartenente al Gruppo BPER (ferma restando la possibilità di nominare un soggetto differente, come specificato nelle Condizioni Definitive). Ciò determina una situazione di conflitto di interessi, in quanto il *Liquidity Provider*, da un lato, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altro, espone, in via continuativa, i prezzi di vendita e di acquisto dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.

Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo

Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo BPER, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data della presente Nota Informativa.

Rischio di operatività sui Certificati

L'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sui propri Certificati nel caso in cui la negoziazione su MTF dei Certificati non fosse disponibile per qualsivoglia ragione. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore dei Certificati.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interesse diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

2.4.6 Rischio relativo alla revoca in corso di Offerta

Nell'ipotesi di revoca in corso di Offerta, non si procederà all'emissione dei Certificati e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Emissione per i Certificati prenotati saranno liberate dal vincolo di indisponibilità e restituite all'investitore. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

2.4.7 Rischio di sostituzione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo

Vi è il rischio che l'Emittente sostituisca (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai Certificati, una società allo stesso collegata o da questo controllata. Tale sostituzione potrà tuttavia avvenire a condizione che, tra le altre cose, le obbligazioni, assunte dal sostituto, in relazione ai Certificati, siano garantite irrevocabilmente ed incondizionatamente dall'Emittente, e che l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. (nel caso in cui i Certificati siano negoziati in una sede gestita da Borsa Italiana S.p.A.) ed ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione. Vi è inoltre il rischio che l'Emittente sostituisca l'Agente per il Calcolo. La revoca del mandato diverrà efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente per il Calcolo.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione / Offerta dei Certificati

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- i. Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente ("**Gruppo BPER**") possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
- ii. Qualora l'Emittente o una società del Gruppo BPER agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio, Responsabile del Collocamento, Global Coordinator, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a BPER Banca o a società appartenenti al Gruppo BPER.
- iii. I Certificati saranno negoziati sul MTF e il ruolo di *Liquidity Provider* potrà essere svolto dall'Emittente o una società appartenente al Gruppo BPER ferma restando la possibilità di nominare un soggetto differente, come indicato nelle Condizioni Definitive.
- iv. Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo BPER, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
- v. L'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sui propri Certificati nel caso in cui la negoziazione su MTF dei Certificati non fosse disponibile per qualsivoglia ragione. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore dei Certificati.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interesse diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta dei Certificati, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

3.2. Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dall'offerta per la sottoscrizione/acquisto dei Certificati descritti nella presente Nota Informativa saranno utilizzati dall'Emittente per le finalità previste nel proprio oggetto sociale, nonché per la copertura degli obblighi nascenti dai Certificati.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE – TERMINI E CONDIZIONI

4.1. Descrizione del tipo e della classe dei Certificati

Il programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto concerne l'offerta al pubblico di Certificati denominati Certificati *Bonus* (Certificati *Bonus*, Certificati *Bonus Cap*, Certificati *Bonus Plus*, Certificati *Short Bonus*, Certificati *Short Bonus Cap*, Certificati *Short Bonus Plus*), Certificati *Cash Collect* (Certificati *Cash Collect* e Certificati *Short Cash Collect*), Certificati *Express* (Certificati *Express* e Certificati *Short Express*) e Certificati *Protection* (Certificati *Protection*, Certificati *Protection con Cap*, Certificati *Short Protection* e Certificati *Short Protection con Cap*).

I Certificati *Bonus*, *Cash Collect* ed *Express* (con Barriera) prevedono una protezione da un eventuale andamento sfavorevole del Sottostante rispetto al valore iniziale, che viene meno qualora il Sottostante raggiunga un valore predeterminato (la Barriera) espresso come percentuale del valore iniziale dello stesso. Il venir meno della protezione totale o parziale dell'investimento (c.d. Evento Barriera) espone il Portatore al rischio di incorrere in una perdita totale dell'importo investito. Inoltre, qualora la Valuta di Emissione dei Certificati sia diversa da quella di riferimento per il Portatore, un deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento del Portatore potrebbe comportare una perdita, anche totale, del capitale investito anche in presenza di un andamento favorevole del Sottostante, ovvero un'accentuazione della perdita del capitale investito in caso di simultaneo andamento sfavorevole del Sottostante.

I Certificati *Protection* consentono di proteggere il capitale investito nella misura della Protezione e di partecipare nella misura della partecipazione (Partecipazione *Up* ovvero Partecipazione *Down*) alla *performance* del Sottostante, rispetto al livello dello *Strike*, illimitatamente o limitatamente qualora sia previsto un *Cap*.

I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti di natura derivata, a modello delle opzioni, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla scadenza) che hanno come attività sottostanti Azioni, Indici, *Commodities*, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi e ETF. In particolare, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, le attività sottostanti potranno essere scelte come segue:

- i. un solo Sottostante scelto tra le seguenti categorie: Azioni, Indici, *Commodities*, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, ETF; ovvero
- ii. un Paniere composto (a) da Sottostanti appartenenti ad una sola delle tipologie indicate al punto (i) ovvero (b) da Sottostanti appartenenti a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari, Fondi e ETF; ovvero
- iii. più Sottostanti ricompresi tra una delle tipologie indicate al punto (i) ma non rappresentati da un Paniere (“**Certificati con Sottostante Multiplo**”).

I Certificati sono del tipo *investment certificates*.

I Certificati da emettersi sulla base del presente Programma sono della tipologia “quanto”, ossia consentono all'investitore di neutralizzare il rischio derivante da fluttuazioni del tasso di cambio: pertanto, nel caso di Certificati aventi Sottostante denominato in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, l'andamento del relativo tasso di cambio non rileva ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, fatto salvo il caso in cui il Sottostante stesso sia un Tasso di Cambio.

In particolare, i Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione a scadenza oppure, ove sia prevista la caratteristica *Autocallable* e sempre nel caso dei Certificati *Express*, dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, qualora si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica.

In relazione alle Serie di Certificati emesse ai fini di soddisfare quanto previsto dalla Legislazione

sui Requisiti MREL, ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà dell'Emittente di estinguere anticipatamente tali Certificati al verificarsi di un Evento che Esclude il Rispetto dei Requisiti MREL, al verificarsi di tale evento, l'Emittente a sua discrezione potrà estinguere anticipatamente tutti i Certificati di tale Serie, come specificato nelle relative Condizioni Definitive.

L'estinzione anticipata o il riacquisto di Certificati emessi al fine di soddisfare quanto previsto dalla Legislazione sui Requisiti MREL sono subordinati al rispetto da parte dell'Emittente di tutte le leggi e i regolamenti *pro tempore* applicabili, incluse tutte le restrizioni e le condizioni applicabili ai Certificati qualificabili come passività ammissibili al momento della loro estinzione anticipata (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aver ottenuto la previa autorizzazione dall'Autorità di Risoluzione ove previsto).

Se specificato nelle Condizioni Definitive e sempre nel caso dei Certificati *Cash Collect*, i Certificati possono prevedere il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati e/o Importi Addizionali Condizionati.

Si rinvia al seguente paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

In seguito all'esercizio dei Certificati, il Portatore ha il diritto di ricevere a scadenza l'Importo di Liquidazione, che non potrà mai essere inferiore al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione indicata nelle Condizioni Definitive. L'Importo di Liquidazione dipenderà dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, a seconda della tipologia di Certificati.

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa è indicato nelle Condizioni Definitive.

4.2. Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore delle attività sottostanti

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante e ad altri fattori quali, a titolo esemplificativo, i dividendi attesi (nel caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari), il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Cash Collect* il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati al fatto che il Valore di Riferimento sia alla Data di Valutazione superiore o uguale o inferiore allo *Strike*.

Nel caso dei Certificati *Express* il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati al fatto che il Valore di Riferimento sia alla Data di Valutazione superiore o uguale o inferiore al *Trigger Level*.

Nel caso dei Certificati *Protection* il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati al fatto che il Valore di Riferimento sia maggiore, uguale o inferiore al Valore di Riferimento Iniziale.

Inoltre, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati al fatto che si sia verificato o meno l'Evento Barriera, nonché alla presenza della caratteristica *Best of, Worst of o Rainbow*, alla presenza dell'Importo Addizionale Incondizionato e dell'Importo Addizionale Condizionato, al verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato ovvero dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 1, dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 2 e/o dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 3 o della Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica. Qualora il Sottostante sia rappresentato da un Paniere, il valore dei Certificati può essere altresì influenzato dalla correlazione esistente tra le attività sottostanti che compongono il Paniere.

Il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, sono legati altresì al valore della Barriera, del Prezzo di Rimborso, del Bonus, del Bonus 1 e del Bonus 2, del *Trigger Level*, della Partecipazione, della Partecipazione *Up*, della

Partecipazione *Down*, della Protezione, del Fattore Incrementale, del Livello Importo Addizionale, del Livello Importo Addizionale 1, del Livello Importo Addizionale 2 e/o del Livello Importo Addizionale 3, ai valori del Livello Importo Addizionale *Range*, all'Importo Addizionale Incondizionato, all'Importo Addizionale Condizionato e all'Importo Addizionale Condizionato 1, all'Importo Addizionale Condizionato 2 e/o all'Importo Addizionale Condizionato 3 e alle modalità di determinazione degli stessi, al valore dell'Importo Addizionale Finale, allo *Strike* e alle modalità di determinazione dello *Strike*, al valore del *Cap*, del Cap 1 e del Cap 2, e, in caso di caratteristica *Autocallable*, al valore del Livello di Liquidazione Anticipata e alle modalità di liquidazione anticipata.

4.3. Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati emessi. Risoluzione delle controversie.

I Certificati sono regolati dalla legge italiana.

Per eventuali contestazioni, l'investitore ha diritto di rivolgersi all'ufficio reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto.

Qualora l'investitore classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito "**ACF**").

Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

- relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. 58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013;
- inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;
- che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a Euro 500.000.

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile. La guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del cliente sul sito internet della Banca e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo www.acf.consob.it.

L'investitore può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora l'investitore intenda esercitare in giudizio un'azione, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi a uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si

avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'investitore e la Banca, il foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dall'investitore è il foro del luogo in cui si trova la sede legale della Banca. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti dell'investitore, a sua scelta, oltre che presso il foro dove la Banca ha la propria sede legale, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge. Qualora l'investitore rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), il foro competente risulta essere quello nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'investitore.

I Certificati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione ai Certificati di cui ai presenti Termini e Condizioni.

4.4. Forma e trasferimento dei Certificati

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo e quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, i Certificati saranno emessi in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan, con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 (**"Monte Titoli"**, o anche il **"Clearing System"** o **"Sistema di Gestione Accentrata"**). Non saranno emessi certificati rappresentativi dei Certificati. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico. Il trasferimento dei Certificati avverrà mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli, sul quale i Certificati risultano essere accreditati, sarà considerato il legittimo titolare degli stessi e sarà autorizzato ad esercitare i diritti agli stessi collegati.

I Certificati sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati.

4.5. Valuta di Emissione dei Certificati

I Certificati sono denominati in Euro o nella diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive.

La valuta di denominazione dei Certificati sarà scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti.

4.6. Ranking dei Certificati

I diritti connessi ai Certificati costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente.

Nell'ipotesi di applicazione del *"bail-in"*, il medesimo sarà attuato, con l'effetto di determinare la riduzione, l'azzeramento ovvero la conversione delle passività (tra cui i Certificati) in capitale dell'Emittente, a partire dal Capitale Classe 1 o "Tier 1" e dal Capitale di Classe 2 o "Tier 2" e, a seguire verso il basso, interesserà le ulteriori passività rappresentate dalla tabella sottostante.

Capitale di Classe 1 o "Tier I"	Fond i
"Capitale primario di Classe 1" (<i>Common Equity Tier I</i>) ivi incluse le azioni	

“Capitale aggiuntivo di Classe 1” (<i>Additional Tier I</i>)	
Capitale di Classe 2 o “Tier II” ivi incluse le obbligazioni subordinate (non assistite da privilegio o da garanzia)	
Debiti subordinati diversi dal capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Debiti chirografari di secondo livello	
Debiti “Ordinari” (Restanti passività ivi inclusi i Certificati, i prestiti obbligazionari non subordinati (<i>senior</i>) non assistiti da garanzie)	
Depositi di importo superiore a € 100.000 per depositante	

Si evidenzia inoltre che, in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell’attivo dell’ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso BPER Banca e successivamente i portatori dei Certificati e gli obbligazionisti *senior* e, a seguire, i portatori delle obbligazioni subordinate.

4.7. Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio

I Certificati incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria nonché derivanti dai Termini e Condizioni dei Certificati, fatto salvo quanto più avanti indicato in merito all’utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, recepita nell’ordinamento italiano dai Decreti BRRD, come di volta in volta modificati ed integrati.

La titolarità dei Certificati comporta la piena conoscenza ed accettazione dei Termini e Condizioni, come di volta in volta integrati e completati dalle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nei Certificati medesimi.

I Certificati non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L’investitore non potrà esigere il pagamento anticipato salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente.

Per tutta la durata dei Certificati ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito dell’Emittente derivante dai Certificati e i crediti vantati dall’Emittente nei confronti dei Portatori dei Certificati.

Non vi sono condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei portatori dei Certificati. Non vi sono, inoltre, clausole di convertibilità in altri titoli. È tuttavia fatto salvo quanto previsto dalla BRRD, come recepita nell’ordinamento italiano dai Decreti BRRD, come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti BRRD, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.

Tra gli strumenti di risoluzione è previsto il c.d. “*bail-in*”, *i.e.* il potere in capo alle Autorità di Risoluzione di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore nominale,

nonché di conversione dei titoli in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Le Autorità avranno il potere di cancellare i Certificati e modificare la loro scadenza, gli importi pagabili o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva (UE) 2017/2399 che ha modificato la BRRD relativamente all'art. 108 “Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza”. La modifica è stata recepita in Italia con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-*bis* istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 euro. L'art. 1, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è stato successivamente abrogato dall'art. 5, del Decreto Legislativo n. 193 dell'8 novembre 2021, il cui art. 2 ha introdotto nel Testo Unico Bancario il nuovo articolo 12-ter, il quale ad oggi individua il valore nominale unitario minimo degli strumenti di debito chirografario di secondo livello emessi da una banca in 150.000 euro.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità devono rispettare la seguente gerarchia: innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1);

- (i) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (ii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'art. 12-*bis* del Testo Unico Bancario;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i Certificati e i *covered warrant*.

Nell'ipotesi dell'applicazione del *bail-in*, quest'ultimo riguarderà prima, i debiti ordinari, tra cui i certificati e i prestiti obbligazioni *senior*, e successivamente, i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000).

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività sottoponibili al *bail-in*”, e restando pertanto escluse dall'ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Il “*bail-in*” può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di

risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali le Autorità possono escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché: (a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole; (b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati; e (c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente e l'Agente per il Calcolo non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati in relazione ai Certificati.

La sottoscrizione, l'acquisto e/o il possesso dei Certificati non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

L'esercizio e la liquidazione dei Certificati sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Pagamento, così che l'Emittente e l'Agente per il Calcolo non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente e l'Agente per il Calcolo non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni verso Euronext Securities Milan o altro Sistema di Gestione Accentrata per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai Certificati.

Il numero di Certificati esercitati automaticamente alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso.

Restrizioni relative ai Certificati Protection qualificabili come passività ammissibili ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL

La BRRD II ha quindi ridefinito l'ambito delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("*Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities*" – "MREL"), con l'obiettivo di contribuire a garantire che i requisiti minimi per i fondi propri siano fissati nel contesto di piani di risoluzione pienamente realizzabili e credibili per tutti i tipi di banche, nonché di promuovere condizioni di parità tra le banche, comprese le filiali di banche non bancarie dell'Unione europea.

Il 1° dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 193 dell'8 novembre 2021, che recepisce la BRRD II nella giurisdizione italiana, modificando il Decreto Legislativo n. 180/2015 e il Testo Unico Bancario.

Le modifiche introdotte al Decreto Legislativo n. 180/2015 hanno allineato il quadro normativo italiano che disciplina il MREL, e i criteri in base ai quali viene determinato, alle disposizioni della

BRRD II.

Estinzione anticipata e liquidazione

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute modifiche legislative, regolamentari o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*).

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, tramite il proprio intermediario correntista, nei limiti delle leggi applicabili, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato degli stessi, come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori, fermo restando che essi potranno tuttavia incorrere in una perdita ove il valore di mercato dei Certificati, così determinato, sia inferiore all'importo inizialmente investito. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*).

In relazione ai Certificati emessi ai fini di soddisfare quanto previsto dalla Legislazione sui Requisiti MREL, la loro estinzione anticipata è subordinata al rispetto della normativa *pro tempore* applicabile, ed in particolare a quanto previsto ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aver ottenuto la previa autorizzazione dall'Autorità di Risoluzione ove previsto).

Modifiche ai Termini e Condizioni applicabili ai Certificati

Fermo restando, al verificarsi di qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel Prospetto, atto ad influire sulla valutazione dei Certificati, l'obbligo di pubblicare un supplemento, l'Emittente potrà apportare modifiche ai presenti Termini e Condizioni senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 4.7.

Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a sé stesso quale obbligato principale in relazione ai Certificati una società allo stesso collegata o da questo controllata (il **Sostituto**) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai Certificati, siano garantite da BPER Banca S.p.A., che si è impegnato in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni;
- tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da eseguire (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i Certificati rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute ed eseguite e rimangano valide e vincolanti;
- l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto al presente Paragrafo 4.7.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel presente paragrafo andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

Comunicazioni

Ogni comunicazione avverrà attraverso un avviso pubblicato tramite Borsa Italiana S.p.A. ovvero tramite il rilevante MTF nel quale i Certificati sono negoziati. Inoltre, salvo diversamente stabilito dalla legge, ogni comunicazione diretta ai Portatori riguardo ai Certificati si intenderà valida se pubblicata attraverso un avviso su un quotidiano nazionale, o sul sito internet dell'Emittente: <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-conclude-2023/2024>.

4.8. Data di Scadenza e modalità di rimborso

La Data di Scadenza di ciascuna Serie di Certificati, ossia la data in cui i Certificati saranno esercitati automaticamente, è indicata nelle Condizioni Definitive.

Trattandosi di Certificati con esercizio automatico, la data di esercizio dei Certificati coinciderà con la Data di Scadenza ovvero con la/e Data/e di Liquidazione Anticipata (ove prevista/e) nel caso si sia verificata la Condizione di Liquidazione Anticipata.

I Certificati sono prodotti derivati cartolarizzati di natura opzionaria di stile Europeo con regolamento in contanti (c.d. *cash settlement*) ed il loro esercizio è automatico alla scadenza ovvero alla/e Data/e di Liquidazione Anticipata. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore.

Per i Certificati con caratteristica *Autocallable*, in caso si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata.

In relazione ai Certificati *Protection* emesse ai fini di soddisfare quanto previsto dalla Legislazione sui Requisiti MREL, le Condizioni Definitive possono prevedere la facoltà dell'Emittente di estinguere anticipatamente tali Certificati al verificarsi di un Evento che Esclude il Rispetto dei Requisiti MREL (come di seguito definito).

In relazione a tali Certificati, se specificato nelle relative Condizioni Definitive, al verificarsi di un Evento che Esclude il Rispetto dei Requisiti MREL, l'Emittente potrà esercitare la facoltà di estinzione anticipata. I Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno l'Importo di Liquidazione Anticipata, che sarà determinato dall'Agente di Calcolo attenendosi al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato. Nelle Condizioni Definitive saranno indicati i criteri di determinazione del valore di mercato in relazione alla predetta ipotesi di estinzione anticipata dei Certificati.

L'estinzione anticipata o il riacquisto di Certificati emessi al fine di soddisfare quanto previsto dalla Legislazione sui Requisiti MREL, sono subordinati al rispetto da parte dell'Emittente di tutte le leggi e i regolamenti *pro tempore* applicabili, incluse tutte le restrizioni e le condizioni applicabili ai Certificati qualificabili come passività ammissibili al momento della loro estinzione anticipata.

Tuttavia, in futuro, il rimborso di tali Certificati potrebbe essere soggetto ad ulteriori condizioni previste nel nuovo quadro normativo introdotto dal CRR II agli articoli 77 e 78 *bis* del CRR. In particolare, ai sensi di tali articoli, le passività qualificabili come strumenti di passività ammissibili ai fini MREL, potranno essere riacquistate o rimborsate, in tutto o in parte, anticipatamente rispetto alla loro scadenza solo previa autorizzazione della competente autorità di risoluzione.

Pertanto, qualora gli articoli 77 e 78 *bis* del CRR dovessero ritenersi applicabili anche ai Certificati emessi al fine di soddisfare quanto previsto dalla Legislazione sui Requisiti MREL e fintanto che tali Certificati saranno qualificabili come passività idonee al rispetto dei requisiti MREL (strumenti di passività ammissibili), il loro rimborso sarà subordinato al rispetto da parte dell'Emittente di tutte le leggi e i regolamenti *pro tempore* applicabili, compreso l'obbligo della preventiva autorizzazione dal parte dell'Autorità di Risoluzione a norma dell'articolo 78 *bis* del CRR, nonché al rispetto di qualsiasi altra condizione o requisito *pro tempore* vigenti e relativi ai requisiti minimi delle passività ammissibili previsti, emanati o adottati dalla Repubblica Italiana.

Ai fini di quanto sopra, l'“**Evento che Esclude il Rispetto dei Requisiti MREL**” si ritiene verificato ove, a seguito dell'introduzione di una Legislazione sui Requisiti MREL o di una modifica alla medesima, che non fosse ragionevolmente prevedibile dall'Emittente alla Data di Emissione, il valore nominale dei Certificati, ovvero parte di esso, non rispetti, o potrà non rispettare, in tutto o in parte, i requisiti per la qualificazione dei Certificati come passività ammissibili ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL. Fermo restando quanto sopra, si specifica che non potrà ritenersi verificato un Evento che Esclude il Rispetto dei Requisiti MREL ove il mancato rispetto dei requisiti derivi unicamente dalla circostanza che (a) la durata residua dei Certificati risulti comunque inferiore alla durata prevista per il rispetto dei requisiti come applicabili sulla base della Legislazione sui Requisiti MREL; ovvero (b) i Certificati emessi eccedano i limiti previsti da talune eccezioni previste ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL in deroga ai requisiti generali per la qualificazione dei Certificati come passività ammissibili; ovvero (c) l'esclusione di una Serie di Certificati o parte di essa dai requisiti per la qualificazione dei Certificati come passività ammissibili ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL dipenda dall'acquisto di tale Serie ove tale acquisto sia stato direttamente o indirettamente finanziato dall'Emittente.

Si specifica, altresì, che potrà considerarsi non ragionevolmente prevedibile dall'Emittente alla Data di Emissione, il mancato rispetto dei requisiti MREL da parte di tutti o solo alcuni dei Certificati che risulti (i) da qualsiasi normativa, volta ad implementare la normativa in materia, nella misura in cui questa si applichi all'Emittente o al Gruppo, che differisca, sotto qualsiasi profilo, rispetto ai termini formulati nella BRRD II e nella normativa di riferimento applicabile, ovvero ivi inclusa l'ipotesi in cui le disposizioni della BRRD II e della normativa di riferimento applicabile non siano del tutto recepite nell'ordinamento, ovvero (ii) da un'interpretazione ufficiale o da un'applicazione delle disposizioni della BRRD II e della normativa di riferimento applicabile (ivi inclusa un'interpretazione o una pronuncia di qualsiasi giudice o autorità) che differisca, sotto qualsiasi profilo, dall'interpretazione o applicazione di tali disposizioni alla Data di Emissione.

Si rinvia al paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di volta in volta modificati ed integrati.

4.9. Delibere e Autorizzazioni

Il programma annuale - valido per il periodo di dodici mesi a decorrere dall'approvazione del Prospetto di Base - attinente alle emissioni dei Certificati di BPER Banca, è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 28 settembre 2023.

4.10. Data di Emissione dei Certificati

La Data di Emissione dei Certificati è indicata nelle Condizioni Definitive.

4.11. Restrizioni alla libera trasferibilità dei Certificati

I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera trasferibilità in Italia. I Certificati sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente all'ammissione alle negoziazioni.

La Nota Informativa non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “**Altri Paesi**”).

I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone o negli Altri Paesi.

I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Divieto di offerta e di vendita dei Certificati a cittadini degli Stati Uniti d'America o a persone presenti negli Stati Uniti d'America e ulteriori divieti ai sensi della normativa applicabile

I Certificati non possono essere offerti o venduti, o comunque essere consegnati a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.

I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche e non potranno conseguentemente essere offerti o venduti, o comunque essere consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America nonché a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense. Nessuna accettazione dell'Offerta può essere effettuata dagli Stati Uniti d'America o all'interno di essi da qualunque persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza o paese di residenza.

Da ultimo, i Certificati devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere vendute a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 *sexvicies* del Regolamento (CE) n. 765/2006, come integrato dal Regolamento (UE) 2022/577, medesime restrizioni devono vedersi applicate a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

* * *

I Paragrafi da 4.1 a 4.15 della presente Nota Informativa riportano le disposizioni che disciplinano le caratteristiche dei Certificati e i rapporti tra l'Emittente e i Portatori.

La Nota Informativa, il Documento di Registrazione, e le Condizioni Definitive, sono a disposizione per la consultazione sul sito internet, <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024> ovvero su altro sito internet indicato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile.

4.12. Regime Fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi dei Certificati, sono ad esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l'applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo ai Certificati.

Tassazione dei Certificati

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e l'attuale prevalente prassi interpretativa relativamente al regime fiscale applicabile ai Certificati. La presente sezione non forma parte dei Termini e Condizioni. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione della presente Nota Informativa come interpretate sulla scorta dell'attuale prassi erariale nonché della dottrina prevalente e sono soggette ad ogni variazione intervenuta dopo tale data che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al

fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Certificati. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Certificati.

Investitori residenti in Italia che non esercitano attività d'impresa

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ("TUIR"), e del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 (di seguito, il "**Decreto n. 461**"), se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolga un'attività d'impresa alla quale i Certificati siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, le plusvalenze realizzate in relazione ai Certificati sono soggette ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 26%. Le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

In base al cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente, su base annuale, sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi di ciascuno dei Certificati effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare l'ammontare complessivo delle plusvalenze di natura finanziaria - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi e a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto n. 461. Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Certificati siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia stata tempestivamente e validamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i Certificati sono depositati. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze al netto delle eventuali minusvalenze. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora sul Certificato venga realizzata una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

A determinate condizioni (tra cui il requisito di un periodo minimo di detenzione dei Certificati) e tenuto conto di alcune restrizioni, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia che detengano i Certificati non nell'esercizio di un'attività di impresa ovvero da enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono esenti dalla suddetta imposta sostitutiva del 26% se i Certificati sono inclusi in un piano di risparmio a lungo termine ("**PIR**") costituito ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente.

Le plusvalenze realizzate o maturate in capo alle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificati, ad un intermediario autorizzato, validamente optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" di cui all'articolo

7 del Decreto n. 461, sono incluse nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 26%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Se l'Investitore è un organismo di investimento collettivo aperto o chiuso, una SICAF (una società di investimento con capitale fisso diversa da una SICAF Immobiliare) o una SICAV (una società di investimento a capitale variabile), costituito in Italia e (i) il fondo, la SICAF, o la SICAV; o (ii) il loro gestore sono soggetti a vigilanza regolamentare nel loro Stato di costituzione (il "**Fondo**"), le plusvalenze realizzate non sono soggette né ad imposta sostitutiva né ad altre imposte, ma le conseguenti distribuzioni a favore dei titolari di quote del Fondo sconteranno, in determinate circostanze, un'imposta sostitutiva del 26%.

Ai sensi del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, modificato e convertito nella Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ("**Decreto 351**") e dell'articolo 9, paragrafo 1 del Decreto Legislativo n. 44 del 4 marzo 2014, le plusvalenze relative a Certificati realizzate da fondi italiani di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'articolo 37 del Testo Unico ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994, e da società di investimento immobiliari a capitale fisso ("**SICAF Immobiliari**") e, unitamente ai fondi italiani di investimento immobiliare, "**Fondi Immobiliari**") non sono soggette né ad imposta sostitutiva né ad altre imposte, ma le conseguenti distribuzioni a favore dei partecipanti al Fondo Immobiliare saranno soggette, in determinate circostanze, ad un'imposta sostitutiva del 26%; a determinate condizioni, in considerazione delle caratteristiche del partecipante e della sua quota di partecipazione nel Fondo Immobiliare, lo stesso potrà essere tassato sui proventi del Fondo Immobiliare, indipendentemente dall'avvenuta distribuzione dei medesimi.

Se l'Investitore è un fondo pensione (soggetto al regime di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 252 del 2005), le plusvalenze relative ai Certificati non sono soggette ad imposta sostitutiva, ma concorrono a determinare il risultato maturato del fondo al termine del periodo d'imposta, su cui è dovuta un'imposta sostitutiva del 20%. A determinate condizioni (tra cui il requisito di un periodo minimo di detenzione dei Certificati) e tenuto conto di alcune restrizioni, le plusvalenze relative ai Certificati possono essere escluse dalla base imponibile della suddetta imposta sostitutiva del 20% se i Certificati sono inclusi in un PIR costituito ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente.

Investitori soggetti a IRES

Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Certificati siano connessi, le plusvalenze derivanti dai Certificati stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle società ("**IRES**") e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status dell'investitore, alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ("**IRAP**").

Eventuali rivalutazioni o svalutazioni operate nel corso della durata dei Certificati concorreranno alla determinazione del reddito imponibile dell'investitore ai fini IRES secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La concorrenza o meno della valutazione dei Certificati alla determinazione del reddito imponibile dipenderà, in particolare, dallo "status" dell'investitore e dalle modalità di iscrizione a bilancio dei Certificati. Tali rivalutazioni e svalutazioni concorreranno, inoltre, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, alla formazione della base imponibile IRAP.

Investitori non residenti

Con riferimento agli investitori non residenti in Italia, privi di una stabile organizzazione in Italia cui i Certificati siano effettivamente connessi, il regime del risparmio amministrato trova applicazione in via ordinaria, salva la facoltà dell'investitore di rinunciare a tale regime.

Ciò premesso, le plusvalenze realizzate in relazione ai Certificati da parte di investitori non residenti in Italia che non detengono i Certificati per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata, non sono soggette a tassazione in Italia, a condizione che i Certificati non siano ivi depositati ovvero siano negoziati in mercati regolamentati.

Per le plusvalenze che non rientrano nell'ambito di esclusione sopra indicato, l'articolo 5 comma 5 del Dlgs. 461/1997 disciplina l'esenzione dall'imposta per le plusvalenze realizzate a condizione che il beneficiario effettivo: (a) sia residente in uno Stato che consenta lo scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, come elencati nella lista di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come modificato dal Decreto Ministeriale del 23 marzo 2017 ed eventualmente ulteriormente modificato da futuri decreti emessi ai sensi dell'Articolo 11(4)(c) del Decreto Legislativo del 1 Aprile 1996, n. 239 (la cosiddetta "White List"); (b) sia un ente od un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (c) sia una banca centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero; o (d) sia un investitore istituzionale, ancorché privo di soggettività tributaria, residente in uno Stato incluso nella White List. In tal caso al fine di beneficiare dell'esenzione fiscale, gli investitori non residenti che abbiano depositato i Certificati in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato devono dichiarare al depositario, utilizzando un apposito *form*, di avere i requisiti richiesti per l'esenzione ed, eventualmente, recedere dal "regime del risparmio amministrato", come precedentemente descritto. La suddetta dichiarazione, che non è richiesta per gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia o per le banche centrali o gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno Stato estero, deve essere resa in conformità alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001.

Ove nessuna delle sopra menzionate condizioni sia soddisfatta ed i Certificati siano depositati in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato, le plusvalenze realizzate da parte di investitori non residenti che non detengono i Certificati per il tramite di una stabile organizzazione in Italia sono soggette all'imposta sostitutiva in misura pari al 26%.

Ricorrendone le condizioni, i suddetti investitori possono tuttavia beneficiare delle più favorevoli previsioni eventualmente contenute in convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, che generalmente consentano la tassazione delle plusvalenze in questione esclusivamente nello Stato di residenza del percettore.

Imposta di registro

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", ovvero a seguito di "enunciazione" o di registrazione volontaria.

Imposta sulle transazioni finanziarie

L'art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica, *inter alia*, al trasferimento di Certificati (i) il cui sottostante sia composto per più del 50% dal valore di mercato di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato ("**Titoli Rilevanti**") o (ii) il cui valore di riferimento dipenda per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti. In presenza di tali requisiti, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione dell'operazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'imposta non si applica qualora i Titoli Rilevanti siano emessi da una società quotata la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente non ecceda 500 milioni di Euro. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto attuativo, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate, è esclusa dall'imposta l'intera fase di collocamento dei Certificati presso l'investitore.

L'imposta si applica a ciascuna delle controparti dell'operazione in misura fissa determinata in base alla tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto ed è compresa tra € 0,01875 ed € 200 per operazione. Con riferimento ai Certificati che abbiano come sottostante Titoli Rilevanti, tale misura varia, per ciascuna controparte, da un minimo di Euro 0,125 a un massimo di € 100 in dipendenza del valore nozionale dell'operazione. Con riferimento ai Certificati il cui valore di

riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti, tale misura varia, per ciascuna controparte, da un minimo di Euro 0,01875 a un massimo di Euro 15 in dipendenza del valore nozionale dell'operazione. Le predette somme devono essere ridotte dell'80% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

4.13. Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento di determinati importi, ove previsti, che potranno essere corrisposti nel corso della loro durata o alla scadenza.

I Certificati prevedono una protezione parziale o totale del capitale (la Protezione) indicata sotto forma di percentuale nelle Condizioni Definitive. In particolare, la protezione corrisponde all'ammontare che, moltiplicato per il Prezzo di Rimborso, il Portatore percepirà a scadenza. I Certificati *Bonus*, *Cash Collect* ed *Express* (con Barriera) prevedono una protezione da un eventuale andamento sfavorevole del Sottostante rispetto al valore iniziale, che viene meno qualora il Sottostante raggiunga un valore predeterminato (la Barriera) espresso come percentuale del valore iniziale dello stesso. Il venir meno della protezione totale o parziale dell'investimento (c.d. Evento Barriera) espone il Portatore al rischio di incorrere in una perdita totale dell'importo investito.

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione dello *Strike*, del *Trigger Level*, del Valore di Riferimento Iniziale e al valore della/e Barriera/e (ove prevista/e).

Lo *Strike* può essere rappresentato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, da (i) un valore specifico, ovvero (ii) dalla percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione. Qualora i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, lo *Strike* è il valore convenzionale specificato nelle Condizioni Definitive.

Per quanto concerne le modalità di strutturazione degli strumenti finanziari, si specifica che il posizionamento della barriera è generalmente inferiore o pari al valore iniziale del sottostante nei certificati Long; mentre è generalmente superiore o pari al valore iniziale del sottostante in quelli Short.

Il livello dello *Strike* è tipicamente pari al valore iniziale del sottostante. Qualora non lo fosse, esso è inferiore al livello iniziale del sottostante per i certificati Long e superiore per quelli Short.

Nel caso in cui il certificato presenti caratteristiche di richiamo automatico, come nei certificati *Express*, il livello dell'*Autocallability Trigger* è posto generalmente pari o inferiore rispetto al valore iniziale del sottostante per i certificati Long; mentre viene definito pari o superiore nel caso si tratti di uno Short.

In seguito all'esercizio dei Certificati, il Portatore ha il diritto di ricevere a scadenza l'Importo di Liquidazione, che non potrà mai essere inferiore al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Importo di Liquidazione dipenderà dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, a seconda della tipologia di Certificati.

I Certificati potranno altresì prevedere il pagamento di ulteriori importi e ulteriori caratteristiche come di seguito descritto.

La Data di Pagamento, con riferimento ad ogni Serie, è indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Importo di Liquidazione nella valuta di liquidazione sarà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per eccesso.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui al Paragrafo 4.12 (*Regime*

Fiscale) del presente Capitolo 4.

I pagamenti saranno effettuati dall'Emittente, accreditando o trasferendo i relativi importi, al netto delle spese, sul conto dell'intermediario abilitato presso Euronext Securities Milan così come presso gli altri sistemi di gestione accentrata specificati nelle Condizioni Definitive. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie del *Clearing System*, come specificato nelle Condizioni Definitive.

IMPORTO DI LIQUIDAZIONE

Caratteristiche relative all'Importo di Liquidazione

Ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, i Certificati potranno prevedere le seguenti caratteristiche.

<i>Cap</i>	Fattore Incrementale	Partecipazione	Partecipazione Up	Partecipazione Down	Barriera
------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	----------

Cap

Si precisa che nel caso di Certificati *Bonus Cap*, Certificati *Short Bonus Cap*, Certificati *Cash Collect* con *Cap*, Certificati *Protection* con *Cap* e Certificati *Short Protection* con *Cap*, sia per i Certificati con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere, sia per i Certificati con Sottostante Multiplo, la *performance* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà essere superiore al *Cap* indicato nelle Condizioni Definitive.

Fattore Incrementale

I Certificati possono inoltre prevedere, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la presenza di un Fattore Incrementale ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

In particolare, nel caso dei Certificati *Bonus*, Certificati *Cash Collect* e Certificati *Express* qualora, in caso di *performance* negativa per i Certificati *Long* (ovvero in caso di *performance* positiva per i Certificati *Short*), si verifichi l'Evento Barriera, la funzione del Fattore Incrementale è quella di mitigare le conseguenze della variazione al ribasso (nel caso di Certificati *Long*) o al rialzo (nel caso di Certificati *Short*) del Sottostante, comportando per il Portatore una eventuale perdita ridotta rispetto a quella che avrebbe potuto subire in assenza del Fattore Incrementale. In particolare, più alto sarà il valore del Fattore Incrementale, minore sarà eventualmente, per il Portatore, la perdita del capitale subita. Viceversa, qualora, in caso di *performance* positiva per i Certificati *Long* (ovvero in caso di *performance* negativa per i Certificati *Short*), si verifichi l'Evento Barriera, l'effetto del Fattore Incrementale è quello di amplificare il beneficio della variazione al rialzo (nel caso di Certificati *Long*) o al ribasso (nel caso di Certificati *Short*) del Sottostante, comportando per il Portatore un eventuale maggiore rendimento rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in assenza del Fattore Incrementale.

Nel caso dei Certificati *Protection*, qualora, in caso di *performance* negativa nel caso di Certificati *Protection*, Certificati *Protection* con *Cap* (ovvero in caso di *performance* positiva per i Certificati *Short Protection*, Certificati *Short Protection* con *Cap*), il Valore di Riferimento sia minore dello *Strike* nel caso di Certificati *Protection*, Certificati *Protection* con *Cap* (o maggiore dello *Strike* nel caso di Certificati *Short Protection*, Certificati *Short Protection* con *Cap*), la funzione del Fattore Incrementale è quella di mitigare le conseguenze della variazione al ribasso (nel caso di Certificati *Protection*, Certificati *Protection* con *Cap*) o al rialzo (nel caso di Certificati *Short Protection*, Certificati *Short Protection* con *Cap*) del Sottostante, comportando per il Portatore una eventuale perdita ridotta rispetto a quella che avrebbe potuto subire in assenza del Fattore Incrementale. In particolare, più alto sarà il valore del Fattore Incrementale, minore sarà eventualmente, per il Portatore, la perdita del capitale subita.

Si precisa che, laddove il Fattore Incrementale sia pari al 1, la rilevante formula ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non riporterà tale parametro.

Partecipazione

I Certificati *Short* possono inoltre prevedere, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la presenza di una Partecipazione, intesa come valore percentuale, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. La Partecipazione contribuisce a determinare l'entità del rendimento a scadenza dei Certificati. In particolare, qualora le Condizioni Definitive prevedano una Partecipazione maggiore al 100%, nel caso di andamento positivo del Sottostante, il Portatore potrebbe subire una perdita meno che proporzionale all'andamento positivo della *performance* registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike*, tenuto conto della Protezione. Viceversa, qualora le Condizioni Definitive prevedano una Partecipazione maggiore al 100%, nel caso di andamento negativo del Sottostante, il Portatore potrebbe ottenere un guadagno più che proporzionale all'andamento negativo della *performance* registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike*, tenuto conto della Protezione.

Qualora invece le Condizioni Definitive prevedano una Partecipazione inferiore al 100%, nel caso di andamento negativo del Sottostante, il Portatore potrebbe ottenere un guadagno meno che proporzionale all'andamento negativo della *performance* registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike*, tenuto conto della Protezione. Viceversa, qualora le Condizioni Definitive prevedano una Partecipazione inferiore al 100%, nel caso di andamento positivo del Sottostante, il Portatore potrebbe subire una perdita più che proporzionale all'andamento positivo della *performance* registrata dal Sottostante rispetto allo *Strike*, tenuto conto della Protezione.

Partecipazione Up e Partecipazione Down

Con riferimento ai Certificati, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, la Partecipazione *Up* e la Partecipazione *Down* contribuiscono a determinare l'entità del rendimento a scadenza dei Certificati. Qualora le Condizioni Definitive prevedano una Partecipazione *Up* ovvero una Partecipazione *Down* superiore al 100%, il Portatore parteciperà in maniera più che proporzionale alla *performance* (positiva o negativa) del Sottostante. Al contrario, qualora le Condizioni Definitive prevedano una Partecipazione *Up* ovvero una Partecipazione *Down* inferiori al 100%, la possibilità per il Portatore di partecipare alla *performance* (positiva o negativa) del Sottostante sarà parziale.

Barriera

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Bonus*, dei Certificati *Cash Collect* e dei Certificati *Express* con Barriera può dipendere anche dal verificarsi o meno dell'Evento Barriera, ove previsto nelle rilevanti Condizioni Definitive.

I Certificati *Protection* non prevedono la Barriera.

La Barriera può essere fissata dall'Emittente nella sua discrezionalità, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione.

Resta inteso che possono essere previsti diversi valori di Barriera alle diverse Date di Valutazione, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

L'Evento Barriera si intende verificato qualora il valore del Sottostante indicato nelle Condizioni Definitive, (i) nel caso di Certificati *Long*, scenda ovvero tocchi o scenda al di sotto della Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, nel corso del Periodo di Osservazione ("**Barriera Americana**") o risulti minore ovvero minore o uguale alla Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla Data di Valutazione ("**Barriera Europea**") o risulti minore ovvero minore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e ad almeno una Data di Osservazione della Barriera Storica ovvero a ciascuna Data di Osservazione della Barriera Storica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive ("**Barriera Storica**"), (ii) nel caso di Certificati *Short* vada al di sopra ovvero tocchi o

vada al di sopra della Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, nel corso del Periodo di Osservazione (“**Barriera Americana**”) o risulti superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla Data di Valutazione (“**Barriera Europea**”) o risulti superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e ad almeno una Data di Osservazione della Barriera Storica ovvero a ciascuna Data di Osservazione della Barriera Storica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive (“**Barriera Storica**”), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare una Barriera 1 e una Barriera 2, dove la Barriera 1 sarà sempre superiore alla Barriera 2, dove:

- (i) l'Evento Barriera 1 si intende verificato qualora il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, (a) tocchi o scenda al di sotto della Barriera 1, ma risulti superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera 2, nel Periodo di Osservazione oppure sia sempre inferiore ovvero inferiore o uguale alla Barriera 1, ma sempre superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera 2, nel Periodo di Osservazione, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, (“**Barriera Americana**”), ovvero (b) risulti minore alla Barriera 1, ma superiore o uguale alla Barriera 2, alla Data di Valutazione (“**Barriera Europea**”) ovvero (c) risulti minore ovvero minore o uguale alla Barriera 1, ma superiore ovvero superiore o uguale alla Barriera 2, alla Data di Valutazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e ad almeno una Data di Osservazione della Barriera Storica ovvero a ciascuna Data di Osservazione della Barriera Storica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive (“**Barriera Storica**”), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive; e
- (ii) l'Evento Barriera 2 si intende verificato qualora il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, (a) tocchi o scenda al di sotto della Barriera 2 nel Periodo di Osservazione oppure sia sempre inferiore ovvero inferiore o uguale alla Barriera 2 nel Periodo di Osservazione, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, (“**Barriera Americana**”) ovvero (b) risulti minore alla Barriera 2 alla Data di Valutazione (“**Barriera Europea**”) ovvero (c) risulti minore ovvero minore o uguale alla Barriera 2 alla Data di Valutazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e ad almeno una Data di Osservazione della Barriera Storica ovvero a ciascuna Data di Osservazione della Barriera Storica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive (“**Barriera Storica**”), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Certificati *Bonus*, alla Barriera 1 e alla Barriera 2, se previste, corrisponderanno rispettivamente il *Bonus 1* e il *Bonus 2*. Si precisa che la presenza di diversi livelli di Barriera (Barriera 1 e Barriera 2) e di *Bonus* (*Bonus 1* e *Bonus 2*) consente al Portatore di conseguire un rendimento dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante o di riduzione, purché entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2. In entrambi i casi, infatti, il Portatore parteciperà agli eventuali incrementi di valore del Sottostante superiori al pertinente *Bonus* e l'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere inferiore al *Bonus 2*.

Nel caso di Certificati *Bonus Cap*, alla Barriera 1 e alla Barriera 2 corrisponderanno rispettivamente il *Bonus 1* ed il *Bonus 2* ed il *Cap 1* e *Cap 2*. Si precisa che la presenza di diversi livelli di Barriera (Barriera 1 e Barriera 2), di *Bonus* (*Bonus 1* e *Bonus 2*) e di *Cap* (*Cap 1* e *Cap 2*) consente al Portatore di conseguire un rendimento dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante o di riduzione, purché entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2. In entrambi i casi, infatti, il Portatore parteciperà agli eventuali incrementi di valore del Sottostante superiori al pertinente *Bonus* e l'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere inferiore al *Bonus 2*. Tuttavia, nel caso di *performance* positiva del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la *performance* considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà essere in ogni caso superiore, rispettivamente al *Cap 1* e al *Cap 2*.

L'Importo di Liquidazione sarà determinato per ogni tipologia di Certificati secondo le formule di

seguito descritte.

Certificati Bonus (Certificati Bonus, Certificati Bonus Cap, Certificati Bonus Plus, Certificati Short Bonus, Certificati Short Bonus Cap, Certificati Short Bonus Plus)

Il valore dei Certificati *Bonus* è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione dello *Strike* e al valore della Barriera (come sopra descritto).

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Bonus* sarà calcolato in base alle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Dove:

“**Bonus**” indica, il valore percentuale specificato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso dei Certificati *Bonus* e dei Certificati *Bonus Cap*, le Condizioni Definitive potranno indicare due differenti livelli di *Bonus* (“*Bonus 1*” e “*Bonus 2*”). Il *Bonus 1* sarà sempre maggiore del *Bonus 2*.

“**Cap**” indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo del valore massimo dell'Importo di Liquidazione.

“**Prezzo di Rimborso**” indica la percentuale, pari o superiore al 100%, del Prezzo di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive o il valore predefinito indicato nelle Condizioni Definitive, comunque pari o superiore al Prezzo di Emissione.

1. Certificati Bonus

I Certificati *Bonus* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento sia in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di riduzione entro i limiti della Barriera o entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2 (ove previste nelle Condizioni Definitive).

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Bonus* sarà determinato come segue.

A) Nel caso di Certificati *Bonus* con unico livello di Barriera:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI					
Barriera	Valore di Riferimento	Strike	Bonus	Fattore Incrementale	Protezione

A.1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Max (*Bonus*; Valore di Riferimento / *Strike*) * Lotto Minimo di Esercizio

A.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * {Max [Protezione; Fattore Incrementale * (Valore di Riferimento / *Strike*)]} * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti della Protezione ove prevista, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo Strike. Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che

proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

B) Nel caso di Certificati *Bonus* con doppio livello di Barriera (Barriera 1 e Barriera 2):

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Barriera 1	Barriera 2	Valore di Riferimento	Strike	Protezione	Bonus 1	Bonus 2	Fattore Incrementale

B.1) nel caso non si sia verificato né l'Evento Barriera 1 né l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Max (*Bonus 1*; Valore di Riferimento / *Strike*) * Lotto Minimo di Esercizio

B.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera 1 e non si sia verificato l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Max (*Bonus 2*; Valore di Riferimento / *Strike*) * Lotto Minimo di Esercizio

B.3) nel caso si siano verificati sia l'Evento Barriera 1 che l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * {Max [Protezione; Fattore Incrementale * (Valore di Riferimento / *Strike*)]} * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti della Protezione ove prevista, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo *Strike*.

Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

2. *Certificati Bonus Cap*

I Certificati *Bonus Cap* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento sia in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di riduzione entro i limiti della Barriera o entro i limiti della Barriera 1 e entro i limiti della Barriera 2 (ove previste nelle Condizioni Definitive).

I Certificati *Bonus Cap* prevedono un *Cap* o un *Cap 1* e un *Cap 2* (ove previsti nelle

Condizioni Definitive) per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore e nel caso di *performance* positiva del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la *performance* considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà essere in ogni caso superiore al *Cap*.

Nel caso di Certificati *Bonus Cap* con Barriera Europea, con il *Bonus* uguale al *Cap*, i Certificati saranno denominati Certificati *Top Bonus*.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Bonus Cap* sarà determinato come segue.

A) Nel caso di Certificati *Bonus Cap* con unico livello di Barriera:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Bonus	Fattore Incrementale	Protezione	Cap

A.1) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Max [*Bonus*; Min (*Cap*; Valore di Riferimento / *Strike*)] * Lotto Minimo di Esercizio

Nel caso di *performance* positiva del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la *performance* considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al *Cap*.

Si precisa che in caso di Certificati *Bonus Cap* con il *Bonus* uguale al *Cap*, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato, in tale scenario, nel seguente modo:

- Prezzo di Rimborso * *Cap* * Lotto Minimo di Esercizio

A.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * {Max [Protezione; Fattore Incrementale * (Valore di Riferimento / *Strike*)]} * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti della Protezione ove prevista, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo *Strike*.

Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Min {*Cap*; Max [Protezione , Fattore Incrementale * (Valore di Riferimento / *Strike*)]} * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, alla luce dell'importo calcolato in base alla Protezione, qualora

il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo *Strike*.

- B) Nel caso di Certificati *Bonus Cap* con doppio livello di Barriera (Barriera 1 e Barriera 2):

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI									
Barriera 1	Barriera 2	Strike	Valore di Riferimento	Bonus 1	Bonus 2	Fattore Incrementale	Protezione	Cap1	Cap2

- B.1) nel caso non si sia verificato né l'Evento Barriera 1 né l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Max [Bonus 1; Min (Cap 1; Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Nel caso di *performance* positiva del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la *performance* considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al Cap 1.

Si precisa che in caso di Certificati *Bonus Cap* con il Bonus 1 uguale al Cap 1, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato, in tale scenario, nel seguente modo:

- Prezzo di Rimborso * Cap 1 * Lotto Minimo di Esercizio

- B.2) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera 1 e non si sia verificato l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Max [Bonus 2; Min (Cap 2; Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Nel caso di *performance* positiva del Sottostante rispetto allo *Strike* il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la *performance* considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al Cap 2.

Si precisa che in caso di Certificati *Bonus Cap* con il Bonus 2 uguale al Cap 2, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato, in tale scenario, nel seguente modo:

- Prezzo di Rimborso * Cap 2 * Lotto Minimo di Esercizio

- B.3) nel caso si siano verificati sia l'Evento Barriera 1 che l'Evento Barriera 2, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * {Max [Protezione; Fattore Incrementale * (Valore di Riferimento / Strike)]} * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti della Protezione ove prevista, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo *Strike*.

Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso

di Barriera Americana.

Oppure

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \min \{ \text{Cap 2}; \text{Max} [\text{Protezione} , \text{Fattore Incrementale} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] \} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti della Protezione ove prevista, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo Strike.

3. *Certificati Bonus Plus*

I Certificati *Bonus Plus* permettono al Portatore di ricevere un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso sia in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* sia in caso di riduzione entro i limiti della Barriera.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Bonus Plus* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI				
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Fattore Incrementale	Protezione

A) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Nel caso di performance positiva del Sottostante rispetto allo Strike il Portatore non potrà beneficiarne, poiché l'Importo di Liquidazione non potrà comunque essere superiore al Prezzo di Rimborso.

B) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \{ \text{Max} [\text{Protezione}; \text{Fattore Incrementale} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] \} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti della Protezione ove prevista, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo Strike.

Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

Oppure

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Protezione} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

Oppure

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \min \{ 100\%; \text{Max} [\text{Protezione} , \text{Fattore Incrementale} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] \} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti della Protezione ove prevista, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo Strike.

4. *Certificati Short Bonus*

I Certificati *Short Bonus* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* o di crescita del valore del Sottostante entro i limiti della Barriera.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Bonus* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI					
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Fattore Incrementale	Protezione	Bonus

A) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Max [Bonus; 2 – (Valore di Riferimento / *Strike*)] * Lotto Minimo di Esercizio

B) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; Fattore Incrementale * (2 – Valore di Riferimento / *Strike*)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita nel caso in cui il valore di riferimento del Sottostante fosse maggiore dello *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti della Protezione ove prevista. Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente agli aumenti di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; 1 + Partecipazione – Partecipazione * (Valore di Riferimento / *Strike*)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che, in tale scenario, il Portatore subirà una perdita anche totale nel caso di un aumento di valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento nei limiti della Protezione ove prevista. Tale perdita sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il valore della Partecipazione.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

5. *Certificati Short Bonus Cap*

I Certificati *Short Bonus Cap* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* o di crescita del valore del Sottostante entro i limiti della Barriera.

I Certificati *Short Bonus Cap* prevedono un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Bonus Cap* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Bonus	Protezione	Partecipazione	Cap	Fattore Incrementale

A) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Max {Bonus; Min [Cap; (2 – Valore di Riferimento / Strike)]} * Lotto Minimo di Esercizio

Si precisa che in caso di Certificati *Short Bonus Cap* con il Bonus uguale al Cap, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato, in tale scenario, nel seguente modo:

- Prezzo di Rimborso * Cap * Lotto Minimo di Esercizio

Nel caso di performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike il Portatore potrà beneficiarne solo in parte, poiché la performance considerata ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore al Cap.

B) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; Fattore Incrementale * (2 – Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita nel caso in cui il valore di riferimento del Sottostante sia maggiore dello Strike, nei limiti della Protezione ove prevista. Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente agli aumenti di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; 1 + Partecipazione – Partecipazione * (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita nel caso in cui il valore di riferimento del Sottostante sia maggiore dello Strike, nei limiti della Protezione ove prevista. Tale perdita sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il valore della Partecipazione.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Min {Cap; Max [Protezione; Fattore Incrementale * (2 – Valore di Riferimento / Strike)]} * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti della Protezione ove prevista, qualora il valore finale del Sottostante risultasse maggiore allo Strike.

6. *Certificati Short Bonus Plus*

I Certificati *Short Bonus Plus* permettono al Portatore di ricevere un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso sia in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo Strike sia in caso di crescita del valore del Sottostante entro i limiti della Barriera.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Bonus Plus* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI					
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Protezione	Partecipazione	Fattore Incrementale

A) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Lotto Minimo di Esercizio

Nel caso di performance negativa del Sottostante rispetto allo Strike il Portatore non potrà beneficiarne, poiché l'Importo di Liquidazione non potrà comunque essere superiore al Prezzo di Rimborso.

B) nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; Fattore Incrementale * (2 – Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante rispetto allo Strike e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti della Protezione ove prevista. Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente agli aumenti di valore del Sottostante.

oppure

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; 1 + Partecipazione - Partecipazione * (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita nel caso in cui il valore di riferimento del Sottostante sia maggiore dello Strike e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti della Protezione ove prevista. Tale perdita sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il valore della Partecipazione.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Min {100%; Max [Protezione; Fattore Incrementale * (2 – Valore di Riferimento / Strike)]} * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti della Protezione ove prevista, qualora il valore finale del Sottostante risultasse maggiore allo Strike.

.....
Certificati Cash Collect (Certificati Cash Collect e Certificati Short Cash Collect)

Il valore dei Certificati *Cash Collect* è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione dello

Strike e al valore della Barriera quando prevista (come sopra descritto).

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Cash Collect* sarà calcolato in base alle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Dove:

“**Cap**” indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo del valore massimo dell'Importo di Liquidazione.

“**Prezzo di Rimborso**” indica la percentuale del Prezzo di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive o il valore predefinito indicato nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Rimborso potrà essere pari, inferiore o superiore al Prezzo di Emissione.

1. **Certificati Cash Collect**

I Certificati *Cash Collect* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita di valore del Sottostante rispetto allo *Strike*.

Si precisa che ove le Condizioni Definitive prevedano una Protezione pari al 100% e il Prezzo di Rimborso sia pari al 100% del Prezzo di Emissione, non sarà prevista la Barriera e, oltre all'eventuale/i Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, il Portatore percepirà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Emissione.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Cash Collect* con Barriera sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI					
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Protezione	Cap	Fattore Incrementale

A) Nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Lotto Minimo di Esercizio

B) Nel caso si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; Fattore Incrementale * (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo *Strike*.

Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

Oppure, nel caso sia previsto un Cap:

- Prezzo di Rimborso * Min {Cap; Max [Protezione, Fattore Incrementale * (Valore di Riferimento / Strike)]} * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale, nei limiti della Protezione ove prevista, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo *Strike*.

2. *Certificati Short Cash Collect*

I Certificati *Short Cash Collect* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike*.

Si precisa che ove le Condizioni Definitive prevedano una Protezione pari al 100% e il Prezzo di Rimborso sia pari al 100% del Prezzo di Emissione, non sarà prevista la Barriera e, oltre all'eventuale/i Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, il Portatore percepirà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Emissione.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Cash Collect* con Barriera sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI					
Barriera	Strike	Valore di Riferimento	Protezione	Partecipazione	Fattore Incrementale

A) nel caso non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- Prezzo di Rimborso * Lotto Minimo di Esercizio

B) qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; Fattore Incrementale * (2 - Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti della Protezione ove prevista. Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente agli aumenti di valore del Sottostante.

oppure

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; 1 + Partecipazione - Partecipazione * (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita nel caso in cui il valore di riferimento del Sottostante sia maggiore dello *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti della Protezione ove prevista. Tale perdita sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il valore della Partecipazione.

oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

Certificati Express (Certificati Express e Certificati Short Express)

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati alle modalità di determinazione dello *Strike*, del *Trigger Level* e al valore della Barriera (come sopra descritto), ove prevista.

Per ogni Serie di Certificati *Express* e limitatamente a tali tipologie di Certificati, il *Trigger Level* può essere espresso, al fine di determinare l'Importo di Liquidazione e a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, come (i) livello del Sottostante o (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Express* sarà calcolato in base alle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Dove:

“Importo Aggiuntivo Finale” indica l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo dell'Importo di Liquidazione ove alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento, in caso di Certificati *Express*, sia pari o superiore al *Trigger Level* oppure, in caso di Certificati *Short Express*, sia pari o inferiore al *Trigger Level*.

“Premio” indica, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'ammontare utilizzato per il calcolo dell'Importo di Liquidazione ove il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* e non si sia verificato un Evento Barriera.

“Prezzo di Rimborso” indica la percentuale del Prezzo di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive o il valore predefinito indicato nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Rimborso potrà essere pari, inferiore o superiore al Prezzo di Emissione.

“Trigger Level” indica il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive al fine di determinare l'Importo di Liquidazione, espresso (i) come livello prefissato del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*.

1. **Certificati Express**

I Certificati *Express* permettono al Portatore di ricevere a scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o superiore rispetto al *Trigger Level*, specificato nelle Condizioni Definitive, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Aggiuntivo Finale indicato nelle Condizioni Definitive.

Per i Certificati *Express* in cui è prevista la Barriera, nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* specificato nelle Condizioni Definitive e l'Evento Barriera non si sia verificato durante il Periodo di Osservazione (nel caso di Barriera Americana) o alla Data di Valutazione (nel caso di Barriera Europea), il Portatore potrà percepire, oltre al Prezzo di Rimborso, il Premio eventuale, ove previsto nelle Condizioni Definitive.

Per i Certificati *Express* in cui è prevista la Barriera, il Portatore potrebbe incorrere in una perdita, nei limiti della Protezione, nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* e si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, in caso di Certificati con Barriera Americana, o alla Data di Valutazione, in caso di Certificati con Barriera Europea, e nell'ipotesi di una *performance* negativa del Sottostante.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Express* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
<i>Trigger Level</i>	Valore di Riferimento	<i>Strike</i>	Importo Aggiuntivo Finale	Premio (ove prevista la Barriera)	Protezione	Fattore Incrementale	Barriera (ove prevista)

A) **Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o superiore al *Trigger Level***

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- $(\text{Prezzo di Rimborso} + \text{Importo Aggiuntivo Finale}) * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

In questo scenario gli investitori riceveranno a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Aggiuntivo Finale, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

B) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione inferiore al *Trigger Level*

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia inferiore a *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive e:

- B1)** Nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Max} [\text{Protezione}; \text{Fattore Incrementale} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Il Portatore parteciperà alle riduzioni di valore del Sottostante rispetto allo Strike nei limiti della Protezione ove prevista. Pertanto, il Portatore riceverà almeno un importo pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione.

Oppure

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Protezione} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

In questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Il Portatore potrebbe subire una perdita di capitale in presenza di una Protezione inferiore al 100% anche nel caso di performance positiva del Sottostante.

- B2)** Nel caso in cui sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- (i) qualora non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- $(\text{Prezzo di Rimborso} + \text{Premio eventuale}) * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si precisa che il Premio eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

- (ii) qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Max} [\text{Protezione}; \text{Fattore Incrementale} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Il Portatore parteciperà alle riduzioni di valore del Sottostante rispetto allo Strike nei limiti della Protezione ove prevista. Pertanto, il Portatore riceverà almeno un importo pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione.

Oppure

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Protezione} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

In questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

2. Certificati Short Express

I Certificati *Short Express* permettono al Portatore di ricevere a scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o inferiore rispetto al *Trigger Level*, specificato nelle Condizioni Definitive, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale indicato nelle Condizioni Definitive.

Per i Certificati *Short Express* in cui è prevista la Barriera, il Portatore potrebbe incorrere in una perdita, nei limiti della Protezione, nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia superiore al *Trigger Level* e si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, in caso di Certificati con Barriera Americana, o alla Data di Valutazione, in caso di Certificati con Barriera Europea, e nell'ipotesi di una *performance* positiva del Sottostante.

Per i Certificati *Short Express* in cui è prevista la Barriera, nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia superiore al *Trigger Level* specificato nelle Condizioni Definitive e l'Evento Barriera non si sia verificato durante il Periodo di Osservazione (nel caso di Barriera Americana) o alla Data di Valutazione (nel caso di Barriera Europea), il Portatore potrà percepire, oltre al Prezzo di Rimborso, il Premio Eventuale, ove previsto nelle Condizioni Definitive.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Express* sarà determinato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI								
<i>Trigger Level</i>	Valore di Riferimento	<i>Strike</i>	Importo Addizionale Finale	Premio (ove prevista la Barriera)	Protezione	Partecipazione	Fattore Incrementale	Barriera (ove prevista)

A) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o inferiore al *Trigger Level*

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o inferiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- $(\text{Prezzo di Rimborso} + \text{Importo Addizionale Finale}) * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

In questo scenario gli investitori riceveranno a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

B) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione superiore al *Trigger Level*

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive e:

B.1) nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Max}[\text{Protezione}, \text{Fattore Incrementale} * (2 - \text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

In questo caso il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti della Protezione ove prevista. Pertanto, il Portatore riceverà almeno un importo pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione.

Oppure

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Max} [\text{Protezione}; 1 + \text{Partecipazione} - \text{Partecipazione} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita nel caso in cui il valore di

riferimento del Sottostante sia maggiore dello *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti della Protezione ove prevista. Pertanto, il Portatore riceverà almeno un importo pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione. Tale perdita sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il valore della Partecipazione.

Oppure

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Protezione} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Il Portatore potrebbe subire una perdita di capitale in presenza di una Protezione inferiore al 100% anche nel caso di performance favorevole del Sottostante.

B2) Nel caso in cui sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

(i) qualora non si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

- $(\text{Prezzo di Rimborso} + \text{Premio Eventuale}) * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si precisa che il Premio Eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

(ii) qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Max} [\text{Protezione}; \text{Fattore Incrementale} * (2 - \text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti della Protezione ove prevista. Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente agli aumenti di valore del Sottostante.

Oppure

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Max} [\text{Protezione}; 1 + \text{Partecipazione} - \text{Partecipazione} * (\text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})] * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita nel caso in cui il valore di riferimento del Sottostante sia maggiore dello *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti della Protezione ove prevista. Tale perdita sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il valore della Partecipazione.

Oppure

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \text{Protezione} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione. Tale formula non sarà applicabile in caso di Barriera Americana.

.....

Certificati Protection (Certificati Protection, Certificati Protection con Cap, Certificati Short Protection e Certificati Short Protection con Cap)

Il valore dei Certificati *Protection* è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione dello *Strike*.

A seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, nel caso di Certificati *Protection* con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, sulla base di una delle due seguenti ipotesi:

- il Portatore beneficerà di una protezione del capitale investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della Partecipazione alla *Performance*. Minore è il livello della Protezione, maggiore è la potenziale perdita parziale delle somme investite; il Portatore dei Certificati *Protection* e *Protection con Cap* trarrà beneficio in caso di crescita del valore del Sottostante, mentre il Portatore dei Certificati *Short Protection* e Certificati *Short Protection con Cap* trarrà beneficio in caso di riduzione del valore del Sottostante.

Oppure

- a seconda che il Valore di Riferimento sia maggiore o uguale oppure inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (ovvero, nel caso dei Certificati *Short Protection* e Certificati *Short Protection con Cap*, inferiore o uguale oppure maggiore al Valore di Riferimento Iniziale), il Portatore potrà, rispettivamente, beneficiare di una protezione del capitale investito e partecipare nella misura della Partecipazione all'andamento registrato dal Sottostante ovvero proteggere il capitale investito nella misura della Protezione.

Nel caso, invece, di Certificati *Protection* con Sottostante Multiplo, il Certificato potrà proteggere il capitale investito nella misura della Protezione e partecipare nella misura della Partecipazione alle singole *Performance*, come descritto di seguito. Si precisa che, in caso di Certificati con Sottostante Multiplo, non saranno applicabili le caratteristiche *Best of*, *Rainbow* e *Worst of* (di seguito descritte). Si segnala inoltre che, in caso di Certificati con Sottostante Multiplo, non saranno mai previsti gli Importi Addizionali Condizionati né la Liquidazione Anticipata Automatica.

Nel caso di Sottostante Multiplo l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano i Sottostanti e (ii) le percentuali dei pesi attribuiti a ciascun Sottostante. Le percentuali dei pesi attribuiti a ciascun Sottostante resteranno sempre le stesse a tutte le rilevanti date di rilevazione e non varieranno durante tutta la vita dei Certificati.

Il livello di protezione è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Protezione, dove per Protezione deve intendersi il valore percentuale, così come riportato nelle Condizioni Definitive, che sarà pari o inferiore al 100% e sempre superiore allo 0%. Qualora la Protezione sia inferiore al 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, anche in caso di performance favorevole del/i Sottostante/i.

La massima perdita del capitale investito non potrà eccedere la differenza tra il capitale investito ed il livello della protezione.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Protection* sarà calcolato in base alle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Dove:

“**Cap**” indica il valore percentuale indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo del valore massimo dell'Importo di Liquidazione.

“**Partecipazione Down**” indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione *Down* può essere superiore, pari o inferiore al 100% e non potrà mai assumere un valore pari a 0%.

“**Partecipazione Up**” indica, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive. La Partecipazione *Up* può essere superiore, pari o inferiore al 100% e non potrà mai assumere un valore pari a 0%.

“**Prezzo di Rimborso**” indica la percentuale del Prezzo di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive o il valore predefinito indicato nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Rimborso potrà essere pari, inferiore o superiore al Prezzo di Emissione.

“**Protezione**” indica il valore espresso in forma di percentuale, nelle Condizioni Definitive. In

particolare, la protezione corrisponde all'ammontare minimo, sempre superiore allo 0%, che, moltiplicato per il Prezzo di Rimborso, l'investitore percepirà alla Data di Scadenza.

“**Valore di Riferimento Iniziale**” indica il valore del Sottostante indicato nelle Condizioni Definitive in percentuale rispetto allo *Strike*.

1. **Certificati Protection**

I Certificati *Protection* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale.

In caso di Certificati *Protection* con Sottostante Multiplo, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si sommeranno le *Performance* di ciascun Sottostante Multiplo per il relativo peso percentuale ($w(i)$) attribuito a ciascun Sottostante Multiplo. Tale *Performance* per ciascun Sottostante Multiplo è calcolata come la differenza tra il Valore di Riferimento e il Valore di Riferimento Iniziale di ciascun Sottostante Multiplo, divisa per lo *Strike* di ciascun Sottostante Multiplo.

Nel caso di Certificati *Protection* con Sottostante Multiplo, le *Performance* dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere inferiori a zero; pertanto, poiché i Certificati *Protection* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento positivo, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento negativo si utilizzerà un valore pari a zero.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Protection* sarà determinato come segue.

- A) Nel caso di **Certificati con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come di seguito indicato:

A.1) Certificati *Protection* con scenario unico:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Valore di Riferimento Iniziale	<i>Strike</i>	Valore di Riferimento	Partecipazione <i>Up</i>	Protezione	<i>Performance</i>	<i>Floor</i>

Nel caso di Certificati *Protection*, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * (Protezione + Partecipazione *Up* * *Performance*) * Lotto Minimo di Esercizio

dove

“**Performance**” indica: $\text{Max} [0\%; (\text{Valore di Riferimento} - \text{Valore di Riferimento Iniziale}) / \text{Strike}]$

Il Portatore proteggerà il capitale investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della Partecipazione *Up* alla *Performance*. In tale scenario, l'investitore subirà una perdita parziale del capitale investito qualora la *performance* del Sottostante moltiplicata per la Partecipazione *Up* dovesse risultare inferiore alla percentuale non protetta del capitale investito (100% - Protezione).

A.2) Certificati *Protection* con doppio scenario:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI					
Valore di Riferimento Iniziale	Partecipazione Up	Protezione	Strike	Valore di Riferimento	Fattore incrementale

Nel caso di Certificati *Protection* con doppio scenario, secondo le seguenti formule:

- (i) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia maggiore o maggiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * [1+Partecipazione Up * (Valore di Riferimento – Valore di Riferimento Iniziale)/Strike] * Lotto Minimo di Esercizio

Il Portatore proteggerà il capitale investito e parteciperà nella misura della Partecipazione Up all'andamento positivo registrato dal Sottostante.

- (ii) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia minore del Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula (a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive):

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; Fattore Incrementale * (Valore di Riferimento/Strike) * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo Strike.

Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

- B)** Nel caso di **Certificati *Protection* con Sottostante Multiplo**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato secondo quanto di seguito indicato.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Partecipazione Up	Protezione	Performance(i)	Strike(i)	Valore di Riferimento Iniziale(i)	Valore di Riferimento(i)	W(i)

Nel caso di Certificati *Protection* con Sottostante Multiplo, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * {Protezione + Partecipazione Up * Sum (i=1,, n) [W(i) * Performance(i)]} * Lotto Minimo di Esercizio

dove

“**W(i)**” indica: il peso percentuale di ciascun Sottostante(i);

“**Performance(i)**” indica: Max [0%; (Valore di Riferimento(i) – Valore di Riferimento Iniziale(i))/Strike(i)]

Il Portatore proteggerà il capitale investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della Partecipazione Up alle singole Performance.

Si segnala che nel caso in cui la Protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, indipendentemente dalle performance dei Sottostanti.

Le *Performance* dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere inferiori a zero poiché al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento positivo, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento negativo si utilizzerà un valore pari a zero.

2. *Certificati Protection con Cap*

I Certificati *Protection* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale. Nel caso di Certificati *Protection con Cap*, è previsto un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.

In caso di Certificati *Protection con Cap* con Sottostante Multiplo, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si sommeranno le *Performance* di ciascun Sottostante Multiplo per il relativo peso percentuale ($w(i)$) attribuito a ciascun Sottostante Multiplo. Tale *Performance* per ciascun Sottostante Multiplo è calcolata (i) nel caso di Sottostante Multiplo di tipo 1, come la differenza tra il Valore di Riferimento e il Valore di Riferimento Iniziale di ciascun Sottostante Multiplo, divisa per lo *Strike* di ciascun Sottostante Multiplo, (ii) nel caso di Sottostante Multiplo di tipo 2, come il rapporto tra il Valore di Riferimento di ciascun Sottostante Multiplo e lo *Strike* di ciascun Sottostante Multiplo.

Si precisa che nel caso di Certificati *Protection con Cap*, sia per i Certificati con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere sia per i Certificati con Sottostante Multiplo, tale *performance* non potrà essere superiore al *Cap* indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Protection con Cap* sarà determinato come segue.

A) Nel caso di Certificati *Protection con Cap* con **Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come di seguito indicato:

A.1) Nel caso di Certificati *Protection con Cap* con scenario unico:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI					
Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento	Partecipazione Up	Strike	Protezione	Performance

Nel caso di Certificati *Protection con Cap* con scenario unico secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * (Protezione + Partecipazione Up * Performance) * Lotto Minimo di Esercizio

Dove

“*Performance*” indica: $\text{Min} \{ \text{Cap}; \text{Max} [0\%; (\text{Valore di Riferimento} - \text{Valore di Riferimento Iniziale}) / \text{Strike}] \}$

Il Portatore proteggerà il capitale investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della Partecipazione Up alla Performance. Tale Performance non potrà essere superiore al Cap. Si segnala che nel caso in cui la protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, qualora la Performance del Sottostante moltiplicata per la Partecipazione Up dovesse risultare inferiore alla percentuale non protetta del capitale investito (100% - Protezione).

A.2) Certificati *Protection con Cap* con doppio scenario:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento	Partecipazione Up	Protezione	Cap	Strike	Fattore Incrementale

Nel caso di Certificati *Protection* con *Cap* con doppio scenario, secondo le seguenti formule:

- (i) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia maggiore o maggiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * {1+Partecipazione Up * Min [Cap; (Valore di Riferimento – Valore di Riferimento Iniziale)/Strike]} * Lotto Minimo di Esercizio

Il Portatore proteggerà il capitale investito e parteciperà nella misura della Partecipazione Up all’andamento positivo registrato dal Sottostante, per un valore massimo pari al Cap.

- (ii) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia minore del Valore di Riferimento Iniziale, in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; Fattore Incrementale * (Valore di Riferimento/Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore potrebbe incorrere in una perdita parziale, nei limiti dell’importo calcolato in base alla Protezione, qualora il valore finale del Sottostante risultasse inferiore allo Strike.

Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente alle riduzioni di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

- B)** Nel caso di Certificati *Protection* con *Cap* con **Sottostante Multiplo**, l’Importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come di seguito indicato:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Valore di Riferimento(i)	Partecipazione Up	Protezione	Performance(i)	Valore di Riferimento Iniziale(i)	Strike(i)	Cap(i)	W(i)

Nel caso di Certificati *Protection* con *Cap* con Sottostante Multiplo, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, il Sottostante potrà essere un Sottostante Multiplo di tipo 1 oppure un Sottostante Multiplo di tipo 2 come di seguito indicato:

- B.1)** Nel caso di **Certificati *Protection* con *Cap* con Sottostante Multiplo di tipo 1**, l’Importo di Liquidazione sarà determinato secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * {Protezione + Partecipazione Up * Sum (i=1,, n) [W(i) * Performance(i)]} * Lotto Minimo di Esercizio

dove

“**W(i)**” indica: il peso percentuale di ciascun Sottostante(i);

“Performance(i)” indica: $\text{Min} \{ \text{Cap}(i); \text{Max} [0\%; (\text{Valore di Riferimento}(i) - \text{Valore di Riferimento Iniziale}(i)) / \text{Strike}(i)] \}$

Il Portatore proteggerà il capitale investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della Partecipazione Up alle singole Performance.

Si segnala che nel caso in cui la Protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, indipendentemente dall’andamento dei Sottostanti.

Le Performance dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere superiori al relativo Cap e non potranno essere inferiori a zero poiché al fine del calcolo dell’Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento positivo, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento negativo si utilizzerà un valore pari a zero.

B.2) Nel caso di **Certificati Protection con Cap con Sottostante Multiplo di tipo 2**, l’Importo di Liquidazione sarà determinato secondo la seguente formula:

- $\text{Prezzo di Rimborso} * \{ \text{Protezione} + \text{Max} [0\%; \text{Partecipazione Up} * \text{Sum} (i=1, \dots, n) [W(i) * \text{Performance}(i)] - \text{Protezione}] \} * \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

dove

“W(i)” indica: il peso percentuale di ciascun Sottostante(i);

“Performance(i)” indica: $\text{Min} [\text{Cap}(i); \text{Valore di Riferimento}(i) / \text{Strike}(i)]$

Il Portatore proteggerà il capitale investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della Partecipazione Up alla somma ponderata delle singole Performance, qualora questa risulti positiva.

Si segnala che nel caso in cui la protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, anche in caso di performance favorevole del Sottostante.

Le Performance dei singoli Sottostanti non potranno mai essere superiori al relativo Cap.

3. Certificati Short Protection

I Certificati *Short Protection* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall’investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale.

In caso di Certificati *Short Protection* con Sottostante Multiplo, al fine del calcolo dell’Importo di Liquidazione, si sommeranno le *Performance* di ciascun Sottostante Multiplo per il relativo peso percentuale ($w(i)$) attribuito a ciascun Sottostante Multiplo. Tale *Performance* per ciascun Sottostante Multiplo è calcolata come la differenza tra il Valore di Riferimento Iniziale e il Valore di Riferimento di ciascun Sottostante Multiplo, divisa per lo *Strike* di ciascun Sottostante Multiplo.

Nel caso di Certificati *Short Protection* con Sottostante Multiplo, le *Performance* dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere inferiori a zero; pertanto, poiché i Certificati *Short Protection* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall’investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante, al fine del calcolo dell’Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento negativo, mentre per quei singoli Sottostanti che abbiano registrato un andamento positivo si utilizzerà un valore pari a zero.

L’Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Protection* sarà determinato come segue.

A) Nel caso di **Certificati Short Protection con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere**, l’Importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come di seguito indicato:

A.1) Certificati *Short Protection* con scenario unico:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI				
Valore di Riferimento	Valore di Riferimento Iniziale	Partecipazione Down	Protezione	Performance

Nel caso di Certificati *Short Protection* con scenario unico secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * (Protezione + Partecipazione Down * Performance) * Lotto Minimo di Esercizio

dove

“Performance” indica: $\text{Max } [0\%; (\text{Valore di Riferimento Iniziale} - \text{Valore di Riferimento}) / \text{Strike}]$

Il Portatore proteggerà il capitale investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della Partecipazione Down alla performance negativa registrata dal Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale. Si segnala che l'investitore subirà una perdita parziale del capitale investito qualora la performance moltiplicata per la Partecipazione Down sia inferiore alla percentuale non protetta del capitale investito.

Si segnala che nel caso in cui la protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, anche in caso di performance favorevole del Sottostante.

A.2) Certificati *Short Protection* con doppio scenario:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento	Partecipazione	Partecipazione Down	Protezione	Strike	Fattore Incrementale

Nel caso di Certificati *Short Protection* con doppio scenario, secondo le seguenti formule:

- (i) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia minore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * $[1 + \text{Partecipazione Down} * (\text{Valore di Riferimento Iniziale} - \text{Valore di Riferimento}) / \text{Strike}]$ * Lotto Minimo di Esercizio

Il Portatore proteggerà il capitale investito e parteciperà nella misura della Partecipazione Down all'andamento negativo registrato dal Sottostante.

- (ii) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia maggiore del Valore di Riferimento Iniziale, in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * $\text{Max } [\text{Protezione}; \text{Fattore Incrementale} * (2 - \text{Valore di Riferimento} / \text{Strike})]$ * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita nel caso di un aumento del valore del Sottostante rispetto allo Strike e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione. Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente agli aumenti di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * $\text{Max } [\text{Protezione}; 1 + \text{Partecipazione} - \text{Partecipazione} * (\text{Valore}$

di Riferimento / *Strike*]] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita nel caso in cui il valore di riferimento del Sottostante sia maggiore dello *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione. Tale perdita sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il valore della Partecipazione.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

- B) Nel caso di **Certificati *Short Protection* con Sottostante Multiplo**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato come di seguito indicato:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Valore di Riferimento(i)	Partecipazione <i>Down</i>	Protezione	Performance (i)	<i>Strike</i> (i)	Valore di Riferimento Iniziale(i)	W(i)

Nel caso di Certificati *Short Protection* con Sottostante Multiplo, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * {Protezione + Partecipazione *Down* * Sum (i=1,, n) [W(i) * *Performance*(i)]} * Lotto Minimo di Esercizio

dove

“W(i)” indica: il peso percentuale di ciascun Sottostante(i);

“*Performance*(i)” indica:

Max [0%; (Valore di Riferimento Iniziale(i) – Valore di Riferimento(i))/*Strike*(i)]

Il Portatore proteggerà il capitale investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della Partecipazione *Down* alle singole Performance.

Si segnala che nel caso in cui la protezione sia inferiore a 100 %, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, indipendentemente dalle performance dei Sottostanti.

Le Performance dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere inferiori a zero, poiché al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento negativo, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento positivo si utilizzerà un valore pari a zero.

4. **Certificati *Short Protection* Con Cap**

I Certificati *Short Protection* con *Cap* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto al Valore di Riferimento Iniziale. Nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap*, è previsto un *Cap* per il calcolo dell'Importo di Liquidazione massimo che potrà essere corrisposto al Portatore.

In caso di Certificati *Short Protection* con *Cap* con Sottostante Multiplo, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si sommeranno le *Performance* di ciascun Sottostante Multiplo per il relativo peso percentuale (w(i)) attribuito a ciascun Sottostante Multiplo. Tale *Performance* per ciascun Sottostante Multiplo è calcolata come la differenza tra il Valore di Riferimento Iniziale e il Valore di Riferimento di ciascun Sottostante Multiplo, divisa per lo *Strike* di ciascun Sottostante

Multiplo.

Nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap* con Sottostante Multiplo, le *Performance* dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere inferiori a zero; pertanto, poiché i Certificati *Short Protection* e i Certificati *Short Protection* con *Cap* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante, al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento negativo, mentre per quei singoli Sottostanti che abbiano registrato un andamento positivo si utilizzerà un valore pari a zero.

Si precisa che nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap*, sia per i Certificati con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un Paniere sia per i Certificati con Sottostante Multiplo, tale *performance* non potrà essere superiore al *Cap* indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Importo di Liquidazione dei Certificati *Short Protection* con *Cap* sarà determinato come segue.

- A) Nel caso di Certificati con Sottostante singolo o con Sottostante rappresentato da un **Paniere**, l'Importo di Liquidazione sarà determinato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come di seguito indicato:

A.1) Certificati *Short Protection* con *Cap* con scenario unico:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI						
Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento	Partecipazione Down	Protezione	Performance	Strike	Cap

Nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap*, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * (Protezione + Partecipazione Down * Performance) * Lotto Minimo di Esercizio

dove

“Performance” indica: $\text{Min} \{ \text{Cap}; \text{Max} [0\%; (\text{Valore di Riferimento Iniziale} - \text{Valore di Riferimento}) / \text{Strike}] \}$

Il Portatore proteggerà il capitale investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della Partecipazione Down alla Performance. Tale Performance non potrà essere superiore al Cap.

Si segnala che nel caso in cui la protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, anche in caso di performance favorevole del Sottostante.

A.2) Certificati *Short Protection* con *Cap* con doppio scenario:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Valore di Riferimento Iniziale	Valore di Riferimento	Partecipazione	Partecipazione Down	Protezione	Strike	Cap	Fattore Incrementale

Nel caso di Certificati *Short Protection* con *Cap* con doppio scenario, secondo le seguenti formule:

- (i) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia minore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale, secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * {1+Partecipazione *Down* * Min [Cap; (Valore di Riferimento Iniziale – Valore di Riferimento)/Strike]} * Lotto Minimo di Esercizio

Il Portatore proteggerà il capitale investito e parteciperà nella misura della Partecipazione *Down* all'andamento negativo registrato dal Sottostante, per un valore massimo pari al Cap.

(ii) nel caso in cui il Valore di Riferimento sia maggiore del Valore di Riferimento Iniziale, in base ad una delle seguenti formule, in base a quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; Fattore Incrementale * (2 – Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di un aumento del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione. Nel caso in cui il valore del Fattore Incrementale fosse superiore a 1, il Portatore parteciperà meno che proporzionalmente agli aumenti di valore del Sottostante.

Oppure

- Prezzo di Rimborso * Max [Protezione; 1 + Partecipazione – Partecipazione * (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita nel caso di un aumento di valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base alla Protezione. Tale perdita sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il valore della Partecipazione.

oppure

- Prezzo di Rimborso * Protezione * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario il Portatore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la Protezione qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

B) Nel caso di Certificati *Short Protection* con Cap con Sottostante Multiplo l'Importo di Liquidazione sarà determinate come di seguito indicato:

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI							
Valore di Riferimento(i)	Partecipazione <i>Down</i>	Protezione	Performance(i)	Valore di Riferimento Iniziale(i)	Strike(i)	Cap(i)	W(i)

Nel caso di Certificati *Short Protection* con Cap con Sottostante Multiplo, l'Importo di Liquidazione sarà determinato secondo la seguente formula:

- Prezzo di Rimborso * {Protezione + Partecipazione *Down* * Sum (i=1,, n) [W(i) * Performance(i)]} * Lotto Minimo di Esercizio

dove

“W(i)” indica: il peso percentuale di ciascun Sottostante(i);

“Performance(i)” indica: Min {Cap(i); Max [0%; (Valore di Riferimento Iniziale(i) - Valore di Riferimento(i))/Strike(i)]}

Il Portatore proteggerà il capitale investito nella misura della Protezione e parteciperà nella misura della Partecipazione *Down* alle singole Performance.

Si segnala che nel caso in cui la protezione sia inferiore a 100%, potrebbe verificarsi una perdita parziale del capitale investito, nei limiti della Protezione, indipendentemente dalle performance dei Sottostanti.

Le Performance dei singoli Sottostanti non potranno comunque essere superiori al relativo Cap e non potranno essere inferiori a zero, poiché al fine del calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno presi in considerazione solamente quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento negativo, mentre per quei singoli Sottostanti che hanno registrato un andamento positivo si utilizzerà un valore pari a zero.

ULTERIORI IMPORTI PAGABILI AL PORTATORE

Ammontare di Liquidazione Anticipata	Importo/i Aggiuntivo/i Condizionato/i	Importo/i Aggiuntivo/i Incondizionato/i
--------------------------------------	---------------------------------------	---

Ove le Condizioni Definitive prevedano la caratteristica *Autocallable*, i Certificati danno diritto al Portatore a ricevere il pagamento dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, qualora si verifichi la Condizione di Liquidazione Anticipata.

Inoltre, ove specificato nelle Condizioni Definitive, i Certificati possono prevedere il pagamento di uno o più Importi Aggiuntivi Incondizionati e/o Importi Aggiuntivi Condizionati.

La caratteristica *Autocallable* e/o gli Importi Aggiuntivi Incondizionati e/o gli Importi Aggiuntivi Condizionati possono essere applicati, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, fermo quanto descritto di seguito per i Certificati *Bonus Plus*, per i Certificati *Cash Collect* e per i Certificati *Express*, a qualunque Certificato della tipologia descritta con le formule di cui al presente paragrafo 4.13.

I Certificati *Bonus Plus* prevedono sempre il pagamento di uno o più Importi Aggiuntivi Incondizionati.

I Certificati *Cash Collect* prevedono sempre il pagamento di uno o più Importi Aggiuntivi Incondizionati o di uno o più Importi Aggiuntivi Condizionati, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

I Certificati *Express* possono, ove previsto nelle Condizioni Definitive, prevedere solo il pagamento di uno o più Importi Aggiuntivi Incondizionati.

Ammontare di Liquidazione Anticipata (in presenza di caratteristica Autocallable)

Ove prevista la caratteristica *Autocallable* (caratteristica intrinseca e quindi sempre prevista nel caso dei Certificati *Express*), i Certificati prevedono la presenza della Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica come di seguito descritta.

Disposizioni relative alla Condizione di Liquidazione Anticipata

La Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica indica il verificarsi del seguente evento: in una qualunque Data di Osservazione, il Valore di Riferimento del Sottostante sia (i) nel caso di Certificati *Long* maggiore oppure maggiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata, (ii) nel caso di *Short*, inferiore oppure inferiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata.

Il Livello di Liquidazione Anticipata potrà essere espresso (i) come livello del Sottostante; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato come valore puntuale o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione.

Al verificarsi in una qualunque Data di Osservazione della Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati saranno liquidati in anticipo rispetto alla Data di Scadenza e il Portatore riceverà alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Determinazione dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata

L'Ammontare di Liquidazione Anticipata potrà, per tutte le tipologie di Certificati, essere:

- un importo fisso (pari o superiore al Prezzo di Emissione), oppure,
- con riferimento ai soli Certificati *Long*, un ammontare legato alla *performance* del Sottostante, come di seguito indicato.

L'Ammontare di Liquidazione Anticipata legato alla *performance* del Sottostante è determinato sulla base delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

- Applicabile a tutte le tipologie di Certificati:
 - Prezzo di Emissione * {1 + Partecipazione *Autocallable* * Max {*FloorT*; Min [*CapT*; (Valore di Riferimento – Valore di Riferimento Iniziale) / *Strike*]}} * Lotto Minimo di Esercizio

dove:

“Partecipazione *Autocallable*” indica la percentuale indicata nelle Condizioni Definitive, superiore, pari o inferiore al 100%. La Partecipazione *Autocallable* non potrà mai assumere un valore pari a 0%;

“*FloorT*” indica la percentuale (anche pari a zero) che moltiplicata per la Partecipazione *Autocallable* definisce il livello di rimborso minimo alla T-iesima Data di Osservazione;

“*CapT*” indica la percentuale che moltiplicata per la Partecipazione *Autocallable* definisce il livello di rimborso massimo alla T-iesima Data di Osservazione;

“T”= 1,2 ...n: indica ogni Data/e di Osservazione;

In tal caso, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata è pertanto un ammontare pari al Prezzo di Emissione maggiorato della Partecipazione *Autocallable* alla *performance* del Sottostante alla Data di Osservazione, fermo restando che la *performance* non potrà essere superiore al *CapT* indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, potrà essere previsto un Ammontare di Liquidazione Anticipata minimo, pari al Prezzo di Emissione maggiorato della Partecipazione *Autocallable* moltiplicata per il *FloorT* (se diverso da zero), della relativa Data di Osservazione.

- Applicabile solo alla tipologia di Certificati *Protection* e *Cash Collect*:
 - Prezzo di Emissione * {1 + Partecipazione *Autocallable* * Max [*FloorT*; ((Valore di Riferimento - Valore di Riferimento Iniziale)/*Strike*)^(1/i) - 1]} * Lotto Minimo di Esercizio

dove:

“Partecipazione *Autocallable*” indica la percentuale indicata nelle Condizioni Definitive, superiore, pari o inferiore al 100%. La Partecipazione *Autocallable* non potrà mai assumere un valore pari a 0%;

“*FloorT*” indica la percentuale (anche pari a zero) che moltiplicata per la Partecipazione *Autocallable* definisce il livello di rimborso minimo alla T-iesima Data di Osservazione;

“T”= 1,2 ...n: indica ogni Data/e di Osservazione; i= n.

In tal caso, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata è pertanto un ammontare pari al Prezzo di Emissione moltiplicato per la *performance* annualizzata del Sottostante alla Data di Osservazione. Inoltre, potrà essere previsto un Ammontare di Liquidazione Anticipata minimo, pari al Prezzo di Emissione maggiorato della Partecipazione *Autocallable* moltiplicata per il *FloorT* (se diverso da zero), della relativa Data di Osservazione.

Di seguito si indicano gli ulteriori pagamenti che possono essere corrisposti agli investitori in relazione a ciascuna tipologia di Certificati.

Importo/i Addizionale/i Condizionato/i

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati possono prevedere, durante la vita dei Certificati, il

pagamento di uno o più Importi Addizionali Condizionati alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive. Se previsti, gli Importi Addizionali Condizionati saranno corrisposti nell'ipotesi in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Disposizioni relative all'Evento Importo Addizionale Condizionato

L'Evento Importo Addizionale Condizionato si intende verificato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, nel caso in cui alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, (i) risulti superiore oppure superiore o uguale al Livello Importo Addizionale, nel caso di Certificati *Long*, oppure (ii) risulti inferiore oppure inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale nel caso di Certificati *Short* oppure (iii) risulti ricompreso tra ovvero ricompreso tra o uguale ai valori del Livello Importo Addizionale *Range* nel caso di Certificati in cui sia previsto il Livello Importo Addizionale *Range*.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno prevedere un solo Importo Addizionale Condizionato (Livello Importo Addizionale e/o Livello Importo Addizionale *Range*) o più Importi Addizionali Condizionati.

Si precisa che, nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, le Condizioni Definitive potranno indicare tre differenti livelli di Importo Addizionale Condizionato (Importo Addizionale Condizionato 1, Importo Addizionale Condizionato 2 e Importo Addizionale Condizionato 3). In tal caso per ciascuno di questi Importi Addizionali Condizionati, sarà previsto un corrispondente Evento Importo Addizionale Condizionato (rispettivamente Evento Importo Addizionale Condizionato 1, Evento Importo Addizionale Condizionato 2 e Evento Importo Addizionale Condizionato 3). Tali Importi Addizionali Condizionati saranno corrisposti nell'ipotesi in cui si verifichi il relativo Evento Importo Addizionale Condizionato.

Tale Evento Importo Addizionale Condizionato si intende verificato, secondo quanto indicato nel seguito:

- per quanto riguarda l'Evento Importo Addizionale Condizionato 1, nel caso in cui alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore oppure superiore o uguale al relativo Livello Importo Addizionale 1, nel caso di Certificati *Long*, oppure risulti inferiore oppure inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale 1 nel caso di Certificati *Short*;
- per quanto riguarda l'Evento Importo Addizionale Condizionato 2, nel caso in cui alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti (i) nel caso di Certificati *Long*, inferiore al Livello Importo Addizionale 1 e superiore o uguale al Livello Importo Addizionale 2, (ii) nel caso di Certificati *Short* risulti superiore al Livello Importo Addizionale 1 e inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale 2;
- per quanto riguarda l'Evento Importo Addizionale Condizionato 3, nel caso in cui alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti (i) nel caso di Certificati *Long*, inferiore al Livello Importo Addizionale 2 e superiore o uguale al Livello Importo Addizionale 3, (ii) nel caso di Certificati *Short* risulti superiore al Livello Importo Addizionale 2 e inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale 3.

Qualora ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 1, non potranno verificarsi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 2 e/o l'Evento Importo Addizionale Condizionato 3 alla medesima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del medesimo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

Pertanto, alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto l'Importo Addizionale Condizionato 1 ma non l'Importo Addizionale Condizionato 2 e/o l'Importo Addizionale Condizionato 3. Le medesime considerazioni valgono nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 2 o l'Evento Importo Addizionale Condizionato 3.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo

Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato. Tale possibilità potrà essere altresì prevista per l'Importo Addizionale Condizionato 1, l'Importo Addizionale Condizionato 2 e l'Importo Addizionale Condizionato 3.

Determinazione dell'Importo Addizionale Condizionato

L'Importo Addizionale Condizionato, ove previsto, potrà essere rappresentato da:

- un importo fisso predeterminato oppure,
- solo nel caso di Certificati *Long*, da un importo variabile, che dipenderà dalla *performance* registrata rispetto allo *Strike* dal medesimo Sottostante dei Certificati indicato nelle Condizioni Definitive, rilevata alle Date di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato e dal valore della PartecipazioneT.

Nel caso in cui l'Importo Addizionale Condizionato sia rappresentato da un importo variabile, sarà previsto un Importo Addizionale Condizionato massimo (*Coupon CAPT*) o un Importo Addizionale Condizionato minimo (*Coupon FloorT*).

Effetto Memoria

Nel caso in cui, con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati sia previsto nelle Condizioni Definitive l'Effetto Memoria, ove ad una o più Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato non si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e gli Importi Addizionali Condizionati non siano pagati alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore ha comunque il diritto di ricevere, in corrispondenza della prima Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato successiva, in relazione alla quale si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato, un Importo Addizionale Condizionato il cui valore è calcolato tenendo conto degli Importi Addizionali Condizionati non corrisposti al Portatore nelle precedenti Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato. In particolare, l'Importo Addizionale Condizionato sarà pari alla somma tra l'Importo Addizionale Condizionato relativo alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato in cui si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e gli Importi Addizionali Condizionati non pagati alle precedenti Date di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Si specifica che gli eventuali Importi Addizionali Condizionati non pagati alle relative Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, ma pagati ad una successiva Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato non saranno più corrisposti alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati in cui si verifica l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Effetto Consolidamento

Nel caso in cui, con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati sia previsto nelle Condizioni Definitive l'Effetto Consolidamento, ove ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'Importo Addizionale Condizionato sia pertanto pagato alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, gli Eventi Importi Addizionali Condizionati successivi si considereranno automaticamente verificatisi con riferimento a ciascuna Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato. Pertanto gli Importi Addizionali Condizionati successivi saranno pagabili alle relative Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati fino alla Data di Scadenza.

Importi Addizionali Condizionati Accrual

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno prevedere, nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, il pagamento di uno o più Importi Addizionali Condizionati *Accrual* alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive, nell'ipotesi in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. L'Importo Addizionale Condizionato *Accrual* potrà essere

rappresentato da un importo fisso predeterminato oppure, nel caso di Certificati *Long*, da un importo variabile, come sopra definito, espresso in funzione del numero dei giorni del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui si realizza quanto sotto.

Nello specifico, l'importo/gli importi predeterminato/i o variabile/i come sopra definito/i, potrà/potranno essere moltiplicato/i (i) per il numero dei giorni (n) del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui: nel caso dei Certificati *Long*, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore oppure superiore o uguale al Livello Importo Addizionale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive; nel caso dei Certificati *Short*, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti inferiore oppure inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e (ii) diviso per il numero totale dei giorni (N) del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Importi Addizionali Condizionati Range Accrual

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno prevedere, nel caso di Certificati *Cash Collect* e *Protection*, il pagamento di uno o più Importi Addizionali Condizionati *Range Accrual* alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata nelle Condizioni Definitive, nell'ipotesi in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. L'Importo Addizionale Condizionato *Range Accrual* potrà essere rappresentato da un importo fisso predeterminato oppure, nel caso di Certificati *Long*, da un importo variabile, come sopra definito, espresso in funzione del numero dei giorni del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui si realizza quanto sotto.

Nello specifico, l'importo/gli importi predeterminato/i o variabile/i come sopra definito/i, potrà/potranno essere moltiplicato/i (i) per il numero dei giorni (n) del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i in cui il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti ricompreso tra ovvero ricompreso tra o uguale ai valori del Livello Importo Addizionale *Range*, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e (ii) diviso per il numero totale dei giorni (N) del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati possono altresì prevedere, durante la vita dei Certificati, il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato indicata nelle Condizioni Definitive. Se previsti, gli Importi Addizionali Incondizionati saranno sempre corrisposti, indipendentemente dall'andamento del Sottostante.

Determinazione dell'Importo Addizionale Incondizionato

L'Importo Addizionale Incondizionato, ove previsto, potrà essere rappresentato da:

- un importo fisso predeterminato, oppure
- solo nel caso dei Certificati *Long*, un importo variabile, che dipenderà dal valore dell'Attività Importo Addizionale Incondizionato rilevato alle Date di Rilevazione dell'Importo Addizionale Incondizionato e dal MargineT.

Nel caso in cui l'Importo Addizionale Incondizionato sia rappresentato da un importo variabile, l'Attività Importo Addizionale Incondizionato consiste in un Tasso di Interesse, come indicato nelle rilevanti Condizioni Definitive, mentre il MargineT è una percentuale indicata nelle Condizioni Definitive. Si segnala che, nel caso in cui sia previsto un Importo Addizionale Incondizionato, i Certificati potranno prevedere che il Sottostante dei Certificati sia rappresentato da un diverso Tasso di Interesse ovvero dal medesimo Tasso di Interesse ovvero da una diversa tipologia di Sottostante. Inoltre, sarà previsto un Importo Addizionale Incondizionato massimo (*Coupon CAPT*) o un Importo Addizionale Incondizionato minimo (*Coupon FloorT*).

MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Rainbow

Ove sia prevista la caratteristica *Rainbow*, il Sottostante dei Certificati è rappresentato da un Paniere in cui, ai Componenti il Paniere, viene attribuito un peso percentuale (*wk*), definito all'emissione e indicato nelle Condizioni Definitive. Tale peso percentuale (*wk*) viene attribuito in funzione della *performance* registrata da ciascun Componente il Paniere confrontata con quella degli altri Componenti il Paniere, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

In particolare, in presenza della caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano i Componenti il Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente per il Calcolo, che sarà effettuata attribuendo il peso maggiore al Componente il Paniere con la *performance* migliore, il secondo peso maggiore al Componente il Paniere con la seconda *performance* migliore e così di seguito fino ad attribuire il peso minore al Componente il Paniere con *performance* peggiore (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per il Componente il Paniere con *performance* migliore, il peso del 30% per il Componente il Paniere con la seconda miglior *performance* e il peso del 20% per il Componente il Paniere con *performance* peggiore). Nel caso di Certificati *Short*, l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente per il Calcolo sarà effettuata attribuendo il peso maggiore al Componente il Paniere con la *performance* peggiore, il secondo peso maggiore al Componente il Paniere con la seconda *performance* peggiore e così di seguito fino ad attribuire il peso minore al Componente il Paniere con *performance* migliore.

Le percentuali dei pesi attribuibili all'interno del Paniere e i criteri oggettivi di allocazione dei pesi resteranno sempre gli stessi a tutte le rilevanti date di rilevazione e non varieranno durante tutta la vita dei Certificati.

In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati e alla scadenza), saranno attribuiti i pesi ai rispettivi Componenti il Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quella specifica data di rilevazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. Pertanto, sebbene le percentuali dei pesi attribuibili all'interno del Paniere e i criteri oggettivi di allocazione dei pesi saranno sempre gli stessi a ciascuna data di rilevazione, l'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento dei Componenti il Paniere alle diverse date di rilevazione.

La *performance* di ciascun Componente il Paniere sarà valutata confrontando il valore del Componente il Paniere alla relativa data di rilevazione rispetto al valore del medesimo Componente il Paniere alla Data di Determinazione. Pertanto, la *performance* migliore sarà quella del Componente il Paniere per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà maggiore rispetto agli altri Componenti il Paniere, mentre la *performance* peggiore sarà quella del Componente il Paniere per cui il rapporto tra il valore alla relativa data di rilevazione e il valore alla Data di Determinazione sarà minore rispetto agli altri Componenti il Paniere.

Per quel che concerne le modalità di calcolo delle *performance* e della relativa formula, si rinvia al Glossario della presente Nota Informativa.

Best of e Worst of

Ove sia prevista la caratteristica *Best of* ovvero *Worst of*, il Sottostante è rappresentato da un certo numero di Sottostanti (diverso da uno) della medesima tipologia e, ai fini dell'Evento Barriera, della Liquidazione Anticipata Automatica, dell'Evento Importo Addizionale Condizionato e del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si considererà (i) nel caso di Certificati con caratteristica *Best of*, il Sottostante con la miglior *performance* nel caso dei Certificati *Long* (o con la peggiore nel caso di Certificati *Short*) (il Sottostante *Best of*) e (ii) nel caso di Certificati con caratteristica *Worst of*, il Sottostante con la peggior *performance* nel caso dei Certificati *Long* (o con la migliore nel caso di Certificati *Short*) (il Sottostante *Worst of*).

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono (1), in caso di Certificati con la caratteristica *Best of*, dall'andamento del Sottostante con la miglior *performance* nel caso

dei Certificati *Long* (o con la peggiore nel caso di Certificati *Short*), o (2), in caso di Certificati con la caratteristica *Worst of*, dall'andamento del Sottostante con la peggior *performance* nel caso dei Certificati *Long* (o con la migliore nel caso di Certificati *Short*).

Pertanto, i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono dall'andamento del Componente il Paniere con la peggiore *performance* nel caso dei Certificati *Long* (o con la migliore *performance* nel caso dei Certificati *Short*).

4.14. Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante

Il Sottostante potrà appartenere a una delle seguenti categorie:

– **Azioni**

I Sottostanti potranno essere costituiti da azioni quotate sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità.

Le Condizioni Definitive indicheranno inoltre la denominazione dell'emittente delle azioni e il codice ISIN.

– **Indici**

I Sottostanti potranno essere costituiti da indici italiani o stranieri, aventi requisiti di elevata liquidità, e a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. Tali indici potranno appartenere alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di *future*, di inflazione, di OICR armonizzati, di *Exchange Traded Funds* armonizzati, di volatilità, di tassi di interesse.

Nel caso di indici di *future*, questi avranno scadenze in linea con la/e Data/e di Valutazione e/o con la/e Data/e di Osservazione.

– **Commodities**

I Sottostanti potranno essere costituiti da merci, derivati su merci e indici su merci quotati sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue ed aggiornate sui prezzi.

– **Tassi di Cambio**

I Sottostanti potranno essere costituiti da tassi di cambio quali Euro/Dollaro, Euro/Yen ed Euro/GBP, ovvero fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti e le relative valute siano convertibili.

– **Tassi di Interesse**

I Sottostanti possono essere costituiti da tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato di capitali.

– **Fondi**

I Sottostanti potranno essere costituiti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (i **Fondi**), che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

– **ETF**

I Sottostanti potranno essere costituiti da *Exchange Traded Funds* (**ETF**), costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

– **Paniere di Sottostanti**

Il Sottostante potrà essere costituito da un Paniere composto:

- da Sottostanti appartenenti alla medesima tipologia tra una di quelle precedentemente indicate e, pertanto, potrà essere uno tra i seguenti: Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di *Commodities*, Paniere di Tassi di Cambio, Paniere di Tassi di Interesse, Paniere di Fondi e Paniere di ETF. Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione e la descrizione dei Sottostanti che compongono il Paniere; oppure
- da Sottostanti appartenenti a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari, Fondi e ETF.

– **Sottostante Multiplo**

I Sottostanti potranno essere costituiti dai Sottostanti precedentemente indicati, non rappresentati da un Paniere. Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione e la descrizione dei Sottostanti che rappresentano il Sottostante Multiplo. I Sottostanti Multipli ricompresi tra le attività sottostanti di ciascuna Serie di Certificati apparterranno alla medesima tipologia di Sottostante.

Il Sottostante Multiplo riguarda un indice costituito da più sottostanti come sopra individuati, che appartengono a tipologie diverse. Gli Indici costruiti su un Sottostante Multiplo che potranno essere utilizzati non saranno composti dall'Emittente o da una qualsiasi altra entità giuridica appartenente al gruppo dell'Emittente, né saranno forniti da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto.

Per quanto concerne i Certificati *Long* che prevedano la corresponsione di Importi Addizionali Condizionati variabili, il Sottostante sarà sempre costituito dal medesimo Sottostante dei Certificati, con le caratteristiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Per quanto concerne i Certificati *Long* che prevedano la corresponsione di Importi Addizionali Incondizionati, l'Attività Importo Addizionale Incondizionato sarà sempre costituita da Tassi di Interesse, con le caratteristiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive contengono le informazioni relative (i) al Sottostante dei Certificati emessi; (ii) alle fonti informative nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Refinitiv* e *Bloomberg*, ove disponibili; (iii) l'indicazione di dove è possibile ottenere le informazioni sulla *performance* passata e futura dei Sottostanti e la loro volatilità.

Le informazioni relative al Sottostante saranno inoltre disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF"), e internazionali (e.g. "*Financial Times*" e "*Wall Street Journal Europe*") o altre fonti informative quali il sito internet dell'emittente delle Azioni o dello *Sponsor* degli Indici o del mercato in cui sono scambiate le azioni, gli indici o le merci, o rilevati i tassi di cambio nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Refinitiv* e *Bloomberg*, ove disponibili. Le informazioni relative al Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle Condizioni Definitive.

Ove venga richiesta l'ammissione alle negoziazioni dei Certificati sul MTF il relativo Sottostante dovrà presentare le caratteristiche indicate dal Regolamento del MTF. Qualora non sia previsto che i Certificati siano ammessi alle negoziazioni sul MTF, l'Emittente assume comunque l'impegno di selezionare Sottostanti che rispettino requisiti analoghi a quelli previsti dal Regolamento del MTF.

Inoltre, si segnala che la valuta relativa al Sottostante indicato nelle predette categorie sarà esclusivamente l'Euro.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare nelle Condizioni Definitive le informazioni provenienti da terzi (quali, ad esempio, *Sponsor* di un Indice). L'Emittente non ha verificato autonomamente alcuna delle informazioni riportate e non assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori od omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

* * *

Quando il Sottostante è costituito da un indice di riferimento come definito dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il **Benchmark Regulation**), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l'Amministratore del Sottostante, è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation* o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del *Benchmark Regulation*.

4.15. Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti

Le seguenti previsioni sugli Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti si applicano ai Certificati.

4.15.1. Eventi di Turbativa relativi a Sottostanti diversi dai Tassi di Interesse

- (1) Se si verifica un Evento di Turbativa, come di seguito definito, alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione e/o alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile) e/o alla Data di Osservazione o ad una delle Date di Osservazione (ove applicabile), e/o alla Data di Osservazione della Barriera Storica o ad una delle Date di Osservazione della Barriera Storica (ove applicabile), e/o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile), tale Data di Valutazione e/o tale Data di Determinazione (ove applicabile) e/o tale Data di Osservazione (ove applicabile) e/o tale Data di Osservazione della Barriera Storica (ove applicabile) e/o tale Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile) sarà posticipata al successivo Giorno Lavorativo nel quale non si verifica più l'Evento di Turbativa. Qualsiasi data di pagamento relativa a tale Data di Valutazione e/o Data di Determinazione (ove applicabile) e/o Data di Osservazione (ove applicabile) e/o tale Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile) sarà conseguentemente posticipata.

Se si verifica un Evento di Turbativa di Mercato in un giorno durante il Periodo di Osservazione o il Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, tale giorno sarà escluso dal Periodo di Osservazione ai fini dell'Evento Barriera o dal Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, solo se tale evento è stato determinato in conseguenza della Turbativa di Mercato.

- (2) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa (i) continui più a lungo rispetto al Periodo di Tempo con riferimento alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile), oppure (ii) con riferimento alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione, oppure con riferimento alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, oppure con riferimento alla Data di Osservazione o ad una delle Date di Osservazione, oppure con riferimento alla Data di Osservazione della Barriera Storica o ad una delle Date di Osservazione della Barriera Storica, continui per più di 8 (otto) Giorni Bancari consecutivi, il giorno successivo all'ultimo giorno del Periodo di Tempo o il nono Giorno Bancario verranno considerati rispettivamente la Data di Determinazione (ove applicabile) o la Data di Valutazione o la Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, anche ove in tale data si verifichi un Evento di Turbativa, e l'Emittente in buona fede e a sua discrezione determinerà, o farà determinare dall'Agente per il Calcolo, ove diverso dall'Emittente, il valore del Componente il Paniere e/o il Valore di Riferimento affetto da un Evento di Turbativa. Il Valore di Riferimento utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione sarà calcolato ai sensi delle condizioni di mercato prevalenti intorno alle 10.00 a.m. (ora di Milano) di tale nono giorno, sulla base dell'ultimo Valore di Riferimento disponibile per l'Emittente o per l'Agente per il Calcolo immediatamente antecedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse

economico dei Portatori.

- (3) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa continui per più di 8 (otto) Giorni Bancari consecutivi, l'Emittente in buona fede e a sua esclusiva discrezione, potrà determinare se ricorrono le condizioni per la Liquidazione Anticipata. In tal caso, l'Emittente a sua discrezione potrà determinare o far sì che l'Agente per il Calcolo determini il prezzo del Sottostante affetto dall'Evento di Turbativa e/ o il Valore di Riferimento per la determinazione dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata (ove prevista nelle Condizioni Definitive) in conformità alle prevalenti condizioni di mercato alle 10:00 a.m. (ora di Milano) del nono giorno sulla base dell'ultimo prezzo di negoziazione immediatamente precedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa disponibile per l'Emittente o per l'Agente per il Calcolo, ove diverso dall'Emittente, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori.

In ogni caso, se entro tali 8 Giorni Bancari scadono Derivati aventi caratteristiche comparabili e sono pagati sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, il prezzo di liquidazione stabilito dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati per i Derivati aventi caratteristiche comparabili sarà preso in considerazione nel calcolo dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata (ove prevista nelle Condizioni Definitive) e dell'Importo di Liquidazione. In tale caso la data di scadenza dei Derivati aventi caratteristiche comparabili sarà considerata come Data di Valutazione.

Evento di Turbativa di Mercato significa:

- in caso di Azioni o Paniere di Azioni come Sottostante:
 - (i) la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'Azione o di una o più Azioni Componenti il Paniere nella Borsa Rilevante; oppure
 - (ii) la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un Derivato connesso all'Azione, o a una o più Azioni Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
 - (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono Eventi di Turbativa di Mercato:

- (a) la sospensione o restrizione delle negoziazioni a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (b) la chiusura anticipata rispetto al normale orario di chiusura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di chiusura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- (c) l'apertura anticipata rispetto al normale orario di apertura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si verificherà un Evento di Turbativa di Mercato ove l'apertura anticipata sia stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale

di apertura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;

- (d) qualsiasi evento che turbi o pregiudichi, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (a) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per il relativo Sottostante su una Borsa Rilevante, ovvero (b) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato su ogni Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

– **in caso di Indici o Paniere di Indici come Sottostante**

- (i) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei titoli che compongono l'Indice, ovvero uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla Borsa Rilevante dove tali titoli sono quotati o negoziati;
- (ii) la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei Derivati su ciascuno dei titoli che compongono l'Indice, ovvero uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iii) la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei Derivati sull'Indice, ovvero su uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iv) la sospensione o l'impossibilità di determinare il valore dell'Indice, o di uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla base di una valutazione dello *Sponsor* di tale Indice;
- (v) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

– **in caso di Commodities o Paniere di Commodities come Sottostante**

- (i) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni o della determinazione del prezzo relativo alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere, sulla Borsa Rilevante;
- (ii) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni di un Derivato legato alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere, sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, oppure
- (iii) il cambiamento significativo nel calcolo della determinazione del prezzo o nelle condizioni di negoziazione relative alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere sulla Borsa Rilevante (in termini, ad esempio, di condizioni, di quantità o di valuta relative al Sottostante o al Componente il Paniere);
- (iv) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni di calcolo sulla Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati non costituisce un Evento di Turbativa a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante.

– **in caso di Tasso di Cambio o Paniere di Tassi di Cambio come Sottostante**

- (i) la mancata determinazione e pubblicazione del Tasso di Cambio ovvero ad uno o più

Tassi di Cambio Componenti il Paniere da parte dell'autorità, dell'ente o da altro soggetto competente indicato nelle Condizioni Definitive;

- (ii) la sospensione o la restrizione nelle negoziazioni di valute estere nei confronti di almeno una delle due valute estere del Tasso di Cambio ovvero ad uno o più tassi di cambio Componenti il Paniere del Sottostante oppure di contratti derivati sul tasso di cambio o la restrizione nella possibilità di convertire le valute espresse con tale tasso di cambio o l'effettiva impossibilità di ottenere una quotazione di tale tasso di cambio;
- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo;

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

– **in caso di Fondi o Paniere di Fondi o ETF o Paniere di ETF come Sottostante:**

- (i) la mancata pubblicazione e/o il mancato calcolo del NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere, da parte della società di gestione del singolo Fondo o ETF;
- (ii) la chiusura, la fusione, l'insolvenza del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere;
- (iii) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni di titoli e altri strumenti finanziari che costituiscono un fattore rilevante per il calcolo del NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere sulla rispettiva Borsa Rilevante dove tali titoli o strumenti finanziari sono quotati o negoziati;
- (iv) qualsiasi altro evento per cui non sia disponibile in maniera attendibile il NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere;
- (v) in caso di ETF o Paniere di ETF, la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'ETF o di uno o più ETF componenti il Paniere nella Borsa Rilevante;
- (vi) in caso di ETF o Paniere di ETF, la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un contratto di opzione sull'ETF o su uno o più ETF componenti il Paniere nella relativa Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (vii) in caso di ETF o Paniere di ETF, qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del prezzo dell'asta di chiusura relativo all'ETF o ad uno o più ETF componenti il Paniere sulla Borsa Rilevante;
- (viii) ogni altro evento che possa avere un effetto sostanzialmente analogo alle circostanze previste ai punti da (i) a (vii);

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

In caso di ETF o Paniere di ETF, una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato, a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

Gli Eventi di Turbativa precedentemente riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

4.15.2. Eventi Rilevanti relativi a Sottostanti diversi dai Tassi di Interesse

Nel caso in cui il Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Agente per il Calcolo procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati, provvedendo al pagamento del ragionevole valore di mercato di un Certificato, secondo quanto di seguito descritto.

– **in caso di Indici o Paniere di Indici come Sottostante**

- (1) La base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata dipenderà dal valore dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, così come determinato dallo *Sponsor* dell'Indice, sulla base del rispettivo metodo di calcolo. Tale valore è determinato e pubblicato dal rispettivo *Sponsor* dell'Indice o, ove applicabile, dall'agente per il calcolo dell'Indice, così come definiti nelle Condizioni Definitive.
- (2) Cambiamenti nelle modalità di calcolo dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, nella sua composizione e/o nel valore dei prezzi dei titoli sulla base dei quali tale Indice è calcolato, non saranno qualificabili come eventi rilevanti per la determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, salvo che le modifiche effettuate o la nuova modalità di calcolo dell'Indice risultanti dal cambiamento (inclusa ogni rettifica), non siano più confrontabili con la precedente modalità di calcolo, secondo la ragionevole valutazione dell'Agente per il Calcolo. Nel valutare la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo terrà in considerazione le rettifiche nei Derivati ove presenti legati all'Indice al momento applicate dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante o per il Componente il Paniere. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati oggetto dell'Indice non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimarranno immutate. Si potrà adottare una rettifica nella determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice viene cancellata o sostituita da un altro Indice. Il metodo di rettifica per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato, almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia, ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.
- (3) Se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellata e/o sostituita da un altro Indice, l'Agente per il Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale Indice (l'“**Indice Sostitutivo**”) utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Indici, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. L'Indice Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa. Dal primo utilizzo dell'Indice Sostitutivo, qualsiasi riferimento all'Indice nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento all'Indice Sostitutivo mantenendo invariata la posizione dei

portatori.

- (4) Se l'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, non viene più calcolato o pubblicato dal relativo *Sponsor* dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il “**Nuovo Sponsor dell'Indice**”), allora l'Agente per il Calcolo calcolerà l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base dell'Indice così come calcolato e pubblicato dal Nuovo *Sponsor* dell'Indice. Se l'Indice non viene più calcolato o pubblicato dal relativo Agente per il Calcolo dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il “**Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice**”), allora l'Agente per il Calcolo calcolerà l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base dell'Indice così come calcolato dal Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice.
- (5) Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto delle modifiche nel metodo di determinazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile l'Indice Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce “*Comunicazioni*” del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce “*Comunicazioni*” del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Se l'Indice è uno dei Componenti il Paniere di Indici, l'Agente per il Calcolo può, a propria ragionevole discrezione, eliminare l'Indice e ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun Indice del Paniere di Indici. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza degli Indici Componenti il Paniere di Indici, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo avrà 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato e pubblicherà il ragionevole valore di mercato di un Certificato (l'**Ammontare di Cessazione**) nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni da quando viene determinato a Euronext Securities Milan, o ad altro *Clearing System*, o dall'ordine contenente l'istruzione di inoltrarlo immediatamente al Portatore, come indicato nelle Condizioni Definitive.

– **in caso di Azioni o Paniere di Azioni come Sottostante**

- (1) L'Agente per il Calcolo sarà autorizzato, a sua ragionevole discrezione, ad apportare rettifiche per la determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata al verificarsi dei seguenti eventi:
 - la società che ha emesso il Sottostante o un terzo attui una misura, basata sul cambiamento della situazione legale - economica, in particolare un cambiamento negli *assets* o nel capitale della società, che potrebbe avere effetto sul Sottostante, a discrezione dell'Agente per il Calcolo (ad esempio aumento di capitale a fronte di conferimenti in denaro, emissione di titoli con opzioni o diritti di conversione in azioni, aumento di capitale con fondi sociali, distribuzione di dividendi speciali, frazionamento azionario, fusioni, liquidazioni, nazionalizzazioni, offerte pubbliche); oppure
 - la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una cessazione

anticipata dei rispettivi Derivati in circolazione legati al Sottostante, oppure

- la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una modifica dei rispettivi Derivati legati al Sottostante.

Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo tiene in considerazione la modifica dei rispettivi Derivati, ove presenti, legati al Sottostante al momento effettuata sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, compatibilmente con la prassi internazionale. Per le Azioni per le quali non esistono Derivati negoziati su mercati regolamentati, le rettifiche vengono apportate secondo la migliore prassi del mercato internazionale.

L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata il più possibile. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati oggetto del Sottostante non sono soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimarranno immutate. Il metodo di rettifica per calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata e il momento a partire dal quale saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

(2) Nel caso in cui:

- la quotazione del Sottostante sulla Borsa Rilevante sia discontinua e non possa essere determinata nessuna Borsa Rilevante Sostitutiva o Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti Derivati; oppure
- l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere presa per tener conto della misura presa dalla società che ha emesso il Sottostante o dalla rilevante terza parte,

L'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del precedente Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa (l'avviso specificherà l'“**Ammontare di Cessazione**”). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del precedente Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Se l'Azione è uno dei Componenti il Paniere di Azioni, l'Agente per il Calcolo può sostituire l'Azione con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare l'Azione e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Azione del Paniere di Azioni. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza delle Azioni Componenti il Paniere di Azioni, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo dovrà determinare e pubblicare entro 5 (cinque) Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato l'Ammontare di Cessazione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione al *Clearing System* o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente al suo Portatore.

Qualora in futuro il mercato su cui è quotata l'Azione venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestiva al momento dell'emissione dei Certificati, i valori dell'Azione resi

noti dal nuovo soggetto saranno vincolanti per la determinazione dell'importo da corrispondere al Portatore. Tuttavia, ove l'Azione dovesse essere quotata su mercati diversi da quello gestito dal nuovo soggetto, l'Agente per il Calcolo potrà scegliere come Borsa Rilevante quella in cui è garantita la maggiore liquidità dell'Azione. Tutte le comunicazioni in merito vengono effettuate dall'Agente per il Calcolo secondo le modalità previste dalla voce "*Comunicazioni*" del precedente Paragrafo 4.7(*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

– **in caso di *Commodities* o paniere di *Commodities* come Sottostante:**

- (1) La base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata dipenderà dalla *Commodity*, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, e dal metodo di determinazione del prezzo e dalle condizioni di negoziazione applicabili alla *Commodity* sulla Borsa Rilevante (in termini, ad esempio, di composizione, di qualità, di quantità ovvero di valuta di negoziazione ovvero di date di scadenza).
- (2) Se, secondo la ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo in buona fede, il metodo di determinazione del prezzo o le condizioni di negoziazione applicabili alla *Commodity*, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, sulla Borsa Rilevante sono cambiate tanto che il nuovo metodo di determinazione del prezzo e le condizioni di negoziazione applicabili alla *Commodity* sulla Borsa Rilevante sia, come risultato di un cambio, non più paragonabile al precedente metodo o condizione, l'Agente per il Calcolo ha il diritto di adottare una rettifica nella determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata per tener conto di tale cambiamento. Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo terrà in considerazione la rettifica dei rispettivi Derivati, che siano legati alla *Commodity*, al momento effettuata sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata nel tempo. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per la *Commodity*. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati oggetto del Sottostante non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimarranno immutate. Il metodo di determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata può anche essere rettificato se il calcolo o la pubblicazione della *Commodity* viene cancellata nella Borsa Rilevante. Il metodo di rettifica per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato, almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia, ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.7(*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.
- (3) Se il calcolo del prezzo della *Commodity*, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellato sulla Borsa Rilevante ma ripristinato su un altro mercato che l'Agente per il Calcolo considera appropriato secondo la sua ragionevole discrezione (la "**Borsa Rilevante Sostitutiva**"), l'Agente per il Calcolo potrà calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base del prezzo della *Commodity* come calcolato sulla Borsa Rilevante Sostitutiva.
- (4) Se il calcolo del prezzo della *Commodity*, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellato e/o sostituito sulla Borsa Rilevante l'Agente per il Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale *Commodity* ("**Commodity Sostitutiva**") utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione

Anticipata, modificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. In tale caso, l'Agente per il Calcolo ha la facoltà di modificare il metodo o la formula per calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata per tener conto di qualsiasi differenza nel metodo di calcolo del Valore di Riferimento o delle condizioni di negoziazione applicabili alla Commodity. La Commodity Sostitutiva e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace, saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa. Dal primo utilizzo della Commodity Sostitutiva, qualsiasi riferimento alla Commodity nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento alla Commodity Sostitutiva.

- (5) Qualora l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere effettuata al fine di annullare gli effetti distorsivi dell'evento, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone comunicazione secondo le modalità di cui alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa (la comunicazione specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.
- (6) Se le Commodity sono uno dei Componenti il Paniere, l'Agente per il Calcolo può sostituire la Commodity con una Commodity Sostitutiva oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare la Commodity e ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Componente il Paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza delle Commodities Componenti il Paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo dovrà determinare e pubblicare entro 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato l'Ammontare di Cessazione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione dal Clearing System o dall'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.

– **in caso di Tasso di Cambio o Paniere di Tassi di Cambio come Sottostante:**

- (1) Nel caso in cui il Tasso di Cambio, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, non sia più determinato e pubblicato dal *Fixing Sponsor* ma da un altro soggetto, società o istituzione (il "**Nuovo Fixing Sponsor**"), l'Agente per il Calcolo avrà il diritto di calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base del Sottostante così come calcolato e pubblicato dal Nuovo *Fixing Sponsor*.

In caso di nomina di un Nuovo *Fixing Sponsor*, ogni riferimento al *Fixing Sponsor* nei presenti Termini e Condizioni, in virtù del contesto, dovrà essere inteso come riferimento al Nuovo *Fixing Sponsor*.

- (2) Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che (i) una sostituzione del *Fixing Sponsor* non è possibile, o (ii) a causa di speciali circostanze o forza maggiore (come catastrofi, guerre, terrorismo, sommosse, restrizioni alle operazioni di pagamento, recepimento nell'Unione Monetaria Europea della valuta utilizzata per il calcolo) ed altre circostanze che hanno un impatto simile sul Tasso di Cambio, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, la determinazione

attendibile del Tasso di cambio è impossibile o impraticabile, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio. Se i Certificati sono in questo modo cancellati, l'Emittente liquiderà ad ogni Portatore un ammontare in relazione ad ogni Certificato posseduto in cui ammontare è l'Ammontare di Cessazione in un giorno selezionato dall'Emittente secondo buona fede e a sua discrezione e considerando l'evento rilevante, come determinato dall'Agente per il Calcolo, in buona fede e a sua discrezione.

Se il Tasso di cambio è uno dei Componenti il Paniere, l'Agente per il Calcolo può sostituirlo con un Tasso di Cambio Sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare il Tasso di Cambio e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Componente il Paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza dei Componenti il Paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

L'Ammontare di Cessazione sarà rimborsato entro 5 giorni dalla sua determinazione al *Clearing System* o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.

– **in caso di Fondo o Paniere di Fondi o ETF o Paniere di ETF come Sottostante**

- (a) una modifica rilevante di qualunque disposizione contenuta in qualunque documento del Fondo o ETF, o altro documento che specifichi i termini e le condizioni e gli obiettivi del rispettivo Fondo o ETF e che potrebbe influire negativamente, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato, sulla capacità dell'Emittente, di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura. Tali modifiche riguardano situazioni oggettivamente rilevanti quali, a titolo esemplificativo, (i) un cambiamento nel profilo di rischio del rispettivo Fondo o ETF; (ii) una modifica degli obiettivi di investimento, dei limiti agli investimenti o della strategia di investimento del rispettivo Fondo o ETF; (iii) un cambiamento nella valuta della quota del rispettivo Fondo o ETF; (iv) una modifica del metodo utilizzato per il calcolo del NAV del Fondo o ETF; (v) un cambiamento nel calendario delle negoziazioni per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento delle rispettive quote di Fondi o ETF; (vi) altre modifiche o situazioni analoghe o che possano avere un impatto simile;
- (b) le richieste di rimborso, sottoscrizione o trasferimento delle quote di un Fondo o ETF non vengono eseguite o vengono eseguite solo parzialmente;
- (c) un Fondo o ETF o qualunque soggetto terzo imponga una limitazione, un onere, una commissione, imposte o provvigioni in relazione alla vendita o acquisto, sottoscrizione o rimborso delle rispettive quote (nuove o diverse dalle restrizioni, commissioni, provvigioni ed oneri esistenti al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);
- (d) la società di gestione o l'agente amministrativo o l'agente per il calcolo o lo sponsor del rispettivo Fondo o ETF non pubblicano il NAV del Fondo o ETF come previsto e/o in conformità alle rispettive prassi ed alle disposizioni più dettagliatamente descritte nei documenti del Fondo o ETF;
- (e) un cambiamento nei documenti costitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo o lo statuto) o nella struttura societaria del rispettivo Fondo o ETF;
- (f) le dimissioni o la sostituzione di qualunque persona chiave (come ragionevolmente ritenuto dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato) della società di gestione o del gestore degli investimenti o del rispettivo agente per il calcolo

e/o sponsor;

- (g) (i) qualunque cambiamento nel trattamento legale, contabile, fiscale, normativo o di vigilanza in relazione al rispettivo Fondo o ETF o alla rispettiva società di gestione; oppure (ii) la sospensione, cancellazione, mancato ottenimento o revoca della registrazione del Fondo o ETF o della società di gestione; oppure (iii) revoca di una autorizzazione o licenza rilevanti da parte di una autorità competente in relazione al Fondo o ETF o alla società di gestione; oppure (iv) il Fondo o ETF o la società di gestione o un altro service provider del Fondo o ETF sia oggetto di indagini, procedimenti legali o contenziosi da parte di una autorità giudiziaria o regolamentare, sia soggetto ad una condanna legalmente vincolante da parte di un tribunale o ad una sentenza vincolante dell'ente normativo responsabile in relazione alle attività connesse al Fondo o ETF o del suo personale chiave, a causa di illecito, violazione di qualunque norma o regolamento o per altre cause;
- (h) il verificarsi di un evento di fusione di un Fondo o ETF che comporti, in relazione al Fondo o ETF o al suo gestore degli investimenti (i) un impegno irrevocabile a trasferire tutte le relative quote del Fondo o ETF o quote in circolazione; e/o (ii) un consolidamento, unione o fusione di tale Fondo o ETF o di tale gestore degli investimenti con o in un altro fondo o gestore degli investimenti, salvo per un consolidamento, unione o fusione in cui tale Fondo o ETF o il suo gestore degli investimenti continuino ad essere il Fondo o ETF o il gestore degli investimenti, a seconda del caso; e/o (iii) una offerta di acquisto per tale Fondo o ETF o gestore degli investimenti che comporti un trasferimento di, o un impegno irrevocabile a trasferire, tutte le relative quote del Fondo o ETF o tutte le quote di tale gestore degli investimenti (salvo il caso di quote del Fondo o ETF e/o quote già possedute o controllate dall'offerente);
- (i) una violazione degli obiettivi di investimento o dei limiti agli investimenti del Fondo o ETF (come definito nei documenti del Fondo o ETF), laddove tale violazione, secondo il ragionevole parere dell'Agente per il Calcolo, sia di natura rilevante; oppure una violazione delle leggi o delle normative applicabili da parte del rispettivo Fondo o ETF o gestore degli investimenti;
- (j) un cambiamento nelle leggi e nella normativa o nella relativa applicazione o interpretazione, formale o informale, in base al quale diverrebbe illegale o non attuabile per l'Emittente o per la Controparte di Copertura mantenere le posizioni di copertura;
- (k) le posizioni in un Fondo o ETF detenute dall'Emittente o dalla Controparte di Copertura in rapporto alle quote in circolazione del Fondo o ETF stesso eccedono la rispettiva Percentuale Massima del Fondo specificata nelle Condizioni Definitive;
- (l) l'Emittente o la Controparte di Copertura sarebbero tenuti, ai sensi di qualunque normativa contabile o di altra natura applicabile, a consolidare in bilancio il Fondo o ETF, in conseguenza della detenzione o dell'acquisizione delle posizioni di copertura;
- (m) l'Emittente o la Controparte di Copertura non sono in grado di, ovvero non è attuabile per essi, dopo aver fatto quanto commercialmente possibile, (i) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare qualunque operazione o attività che ritenga necessaria od opportuna per coprire il rischio di prezzo relativo ad un Fondo o ETF, o stipulare ed adempiere ai propri obblighi in relazione alle proprie posizioni di copertura, oppure (ii) realizzare, recuperare o versare i proventi di qualunque di tali operazioni o attività, ivi compreso, a titolo di esempio, nel caso in cui tale incapacità o inattuabilità derivino da (a) qualunque restrizione o aumento degli oneri o delle commissioni imposti dal relativo Fondo o ETF e che influiscano sulla capacità di un investitore di rimborsare tali quote di fondi, in tutto o in parte, ovvero su qualunque capacità, nuova o esistente, di un investitore di effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi in tali quote, oppure (b) qualunque rimborso obbligatorio, in tutto o

in parte, di tali quote imposto dal relativo Fondo o ETF (ad eccezione, in ciascun caso, di qualunque restrizione in essere al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);

- (n) qualunque evento o circostanza che comporti o possa comportare: (i) la sospensione dell'emissione di ulteriori quote o la sospensione del rimborso delle quote esistenti; oppure (ii) la riduzione del numero di quote detenute, o che possano essere detenute, da parte di un investitore nel rispettivo Fondo o ETF per cause che esulano dal controllo di tale investitore; oppure (iii) i proventi dai rimborsi delle rispettive quote sono pagati in natura anziché in contanti; oppure (iv) la creazione di qualunque quota "side-pocket" per attività segregate;
- (o) l'agente amministrativo, la società di revisione, la società di gestione, il gestore degli investimenti, l'agente per il calcolo, lo sponsor e/o qualunque altro service provider in relazione al rispettivo Fondo o ETF cessano di agire in tale capacità oppure qualunque approvazione, registrazione, autorizzazione o licenza in relazione al Fondo o ETF viene ritirato da una autorità regolamentare, a seconda del caso, e, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, non è stato immediatamente nominato un sostituto avente medesime caratteristiche di affidabilità e professionalità;
- (p) l'introduzione di un concordato, procedimento fallimentare o insolvenza, scissione, riclassificazione di un Fondo o ETF o il consolidamento con un altro fondo o ETF (es. il cambiamento della classe di quote del Fondo o ETF o la fusione del Fondo o ETF);
- (q) sono state date disposizioni o è stata approvata una delibera per liquidare o sciogliere, o chiudere, o altro evento che abbia un effetto analogo, il rispettivo Fondo o ETF o la sua classe di quote;
- (r) vi è una modifica nella interpretazione ufficiale o nell'applicazione di qualunque legge o normativa fiscale che ha un effetto negativo, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, sull'Emittente ovvero su un detentore delle rispettive quote;
- (s) il rispettivo Fondo o ETF effettua una distribuzione dei proventi che non è conforme alla sua prassi normale;
- (t) una modifica o un cambiamento nella politica di investimento o di distribuzione del rispettivo Fondo o ETF che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura;
- (u) una società di gestione, gestore degli investimenti o Fondo o ETF risulta in violazione rilevante di qualunque dei propri accordi esistenti con l'Emittente o con la Controparte di Copertura oppure il collocamento delle quote del Fondo o ETF viene terminato, oppure la retrocessione pagabile sulle quote del Fondo o ETF viene ridotta;
- (v) non vengono tempestivamente fornite all'Agente per il Calcolo le informazioni da quest'ultimo ritenute ragionevolmente necessarie a determinare la conformità con la politica di investimento del Fondo o ETF;
- (w) un gestore degli investimenti o Fondo o ETF non forniscano all'Agente per il Calcolo le relazioni annuali certificate e le eventuali relazioni semestrali non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta da parte dello stesso;
- (x) si verifica un qualunque evento che, laddove l'Emittente e/o qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata detenessero, acquistassero o vendessero quote del Fondo o ETF, avrebbe l'effetto di (i) imporre all'Emittente e/o a qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata, una riserva, un deposito speciale o altro requisito analogo che non esisteva al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante oppure (ii) influire su o modificare l'importo di capitale regolamentare esistente al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come

Sottostante che dovrebbe essere mantenuto dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata in relazione a qualunque accordo di copertura effettuato dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata;

- (y) il verificarsi di un Evento di Volatilità, cioè la volatilità realizzata $\sigma(t)$ di un Fondo o ETF eccede il rispettivo Livello Massimo di Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive; in ogni data di valutazione la volatilità realizzata viene calcolata sulla base dei rendimenti logaritmici giornalieri del valore del Fondo o ETF nelle n date di valutazione immediatamente precedenti la data di valutazione t secondo la seguente formula:

$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^n \left(\ln \left[\frac{NAV(t-p)}{NAV(t-p-1)} \right] \right)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{p=1}^n \ln \left[\frac{NAV(t-p)}{NAV(t-p-1)} \right] \right)^2}{n-1}} \times \sqrt{252}$$

dove:

- “ t ” è la data di valutazione in cui viene calcolata la volatilità realizzata;
 - “ $NAV(t-p)$ ” è il valore del Fondo o ETF nella p -esima data antecedente la data di valutazione t ;
 - “ $\ln[x]$ ” denota il logaritmo naturale di x ;
 - “ n ” è il Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive;
- (z) in caso di Fondo quotato o di ETF, il verificarsi di una revoca della quotazione in borsa che comporti per il Fondo o ETF la cessazione attuale o futura dell'ammissione, negoziazione o quotazione su una borsa valori, ad un sistema di quotazione o ad un sistema di negoziazione, del Fondo o ETF per qualsivoglia motivo (diverso da un evento di fusione del Fondo o ETF) e tale Fondo o ETF non venga immediatamente ammesso, negoziato o quotato nuovamente su una borsa valori, sistema di negoziazione o sistema di quotazione accettabile dall'Agente per il Calcolo;
- (aa) qualunque altro evento che potrebbe avere un effetto negativo rilevante e non solamente temporaneo sul rispettivo valore del Fondo o ETF oppure sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura;

L'Agente per il Calcolo potrà secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede:

- (i) valutare la necessità di una rettifica. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente valore disponibile per il Fondo o ETF.
- (ii) scegliere un altro Fondo o ETF (rispettivamente il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo) da utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Fondi o ETF, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. Il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati ai sensi della voce “Comunicazioni” del Paragrafo 4.7(Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni) della presente Nota Informativa. Dal primo utilizzo del Fondo Sostitutivo o

dell'ETF Sostitutivo, qualsiasi riferimento al Fondo o all'ETF, rispettivamente, nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al Fondo Sostitutivo o all'ETF Sostitutivo, rispettivamente, mantenendo invariata la posizione dei portatori. In caso di Evento di Volatilità, come Fondo Sostitutivo o ETF Sostitutivo verrà scelto un fondo o ETF di liquidità oppure legato all'andamento di titoli governativi a breve termine;

- (iii) pervenire alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto degli eventi descritti sopra, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.7 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni*) della presente Nota Informativa.

Se il Fondo o l'ETF è uno dei Componenti il Paniere di Fondi o Paniere di ETF, rispettivamente, l'Agente per il Calcolo può, a propria ragionevole discrezione, eliminare il Fondo o ETF e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun componente del paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza dei componenti del paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo avrà 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato e pubblicherà il ragionevole valore di mercato di un Certificato (**l'Ammontare di Cessazione**) nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni da quando viene determinato a Euronext Securities Milan, o ad altro *Clearing System*, o dall'ordine contenente l'istruzione di inoltrarlo immediatamente al Portatore, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive possono indicare ulteriori Eventi Rilevanti e modalità di rettifica.

In relazione ai Certificati emessi ai fini di soddisfare quanto previsto dalla Legislazione sui Requisiti MREL, la loro estinzione anticipata è subordinata al rispetto della normativa *pro tempore* applicabile, ed in particolare a quanto previsto ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aver ottenuto la previa autorizzazione dall'Autorità di Risoluzione ove previsto).

4.15.3. Eventi di Turbativa relativi ai Tassi di Interesse e Panieri di Tassi di Interesse

Le seguenti disposizioni si applicano, con riferimento ai Certificati aventi Tassi di Interesse come Sottostante e/o come Attività Importo Addizionale Incondizionato, qualora si verifichi un Evento di Turbativa, come di seguito identificato, alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione e/o alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile) e/o alla Data di Osservazione o ad una delle Date di Osservazione (ove applicabile), e/o alla Data di Osservazione della Barriera Storica o ad una delle Date di Osservazione della Barriera Storica (ove applicabile), e/o alla Data di Rilevazione dell'Importo Addizionale Incondizionato o ad una delle Date di Rilevazione dell'Importo Addizionale Incondizionato (ove applicabile).

A. Tassi interbancari

A1/ Euribor

Laddove la quotazione del Tasso di Interesse non sia pubblicata sulla pagina Reuters

EURIBOR01 intorno alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) ovvero, in difetto di pubblicazione o laddove tale pagina non sia disponibile su qualsiasi altra pagina o servizio informativo selezionato dall'Agente per il Calcolo, ivi incluso il caso in cui il Tasso di Interesse non sia più determinato su base continuativa o non sia più disponibile, l'Agente per il Calcolo richiederà a tre primari operatori bancari operanti nell'Unione Europea, dal medesimo Agente per il Calcolo selezionati a propria ragionevole discrezione, la quotazione del rilevante tasso interbancario lettera Euro alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) e determinerà la media aritmetica (con arrotondamento al quinto decimale) delle quotazioni così ottenute. Ove in tale data risultino disponibili meno di tre quotazioni, l'Agente per il Calcolo procederà, sempre in tale data, secondo propria ragionevole discrezione e comunque in buona fede e secondo la prassi di mercato, alla determinazione del rilevante tasso interbancario lettera Euro prevalente in tale data alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles). La media aritmetica delle rilevazioni, determinata come sopra, ovvero il tasso autonomamente determinato dall'Agente per il Calcolo sempre in conformità a quanto sopra precede, costituirà, a tutti gli effetti il rilevante Tasso di Interesse.

A2 Altri tassi interbancari (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tasso interbancario Libor)

In caso di assenza di pubblicazione del Tasso di Interesse nella rilevante pagina del circuito telematico finanziario indicato nelle Condizioni Definitive, ivi incluso il caso in cui il Tasso di Interesse non sia più determinato su base continuativa o non sia più disponibile, ovvero, in difetto di pubblicazione o laddove tale pagina non sia disponibile su qualsiasi altra pagina o servizio informativo selezionato dall'Agente per il Calcolo, l'Agente per il Calcolo richiederà a tre primari operatori bancari, dal medesimo Agente per il Calcolo selezionati a propria ragionevole discrezione, la quotazione del rilevante tasso interbancario e determinerà la media aritmetica (con arrotondamento al quinto decimale) delle quotazioni così ottenute. Ove in tale data risultino disponibili meno di tre quotazioni, l'Agente per il Calcolo procederà, sempre in tale data, secondo propria ragionevole discrezione e comunque in buona fede e secondo la prassi di mercato, alla determinazione del rilevante tasso. La media aritmetica delle rilevazioni, determinata come sopra, ovvero il tasso autonomamente determinato dall'Agente per il Calcolo sempre in conformità a quanto sopra precede, costituirà, a tutti gli effetti il rilevante Tasso di Interesse.

Se il Tasso di Interesse dovesse essere sostituito da un tasso (il "**Tasso Equivalente**") che utilizzi la stessa formula (o una equivalente) e lo stesso metodo di determinazione (o uno equivalente) utilizzati nella determinazione del Tasso di Interesse e tale Tasso Equivalente sia ritenuto accettabile dall'Agente per il Calcolo, verrà utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione e degli eventuali Importi Addizionali Condizionati e/o Incondizionati il Tasso Equivalente.

B. Tasso Euro Swap (IRS)

Qualora il Tasso di Interesse non fosse pubblicato ad una delle date rilevanti, l'Agente per il Calcolo farà richiesta delle quotazioni a tre fra i primari operatori di mercato, selezionati dall'Agente per il Calcolo stesso e ne calcolerà la media aritmetica. Nel caso in cui meno di tre quotazioni fossero disponibili, l'Agente per il Calcolo si riserva di determinare il Tasso di Interesse a sua sola discrezione, sulla base di metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile effetti distorsivi.

Tenuto conto delle informazioni non note alla data della presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive della Singola Offerta potranno prevedere ulteriori disposizioni relative agli eventi di turbativa ed ai relativi criteri di determinazione.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1. Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1. Condizioni cui l'Offerta è subordinata

L'efficacia dell'Offerta dei Certificati è sempre subordinata all'ammissione alla negoziazione da parte del rilevante sistema multilaterale di negoziazione prima della Data di Emissione.

Qualora l'ammissione alla negoziazione dei Certificati non dovesse essere ottenuta entro la Data di Emissione, gli stessi non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024>.

In aggiunta a quanto sopra previsto e a quanto previsto ai successivi Paragrafi, le Condizioni Definitive potranno indicare eventuali condizioni a cui ciascuna offerta ai sensi della presente Nota Informativa (l'“**Offerta**”) può essere subordinata.

5.1.2. Periodo di validità dell'Offerta durante il quale l'offerta sarà aperta e descrizione delle procedure di adesione

Periodo di validità dell'Offerta

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta effettuata in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Periodo di Offerta potrà essere differente per le adesioni eventualmente raccolte mediante offerta fuori sede e/o l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), qualora tali modalità di collocamento siano previste nelle Condizioni Definitive, rispetto alle sottoscrizioni effettuate presso le filiali dell'Emittente e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Nel corso del Periodo di Offerta, il Responsabile del Collocamento unitamente all'Emittente potranno procedere, in qualsiasi momento, alla chiusura anticipata della Singola Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione/acquisto. L'Emittente eserciterà tale facoltà nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento dei Certificati;
- l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per i Certificati offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta che l'Emittente ritenga adeguati.

Il Responsabile del Collocamento unitamente all'Emittente inoltre procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta nel caso sia stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione.

Al Responsabile del Collocamento unitamente all'Emittente sarà riservata, peraltro, la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta. Tale decisione verrà tempestivamente comunicata al pubblico, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024>. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

L'Emittente si riserva altresì di non dare inizio all'Offerta, ovvero di ritirarla in tutto o in parte, qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione dei Certificati, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o vengano meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Certificati, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024> e del Responsabile del Collocamento. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Descrizione della procedura di sottoscrizione

La sottoscrizione avverrà tramite l'utilizzo degli appositi moduli di sottoscrizione a disposizione presso i Collocatori e i soggetti che operano per conto di questi ultimi.

Sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente e/o gli eventuali Soggetti Incaricati del Collocamento intenderanno offrire i Certificate fuori sede, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione delle stesse da parte dell'investitore e quest'ultimo avrà la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se l'Emittente e/o gli eventuali Soggetti Incaricati del Collocamento effettueranno il collocamento anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In tal caso, in analogia a quanto previsto dall'art. 67-duodecies del Codice del Consumo, l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata entro quattordici giorni di calendario dalla data di sottoscrizione. Entro il suddetto termine l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Le modalità di esercizio della facoltà di recesso dai contratti conclusi mediante offerta fuori sede e/o tecniche di comunicazione a distanza, nonché la relativa data ultima di adesione agli stessi, verranno specificate nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione, qualora tali modalità di collocamento siano state previste.

Ove ulteriori Collocatori siano individuati in una fase successiva rispetto alla predisposizione delle Condizioni Definitive, le relative modalità dell'esercizio del diritto di recesso saranno indicate tramite avviso.

Non è prevista la sottoscrizione dei Certificate in data successiva alla data di godimento salvo riapertura.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili eccetto nei casi previsti di pubblicazione di un supplemento come di seguito rappresentato.

L'Emittente indicherà inoltre nelle Condizioni Definitive se l'Offerta avverrà mediante distribuzione su un sistema multilaterale di negoziazione. In questo caso la distribuzione sarà effettuata tramite intermediari autorizzati abilitati a operare su tale sistema multilaterale di negoziazione o per il tramite di operatori partecipanti allo stesso.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto di Base, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione di un avviso e/o supplemento, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del Regolamento Prospetto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del Regolamento Prospetto, ove i Certificate siano sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione. L'intermediario finanziario contatterà gli investitori nel medesimo giorno in cui è pubblicato il supplemento.

Ove i titoli siano sottoscritti direttamente dall'Emittente, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso essi potranno avere il diritto di revocare l'accettazione.

Per ogni prenotazione soddisfatta, i Collocatori invieranno ai sottoscrittori un'apposita "nota di eseguito" attestante l'avvenuta assegnazione dei Certificati e le condizioni di aggiudicazione degli stessi.

5.1.3. Ammontare totale dell'Offerta

L'ammontare totale di ciascuna Singola Offerta di Certificati è indicato nelle Condizioni Definitive.

Al Responsabile del Collocamento, con il preventivo consenso dell'Emittente, sarà riservata peraltro la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare, l'ammontare totale dell'Offerta e di indicare l'ammontare definitivo dandone comunicazione con apposito avviso integrativo pubblicato sul proprio sito internet e sul sito internet dell'Emittente, a seconda dei casi, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Con riferimento ad ogni singola Serie di Certificati, l'Emittente si riserva di ritirare l'offerta quando, al termine del periodo in cui sarà possibile sottoscrivere/acquistare i Certificati, l'ammontare totale delle adesioni non raggiunga il Quantitativo Offerto Minimo, ove specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Ciascuna Singola Offerta potrà essere suddivisa in una o più *tranche*, ove indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare totale oggetto dell'Offerta.

5.1.4. Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione/di acquisto (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Con riferimento ad ogni Singola Offerta, le richieste per sottoscrivere/acquistare la Singola Offerta devono essere fatte per un ammontare minimo (il "**Lotto Minimo**") e/o per un ammontare massimo (il "**Lotto Massimo**") di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.5. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del Prezzo di Emissione dei Certificati, unitamente ad eventuali commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione, ove previste nelle relative Condizioni Definitive, dovrà essere effettuato alla data di pagamento indicata nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Regolamento**") presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Nella stessa data, a seguito dell'avvenuto pagamento, i Certificati assegnati verranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso Euronext Securities.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più Date di Regolamento.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare, in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei, ove siano previsti gli Importi Addizionali Condizionati e/o gli Importi Addizionali Incondizionati, sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento.

5.1.6. Descrizione completa delle modalità e della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

Il Responsabile del Collocamento ovvero l'Emittente comunicherà, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla conclusione del Periodo d'Offerta, i risultati di ogni Singola Offerta con annuncio da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

5.2. Piano di ripartizione ed assegnazione

5.2.1. Categorie di potenziali investitori cui i titoli sono offerti

L'Emittente offrirà i Certificati al pubblico indistinto in Italia.

Esistono delle limitazioni alla vendita e all'offerta dei Certificati negli Stati Uniti d'America, e così pure ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque Altro Paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi, o a soggetti che siano o agiscano per conto di United States Persons.

I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

I Certificati non possono essere acquistati, venduti, intermediati ovvero negoziati in violazione dei divieti imposti dal Regolamento (UE) 833/2014 (come successivamente modificato e integrato) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Qualora l'investitore non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente e/o con gli intermediari che accedono direttamente o indirettamente alla sede di negoziazione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore dei Certificati richiesti ai fini della sottoscrizione dei Certificati offerti.

5.2.2. Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo

Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione avverranno secondo le seguenti modalità. In particolare, saranno assegnati tutti i Certificati richiesti dai sottoscrittori/acquirenti durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta, eventualmente incrementato dall'Emittente.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente incrementato dall'Emittente, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta e l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

5.3. Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari

(i) Prezzo previsto al quale saranno offerti i Certificati

Con riferimento a ciascuna Serie, i Certificati saranno offerti ad un prezzo indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Prezzo di Emissione**").

(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo

L'Emittente determinerà il Prezzo di Emissione attraverso metodologie (quali, a titolo esemplificativo, le metodologie *Discounted Cash Flow*, *Montecarlo*, *Black and Scholes*) che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti e della durata residua dei Certificati.

(iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione dei Certificati potrà comprendere commissioni di collocamento e/o altri oneri (ad es. oneri di strutturazione e/o di direzione e coordinamento) a beneficio dei Collocatori, ove presenti, e/o degli strutturatori e/o del Responsabile del Collocamento (ove presente e diverso dall'Emittente), il cui ammontare sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le commissioni di cui sopra potranno essere indicate nelle Condizioni Definitive anche all'interno di un *range* (cioè come percentuale minima e massima rispetto al Prezzo di Emissione) o come ammontare massimo. In tal caso il valore definitivo di tali commissioni verrà comunicato al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente, alla chiusura del Periodo di Offerta ovvero secondo le modalità di volta in volta individuate dall'Emittente e indicate nelle Condizioni Definitive.

Ai fini dell'adesione all'offerta, si segnala che all'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei Certificati richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Emissione.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi ai Certificati si rinvia al Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e Condizioni*) della presente Nota Informativa e alle Condizioni Definitive.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno indicare l'eventuale ammontare ovvero l'ammontare massimo delle commissioni, in aggiunta rispetto al Prezzo di Emissione.

5.4. Collocamento e sottoscrizione

5.4.1. Nome e indirizzo dei Collocatori, del Responsabile del Collocamento e dell'Operatore Incaricato

Ciascuna Singola Offerta dei Certificati sarà collocata direttamente dall'Emittente ed eventualmente anche per il tramite dei Collocatori indicati nelle Condizioni Definitive. In relazione a ciascuna Singola Offerta, il soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento (il **Responsabile del Collocamento**) sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito Internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-conclude-2023/2024>, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

5.4.2. Agente depositario

Il Sistema di Gestione Accentrata dei Certificati è Euronext Securities Milan o qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata, come specificato nelle Condizioni Definitive.

5.4.3. Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento relativi alle singole Serie, gli elementi essenziali che regoleranno i suindicati accordi nonché l'ammontare complessivo delle relative commissioni applicate previste saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.4.4. Data di stipula degli accordi di sottoscrizione o di collocamento

Gli eventuali accordi di sottoscrizione e collocamento saranno stipulati entro l'inizio della Singola Offerta.

5.4.5. Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo è l'Emittente e/o qualsiasi eventuale altro soggetto agente per il calcolo che potrebbe essere incaricato dall'Emittente di volta in volta.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1. Negoziazione ed impegni dell'Emittente

L'Emittente si impegna a richiedere il rilascio del provvedimento di ammissione alla negoziazione dei Certificati su un Sistema Multilaterale di Negoziazione; il sistema multilaterale sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

In alternativa al collocamento sul mercato primario, l'offerta al pubblico - qualora previsto nelle Condizioni Definitive - avverrà mediante distribuzione diretta su tale sistema multilaterale di negoziazione. L'efficacia dell'Offerta sarà subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione, dell'accoglimento della domanda di ammissione alle negoziazioni su sistema multilaterale di negoziazione individuato dall'Emittente.

6.2. Altri mercati di quotazione

Alla Data della presente Nota Informativa, l'Emittente possiede altri strumenti finanziari della stessa classe negoziati sul Sistema Multilaterale di Negoziazione.

6.3. Intermediari sul mercato secondario

Nell'attività di negoziazione nel Sistema Multilaterale di Negoziazione, in relazione al quale è previsto l'impegno dell'Emittente a richiedere l'ammissione dei Titoli alla negoziazione, la Banca si assume l'impegno ad operare in qualità di *Liquidity Provider* o a nominare altro soggetto.

Nell'attività di *Liquidity Provider* l'Emittente si impegna a effettuare operazioni di acquisto dei Certificati nel rispetto delle regole fissate dal Sistema Multilaterale di Negoziazione.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione dei Certificati al Sistema Multilaterale di Negoziazione, l'Emittente o altro soggetto – operando in qualità di *Liquidity Provider* – assumerà l'impegno a fornire in modo continuativo proposte di prezzo in acquisto con riferimento ai Certificati.

6.4. Prezzo di emissione dei titoli

Il Prezzo di Emissione dei Certificati sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'offerta al pubblico avvenisse mediante distribuzione diretta su un sistema multilaterale di negoziazione, il prezzo del Certificato sarà determinato dallo specialista sulla base delle condizioni di mercato vigenti, nel rispetto dei limiti di *bid/offer spread* previsti.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1. Nominativi di consulenti esterni

Nella presente Nota Informativa non sono previsti riferimenti a consulenti esterni in qualunque modo legati alle emissioni dei Certificati della presente Nota Informativa.

7.2. Rilievi da parte dei revisori legali dei conti

Nessuna delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa è stata sottoposta a revisione da parte di revisori legali dei conti.

7.3. Rating attribuiti ai titoli

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di *rating*. Tale *rating*, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.

7.4. Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni sull'andamento del Sottostante successivamente all'emissione.

8. [MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE]

Di seguito si riporta il modello contenente le Condizioni Definitive, da utilizzarsi per ciascuna Offerta di Certificati effettuata ai sensi del Programma.]



Condizioni Definitive Relative all'offerta di [·]

ISIN [●]

di BPER Banca S.p.A.

Ai sensi del Programma di offerta di "Certificati a capitale parzialmente o totalmente protetto"

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [●]

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

* * *

Si precisa che:

- a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 8 par. 4 del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato (il Regolamento Prospetto), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 26 ottobre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0094465/23 del 25 ottobre 2023 [indicare eventuali supplementi], e dal Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 10 ottobre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0088884/23 del 9 ottobre 2023 [indicare eventuali supplementi];
- b) a norma dell'articolo 21 del Regolamento Prospetto, la Nota Informativa, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale dell'Emittente, in Modena, via San Carlo 8/20. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono altresì disponibili sul sito internet dell'Emittente <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-conclude-2023/2024>;

- c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed all'offerta, prima di qualsiasi decisione sull'investimento;
- d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e tutte le dipendenze di BPER Banca S.p.A. e consultabili sul sito internet <https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-conclude-2023/2024>.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati di cui alle presenti Condizioni Definitive.

L'investitore è invitato, infine, a consultare il sito internet dell'Emittente, www.bper.it al fine di ottenere ulteriori informazioni sull'Emittente.

* * *

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
1. Conflitti di interesse:	[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base.] [In aggiunta ai conflitti di interesse indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base sono presenti i seguenti conflitti di interesse: [•].]
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI	
2. Emittente: Codice LEI: Sito Internet:	BPER Banca S.p.A. [·] [https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-conclude-2023/2024]
3. Tipologia di Titolo:	CERTIFICATI [SHORT] [TOP] [BONUS] [PLUS] [CASH COLLECT] [EXPRESS] [PROTECTION] [AUTOCALLABLE] [CON CAP] [BEST OF] [WORST OF] [RAINBOW] [PROTEZIONE [•] %] LEGATI A [AZIONI]/[INDICI]/[COMMODITIES] /[TASSI DI CAMBIO]/[TASSI DI INTERESSE]/[FONDI]/[ETF]/[PANIERI DI [•]] [altro]/[•]

4.	Dettagli dei Certificati:	
	(i) Codice ISIN:	[●]
	(ii) Rating:	[Non applicabile]/ [●]
5.	(i) Numero di Serie:	[●][Non applicabile]
	(ii) Numero di Tranche:	[●][Non applicabile]
6.	Valuta di Emissione:	[Euro "EUR"] / [specificare altra Valuta di Emissione]
7.	Data di Emissione:	[●]
<u>Disposizioni relative all'Importo Addizionale Condizionato, all'Importo Addizionale Condizionato 1, all'Importo Addizionale Condizionato 2, all'Importo Addizionale Condizionato 3</u>		
8.	Importo/i Addizionale/i Condizionato/i:	[[●]][indicare formula] [in relazione alla Prima Data di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, [●]] [in relazione alla Seconda Data di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, [●]] [●] [Coupon CAPT: [●]] [Coupon FloorT: [●]] [PartecipazioneT:[●]] [Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.] [Non applicabile]

9. Importo/i Addizionale/i Condizionato/i <i>Accrual</i>:	[●] [indicare formula] [Coupon CAPT: [●]] [Coupon FloorT: [●]] [PartecipazioneT [●]] N: [●] [Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.] [Non applicabile]
10. Importo/i Addizionale/i Condizionato/i <i>Range Accrual</i>:	[●][indicare formula] [Coupon CAPT: [●]] [Coupon FloorT: [●]] [PartecipazioneT [●]] N: [●] [Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.] [Non applicabile]
11. Evento/i Importo/i Addizionale/i Condizionato/i:	[●] [specificare evento] [Non applicabile]
12. Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Condizionato:	[[●]]/[Non applicabile] [Indicare le modalità di spostamento della/e Data/e di Rilevazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]

13. Livello/i Importo Addizionale:	[%Strike] [valore specifico]] [In relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [●]] [In relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [●]] [●] [Non applicabile]
14. Livello/i Importo Addizionale Range:	[%Strike] [valore specifico] e [%Strike] [valore specifico] [In relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [●] e [●]] [In relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [●] e [●]] [Non applicabile]
15. Importo/i Addizionale/i Condizionato/i 1:	[●] [Non applicabile] [[●] [Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 1, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati 1 alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 1.]
16. Livello Importo Addizionale 1:	[In relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [%Strike] [valore specifico]] [In relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [%Strike] [valore specifico]] [●][Non applicabile]

17.	Importo/i Condizionato/i 2:	Addizionale/i	[●][Non applicabile] [[●] <i>[Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 2, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati 2 alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 2.]</i>
18.	Livello Importo Addizionale 2:		[In relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [%Strike] [valore specifico]] [In relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [%Strike] [valore specifico]] [●][Non applicabile]
19.	Importo/i Condizionato/i 3:	Addizionale/i	[●][Non applicabile] [[●] <i>[Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato 3, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati 3 alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato 3.]</i>
20.	Livello Importo Addizionale 3:		[In relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [%Strike] [valore specifico]] [In relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [%Strike] [valore specifico]] [●][Non applicabile]
21.	Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i:		[●][Non applicabile] [Record Date: [●]]
22.	Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i:		[●][Non applicabile] <i>[Indicare le modalità di spostamento della/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]</i>

23. Periodo/i di Osservazione per il Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i:	[Il periodo di tempo a partire da [●] a [●].]/[Il Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i è costituito dalle seguenti date: <i>[indicare le date predeterminate]</i> <i>[specificare modalità di osservazione del valore del Sottostante]</i> [Non applicabile]
24. Effetto Memoria:	[●][Non applicabile]
25. Effetto Consolidamento:	[●][Non applicabile]
<u>Disposizioni relative all'Importo Addizionale Incondizionato</u>	
26. Importo Addizionale Incondizionato:	[[●]][<i>indicare formula</i>] [in relazione alla Prima Data di Pagamento degli Importi Addizionali Incondizionati, [●]; [in relazione alla Seconda Data di Pagamento degli Importi Addizionali Incondizionati, [●]; [Coupon CAPT: [●]] [Coupon FloorT: [●]] [MargineT: [●] %] [Non applicabile]
27. Valore di Riferimento dell'Importo Addizionale Incondizionato:	[Il Valore di Riferimento dell'Importo Addizionale Incondizionato, come determinato dall'Agente per il Calcolo, è: [●][Non applicabile]
28. Attività Importo Addizionale Incondizionato:	Denominazione e descrizione dell'Attività Importo Addizionale Incondizionato: [<i>Indicare l'Attività Importo Addizionale Incondizionato</i> : Tasso di Interesse [●]]
	Fonte di rilevazione: [●]/[Non applicabile]
	Agente per il Calcolo: [●]/[Non applicabile]
	Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>): [30/360 (ICMA)]/ [●]/[Non applicabile]
	Convenzione di Calcolo (<i>Business Day Convention</i>): [Following Business Day Convention] / [Modified Following Business Day Convention] / [Adjusted] / [Unadjusted] [●]/[Non applicabile]
	Altro: [●]/[Non applicabile]

29.	Data/e di Rilevazione dell'Importo Addizionale Incondizionato:	[[●]]/[Non applicabile] <i>[Indicare le modalità di spostamento della/e Data/e di Rilevazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]</i>
30.	Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato:	[●] [Non applicabile] [Record Date: [●]]
<u>Disposizioni relative alla liquidazione</u>		
31.	(i) Liquidazione:	[Nel caso in cui i Certificati non siano stati liquidati anticipatamente, l'] [L']Importo di Liquidazione in contanti sarà [determinato [sulla base della seguente formula: [●]]/[sarà pari al Prezzo di Emissione [●]]]
	(ii) Sottostante:	[Azioni] [Indici] [Commodities] [Tassi di Cambio] [Tassi di Interesse] [Fondi] [ETF] [Paniere di [●]]
	(iii) Importo di Liquidazione	[Inserire la formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione]
32.	Lotto Minimo di Esercizio:	[●]
33.	Liquidazione Anticipata Automatica:	[●]/[Non applicabile]
34.	Data(e) di Osservazione per la Liquidazione Anticipata Automatica:	[La/e Data/e di Osservazione è/sono: – [●] (la Prima Data di Osservazione); – [●] (la Seconda Data di Osservazione); – [●]] <i>[Indicare le modalità di spostamento della/e Data/e di Osservazione nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]</i> [Non applicabile]

35. Ammontare di Liquidazione Anticipata:	[valore specifico]/[inserire formula]/[●] – [in relazione alla Prima Data di Osservazione, Eur [●]]; – [in relazione alla Seconda Data di Osservazione, Eur [●]]; – [●] [Partecipazione Autocallable: [●]] [FloorT:[●]] [CapT: [●]] [Non applicabile]
36. Livello di Liquidazione Anticipata:	[% Strike] [valore specifico] – [in relazione alla Prima Data di Osservazione, [●]]; – [in relazione alla Seconda Data di Osservazione, [●]]; ☐ [●]; [Non applicabile]
37. Data di Liquidazione Anticipata:	[●][Non applicabile]
38. Trigger Level:	[●] [% Strike][valore specifico] [Non applicabile]
39. Bonus:	[[●] %][Non applicabile]
40. Bonus 1:	[[●] %][Non applicabile]
41. Bonus 2:	[[●] %][Non applicabile]
42. Prezzo di Rimborso:	[●] / [●] % del Prezzo di Emissione
43. Strike:	[valore specifico] [[% del] [Valore del Sottostante alla Data di Determinazione]] [specificare modalità di rilevazione] [●]

44.	Valore di Riferimento Iniziale:	[●][<i>Non applicabile</i>] – [in relazione alla Prima Data di Valutazione, Eur [●]]; – [in relazione alla Seconda Data di Valutazione, Eur [●]]; – [in relazione alla Prima Data di Osservazione, Eur [●]]; – [in relazione alla Seconda Data di Osservazione, Eur [●]]; – [in relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, Eur [●]]; – [in relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, Eur [●]]; – [in relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato 1, Eur [●]]; – [in relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato 1, Eur [●]]; – [in relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato 2, Eur [●]]; – [in relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato 2, Eur [●]]; – [in relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato 3, Eur [●]]; – [in relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato 3, Eur [●]]; [●]
45.	Premio:	[●][<i>Non applicabile</i>]
46.	Data/e di Determinazione:	[●]
47.	Importo Addizionale Finale:	[●][<i>Non applicabile</i>]
48.	Barriera:	[[●]% <i>Strike</i>] [valore specifico] / [●] [<i>Non applicabile</i>] [in relazione alla Prima Data di Valutazione, Eur [●]]; [in relazione alla Seconda Data di Valutazione, Eur

	[●]; [●] [Indicazione barriera europea/barriera americana/barriera storica]
49. Barriera 1:	[[●]% Strike] [valore specifico] / [●] [Indicazione barriera europea/barriera americana/barriera storica] [Non applicabile]
50. Barriera 2:	[[●]% Strike] [valore specifico] / [●] [Indicazione barriera europea/barriera americana/barriera storica] [Non applicabile]
51. Periodo di Osservazione:	[Il Periodo di Osservazione è il periodo di tempo a partire da [[●] a [●]] [e inclusa [la Data di Emissione] [Data di Determinazione] [Prima Data di Negoziazione] fino alla, e inclusa, Data di Valutazione.]/ [Il Periodo di Osservazione è costituito dalle seguenti date: [indicare le date predeterminate]] [Se si verifica un Evento di Turbativa di Mercato in un giorno durante il Periodo di Osservazione, tale giorno sarà escluso dal Periodo di Osservazione.] [Non applicabile] [specificare modalità di osservazione del valore del Sottostante]
52. Data/e di Osservazione della Barriera Storica:	[●] [Non applicabile] [Indicare la modalità di spostamento della/e Data/e di Data di Osservazione della Barriera Storica nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]
53. Cap:	[Cap Up: [[●]% relativa alla Partecipazione Up]/[Cap Down: [[●]% relativa alla Partecipazione Down]] [Non applicabile]
54. Cap 1:	[[●] %][valore specifico][Non applicabile]

55. Cap 2:	[[●]]%[[valore specifico]][Non applicabile]
56. Protezione:	[●]
57. Partecipazione Up:	[●] [Non applicabile]
58. Partecipazione Down:	[●] [Non applicabile]
59. Partecipazione:	[●] [Non applicabile]
60. Fattore Incrementale:	[●] [Non applicabile]
61. Data di Scadenza:	[●]
62. Data/e di Valutazione:	[La/e Data/e di Valutazione, come determinata/e dall'Agente per il Calcolo è/sono [●]] – [[●]] (la Prima Data di Valutazione); – [[●]] (la Seconda Data di Valutazione); <i>[Indicare la modalità di spostamento della/e Data/e di Valutazione nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]</i> [Non Applicabile]
63. Valore di Riferimento:	[Il Valore di Riferimento, come determinato dall'Agente per il Calcolo, è: [●] <i>[specificare modalità di rilevazione]</i>
64. Valore Iniziale:	[●][Non applicabile]
65. Valore Finale:	[●][Non applicabile]
66. Ulteriori Business Centres per i Giorni Bancari:	[Non applicabile][Milano] [●]

67.	Ulteriori disposizioni su Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti:	[●][Non applicabile]
68.	Periodo di Tempo:	[●][Non applicabile]
69.	Data di Pagamento:	[Il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione] / [[●]]
70.	Disposizioni relative al Sottostante:	Denominazione e descrizione del Sottostante: <i>[Indicare il Sottostante e, ove si tratti di Paniere inserire composizione del Paniere con descrizione del peso assegnato a ciascun Componente il Paniere; nel caso di Certificati con caratteristica Rainbow, indicare il peso percentuale (wk) in funzione della performance registrata da ciascun Componente il Paniere rispetto a quella degli altri Componenti il Paniere: [Azioni] / [Paniere di Azioni] / [Indici] / [Paniere di Indici] / [Commodities] / [Paniere di Commodities]/ [Tasso di Cambio] / [Paniere di Tassi di Cambio] / [Tasso di Interesse] /</i> <i>[Paniere di Tassi di Interesse] / [Fondi] / [Paniere di Fondi] /</i> <i>[Exchange traded funds] / [Paniere di Exchange traded funds]] [Descrivere i Componenti il Paniere]</i> <i>[Indicare ove il Sottostante sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Indicare Sottostante] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]]/[Non Applicabile].]</i> <i>[Indicare ove il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [L'amministratore [Inserire il nome dell'Amministratore], amministratore del [Indicare Sottostante] [●] [non] [è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[Non Applicabile].]</i> <i>[Indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation: [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, tali per cui [Inserire nome dell'Amministratore] amministratore del [Indicare Sottostante] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea]]/[Non Applicabile]]</i> Fonte di rilevazione: [●]/[Non applicabile] Emittente: [●]/[Non applicabile]

	Valuta di Riferimento del Sottostante: [●]	
	Sponsor dell'Indice: [●]/[Non applicabile]	
	Agente per il Calcolo: [●]/[Non applicabile]	
	ISIN (altro codice dei titoli): [●]/[Non applicabile]	
	[Borsa Rilevante / Screen Page / Altre fonti di informazioni rilevanti]: [●]/[Non applicabile]	
	Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati: [●]/[Non applicabile]	
	Fixing Sponsor: [●]/[Non applicabile]	
	Società di Gestione del Fondo: [●]/[Non applicabile]	
	Percentuale Massima del Fondo: [●]/[Non applicabile]	
	Livello Massimo di Volatilità: [●]/[Non applicabile]	
	Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità: [●]/[Non applicabile]	
	Base di Calcolo (Day Count Fraction): [30/360 (ICMA)]/ [●]/[Non applicabile]	
	Convenzione di Calcolo (Business Day Convention): [Following Business Day Convention] / [Modified Following Business Day Convention] / [Adjusted] / [Unadjusted] [●]/[Non applicabile]	
	Valore di Riferimento del Sottostante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione: [●]	
	Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Barriera: [●]/[Non applicabile]	
	Valore di Riferimento per la determinazione dell'evento di Liquidazione Anticipata: [●]/[Non applicabile]	
	Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Importo Addizionale Condizionato: [●]/[Non applicabile]	
	Altro: [●]/[Non applicabile]	
71.	Facoltà di Estinzione Anticipata dei Certificati Protection	È [Prevista]/[Non prevista] la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente dei Certificati Protection per un Evento che Esclude il Rispetto dei Requisiti MREL [modalità di determinazione del valore di mercato dei Certificati Protection] [●]
<u>Altre informazioni:</u>		
72.	Sistema di Gestione (Clearing System(s)):	Accentrata [Euronext Securities Milan]

• Depositario/i:	[Clearstream Banking AG, Frankfurt (CBF)] [Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg (CBL) e Euroclear Bank SA/NV come operatore Euroclear System (Euroclear)] [Euronext Securities Milan] [specificare altro]
CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
<u>Collocamento e offerta – Offerta pubblica di vendita</u>	
73. Condizioni cui è subordinata l'Offerta:	[L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'ammissione alla negoziazione da parte di [·] prima della Data di Emissione. [[·]]/[·] si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione su [·], in tempo utile per l'emissione.] [Non applicabile] [·]
74. Ammontare totale dell'Offerta:	[·]
Quantitativo Offerto Minimo:	[·][Non applicabile]
75. Responsabile del Collocamento:	[·]
Sito Internet:	[·] [Non applicabile]
76. Collocatori:	[·]
77. Operatore/i Incaricato/i:	[·] [Non applicabile]
78. Prezzo di Emissione:	[·] [specificare altre disposizioni] [Non applicabile]
79. Commissioni e altri oneri inclusi nel Prezzo di Emissione:	[·] [Non applicabile] Le commissioni di collocamento sono [pari a [·]] / [fino ad un ammontare massimo pari a [·]] / [entro un range tra [·] e [·]] / [Non applicabile] [[·]] (specificare eventuali condizioni al verificarsi delle quali la commissione di collocamento può subire variazioni all'interno del range)].(Nel caso di range, il valore definitivo di tali commissioni verrà comunicato con un avviso pubblicato sul sito dell'Emittente https://istituzionale.bper.it/obbligazioni-certificates-in-offerta-ed-esiti-offerte-concluse-2023/2024 alla chiusura del Periodo di Offerta ovvero secondo le seguenti modalità [·]). Altri oneri sono: [·]
(i) Commissioni di collocamento:	
(ii) altri oneri:	

	[●] <i>[Non applicabile]</i>
80. Commissioni e altri oneri in aggiunta al Prezzo di Emissione:	[●]/[fino ad un ammontare massimo pari a [●]] <i>[Non applicabile]</i>
81. Agente per il Calcolo:	[[●]]
82. Modalità di collocamento/distribuzione:	[Le sottoscrizioni saranno accolte mediante offerta in sede [e/o [●] (mediante offerta fuori sede, e/o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (<i>on line</i>)), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.] <i>[In relazione all'Offerta fuori sede, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [●]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [●].]</i> <i>[In relazione all'Offerta on-line, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [●]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [●].]</i>
83. Accordi di Collocamento: (i) ammontare complessivo delle commissioni di collocamento	[●] <i>[Non applicabile]</i>
84. Accordi di Sottoscrizione: (i) ammontare complessivo delle commissioni di sottoscrizione	[●] <i>[Non applicabile]</i>
85. Lotto Minimo:	[●] <i>[Non applicabile]</i>
86. Lotto Massimo:	[●] <i>[Non applicabile]</i>
87. Periodo di Offerta:	Dal [●] al [●] (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata.] [Solo per l'offerta] [conclusa fuori sede dal [●] al [●] (date entrambe incluse) [ovvero] [tramite l'uso di tecniche di comunicazione a distanza], dal [●] al [●] (date entrambe incluse).]

88. Data di Regolamento:	[●]
89. Facoltà di revoca prima dell'avvio o in corso della Singola Offerta in presenza di circostanze straordinarie:	[●] <i>[Non applicabile]</i>
90. Facoltà di ritirare l'Offerta:	[●] <i>[Non applicabile]</i>
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	
91. Ammissione alle negoziazioni:	[[E' stata] / [Sarà] richiesta l'ammissione alla negoziazione su <i>[indicare sistema multilaterale di negoziazione: [●]]</i>/ [I Certificati sono negoziati su <i>[indicare sistema multilaterale di negoziazione: [●]].</i>] [I Certificati saranno negoziati sul mercato [·] [a partire dal [●]] [entro [●] dalla Data di Emissione] / [I Certificati sono negoziati su <i>[indicare sistema multilaterale di negoziazione: [●]]</i>] [[●] si impegna, pertanto, a richiedere, per conto dell'Emittente, l'ammissione dei Certificati alla negoziazione su [·], in tempo utile per l'emissione del provvedimento di ammissione entro la Data di Emissione.] [[[●]] ha richiesto l'ammissione dei Certificati alla negoziazione [·], che ammetterà i Certificati alle negoziazioni [entro la Data di Emissione.]/[entro la Data di Regolamento dei Certificati].] [[·] ha ammesso alla negoziazione n. [●] del [·].] [La data di inizio delle negoziazioni sarà [●] stabilita dalla sede di negoziazione [MTF], che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.] <i>[Non applicabile]</i>
92. Condizioni di negoziazione:	[BPER Banca S.p.A. o una società appartenente al Gruppo BPER si impegna a effettuare proposte di acquisto dei Certificati secondo le regole del <i>[sistema multilaterale di negoziazione.]</i>] [[●] si impegna a effettuare proposte di acquisto dei Certificati secondo le regole del sistema multilaterale di negoziazione.] <i>[Non applicabile]</i>

[INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI]

[Oltre alle informazioni sotto indicate, l'Emittente si riserva la facoltà di inserire le informazioni supplementari previste dall'allegato 17 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come successivamente modificato]

[INFORMAZIONI SU [AZIONI / INDICI / *COMMODITIES* / TASSI DI CAMBIO / TASSI DI INTERESSE / FONDI / ETF / COMPONENTI IL PANIERE]

[ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI]

[Le esemplificazioni potranno essere inserite dall'Emittente su base volontaria]

[L'Emittente si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.]

[BPER Banca S.p.A., in qualità di Emittente, e [●] in qualità di Responsabile del Collocamento, si assumono la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive, ciascuno per quanto di rispettiva competenza *[specificare]*.]

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola offerta di Certificati.